



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE

SERVIZIO PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

Regione Molise

Piano Regionale di Controllo Ufficiale sull'Alimentazione degli Animali

2024-2026

programmazione

anno 2024

INTRODUZIONE

In data **27 dicembre 2023** il Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari - Ufficio VII - con nota protocollo n. 32666-27/12/2023-DGSAF-MDS-P acquisita al protocollo generale della Regione Molise al numero 2617/2024 del 08-01-2024, ha trasmesso il "*Piano Nazionale di Controllo Ufficiale sulla Alimentazione degli Animali 2024-2025-2026*" che sostituisce e abroga il "*Piano Nazionale di controllo ufficiale sull'Alimentazione degli Animali 2021-2023*" pubblicato con nota prot. n.27783-P-22-12-2020 DGSAF e successivi aggiornamenti annuali, Addendum 1/22 e Addendum 1/23.

La programmazione dei controlli ufficiali nella filiera dei mangimi prevede un'attività di verifica ispettiva e un'attività di campionamento a sua volta distinta in MONITORAGGIO e in SORVEGLIANZA.

In continuità con il precedente piano non è modificata la terminologia del presente piano per non correre il rischio di generare confusione; pertanto, si conferma che per "monitoraggio" si intende "screening" e per "sorveglianza" si intende "screening mirato" del Regolamento (UE) 2017/625.

Al fine di poter disporre di informazioni utili all'osservazione dei fenomeni di contaminazione da condividere con le altre istituzioni internazionali o per l'eventuale definizione di appropriati limiti normativi in sede nazionale o comunitaria si introduce un piano di campionamento per esclusivi fini conoscitivi limitato agli analiti che sono privi di limiti previsti dalle norme.

Il Piano Regionale Alimentazione Animale PRAA 2024 - 2026, predisposto secondo i criteri indicati nel Piano Nazionale e che sarà aggiornato annualmente secondo la programmazione pubblicata dal Ministero della Salute ogni fine anno, si presenta suddiviso in due sezioni principali:

- parte generale descrittiva dove sono illustrate sia le modalità operative per gli interventi ispettivi, per la verifica presso gli operatori del settore dei mangimi (OSM) dei requisiti strutturali e documentali previsti dalla normativa vigente, sia gli aspetti generali di controllo dei mangimi attraverso il prelievo di campioni.
- parte tecnica applicativa dove sono invece descritti i programmi di campionamento specifici riferiti al controllo di particolari analiti presenti nei mangimi, raggruppati nei relativi capitoli di seguito illustrati.

Tutta la modulistica, le informazioni e gli approfondimenti di carattere pratico sono invece riportate sul sito del Ministero della Salute al fine di una più facile consultazione.

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=1545&area=sanitaAnimale&menu=mangimi

Come i precedenti piani, questo piano pluriennale contiene disposizioni coerenti e complete per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla normativa nazionale e comunitaria e armonizzare l'organizzazione generale dei controlli a livello territoriale, nonché le procedure e le azioni da intraprendere in caso di non conformità.

Nel corso del triennio di validità del presente piano ci sarà l'aggiornamento costante attraverso la pubblicazione di eventuali Addenda da parte del Ministero.

Il costante e adeguato flusso informativo (semestrale e annuale) nonché la stesura della relazione annuale supportata dal formale contributo della UOC Servizio Veterinario dell'ASREM, inviata al Ministero della Salute sono indispensabili per la corretta applicazione e il buon andamento del PNAA triennale.

L'obiettivo fondamentale del Piano è quello di assicurare, in accordo a quanto già stabilito dal Regolamento (CE) n. 178/2002 e dal Regolamento (UE) n. 2017/625, un sistema ufficiale di controllo dei mangimi lungo l'intera filiera alimentare al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute umana, animale e dell'ambiente.

In particolare, il Regolamento (UE) n. 2017/625 prevede che le autorità competenti effettuino regolarmente controlli ufficiali su tutti gli operatori in base al rischio e con frequenza adeguata, in considerazione dei rischi identificati associati ai prodotti, alle attività svolte dagli operatori, all'impiego dei prodotti e dei processi che possono influire sulla sicurezza, l'integrità e la salubrità dei mangimi, sulla salute o sul benessere degli animali, o, nel caso di OGM, possono anche avere un impatto negativo sull'ambiente.

I controlli ufficiali devono tener conto di eventuali informazioni indicanti la probabilità che i consumatori siano indotti in errore, in particolare relativamente alla natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, il periodo di conservazione, il paese di origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o produzione; degli esiti dei controlli ufficiali effettuati precedentemente e dell'affidabilità e dei risultati dei controlli effettuati dagli operatori stessi, comprese le certificazioni di qualità privati, al fine di accertare la conformità alla normativa e inoltre, di qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale non conformità alla normativa.

I controlli ufficiali sono programmati sulla base dell'anagrafe degli operatori del settore dei mangimi prevista dal Regolamento (CE) n. 183/2005 e della categorizzazione degli stessi in base al rischio.

Le novità introdotte nel presente Piano sono:

- Implementazione del sistema SINVSA per l'informatizzazione di tutto il sistema di raccolta dati dei Controlli Ufficiali svolti ai sensi del PNAA.
- Creazione di un profilo specifico per la consultazione dei dati da parte dei CRNe LNR all'interno del sistema

SINVSA.

- Introduzione di un programma conoscitivo che prevede il prelievo di campioni non ufficiali utile al fine di raccogliere dati su analiti/contaminanti non normati.
- Modifica del Capitolo 1 “Profilassi BSE”: modifica del titolo e delle finalità e l’attività di campionamento e aggiornamento della numerosità campionaria,
- Modifica del Capitolo 2 “Controllo degli Additivi e delle sostanze farmacologicamente attive”: riorganizzazione dell’attività di controllo e di aggiornamento della numerosità campionaria,
- Modifica del Capitolo 4 “Controllo della contaminazione da Micotossine e Tossine Vegetali” ampliamento dell’attività di controllo alle Tossine Vegetali,
- Modifica Capitolo 5 “Controllo della presenza di Contaminanti Inorganici, Composti Azotati, Pesticidi, Residui di confezionamento, impurità botaniche, e Radionuclidi”: modifica ed aggiornamento numerosità campionaria.
- Modifica Capitolo 7 “Controllo sulla presenza di OGM”: potenziamento controllo OGM NON Autorizzati.

Nella parte generale del PNAA 2024-2026 sono illustrate sia le modalità operative per gli interventi ispettivi, per la verifica presso gli OSM dei requisiti strutturali e documentali previsti dalla normativa vigente, sia gli aspetti generali di controllo dei mangimi attraverso il prelievo di campioni.

Nella parte tecnica del PNAA 2024-2026 sono invece descritti i programmi di campionamento specifici riferiti al controllo di particolari analiti presenti nei mangimi, raggruppati nei relativi capitoli di seguito illustrati.

La modulistica che riporta i fac-simile, le informazioni e gli approfondimenti di carattere pratico, utili all’esecuzione dei controlli è interamente presente sul sito del Ministero al seguente link:

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=1545&area=sanitaAnimale&menu=mangimi

PARTE GENERALE

PUNTO 1. FINALITÀ

Nel suo complesso il Piano 2024-2026 è finalizzato, così come la normativa comunitaria e nazionale, alla tutela della salute pubblica, e a garantire, tramite il controllo ufficiale dei mangimi, la salubrità, sicurezza e qualità degli stessi e conseguentemente dei prodotti di origine animale. Il piano è inoltre finalizzato a garantire la salute ed il benessere animale tramite l’uso di mangimi adeguati dal punto di vista igienico-sanitario.

Nell’ambito di detta finalità il PNAA si propone, tra l’altro, di:

- assicurare, attraverso il monitoraggio e la sorveglianza sui mangimi zootecnici e per animali da compagnia, una sana alimentazione agli animali da reddito e da compagnia;
- conformarsi a quanto previsto dal D.Lgs. 17 giugno 2003, n. 223 “Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all’organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della alimentazione animale”, e dal Reg. (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- rappresentare uno strumento che favorisca l’aggiornamento e la qualificazione professionale degli operatori del SSN in materia di “igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche”.

PUNTO 2. OBIETTIVI

Gli obiettivi del Piano Regionale, in linea con il PNAA, sono i seguenti:

- a) assicurare l’effettuazione, omogenea e coordinata, dei controlli dei mangimi in tutte le fasi della produzione, trasformazione e della distribuzione tenendo conto che la responsabilità primaria della sicurezza ricade sugli operatori del settore dei mangimi. Infatti gli OSM devono garantire, nelle proprie imprese, che i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti le loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte;
- b) realizzare un sistema di raccolta dei dati relativi al monitoraggio ed alla sorveglianza, razionale e di facile utilizzo, che assicuri le comunicazioni in tempi rapidi tra i vari organismi di controllo;
- c) verificare il possesso ed il mantenimento dei requisiti strutturali e funzionali dell’oggetto di controllo ufficiale, con particolare riguardo a:
 - I. operazioni di produzione, lavorazione, trasformazione, stoccaggio, magazzinaggio, trasporto, distribuzione e somministrazione agli animali di mangimi;
 - II. procedure e accorgimenti finalizzati ad evitare le contaminazioni (fisiche, chimiche e biologiche) ivi comprese le contaminazioni crociate;

- III. "rintracciabilità" ovvero sistemi e procedure che consentano di individuare i fornitori che conferiscono agli OSM un mangime e le imprese alle quali gli OSM hanno fornito i propri prodotti;
 - IV. sistemi di autocontrollo degli OSM, basati, per coloro che effettuano operazioni diverse dalla produzione primaria e dalle operazioni ad essa correlate, sui principi dell'HACCP, nonché l'esistenza presso i laboratori di analisi dei requisiti minimi atti a garantire (e mantenere) l'operatività secondo le buone pratiche di laboratorio;
- d) verificare, per gli aspetti di carattere sanitario, la rispondenza dei mangimi e dell'acqua di abbeverata ai requisiti previsti dalla vigente normativa.

Gli obiettivi rilevanti e prioritari per il triennio 2024-2026 consistono in:

1. completamento e definizione dell'anagrafe delle imprese del settore dei mangimi ai sensi del Regolamento (CE) 183/2005 tramite il sistema SINVSA;
2. controllo ufficiale sull'applicazione delle restrizioni relative al divieto di utilizzo delle proteine animali trasformate (PAT) nell'alimentazione degli animali in virtù delle nuove disposizioni normative sui mangimi per l'acquacoltura;
3. controllo ufficiale dell'eventuale presenza di fenomeni di carry over/contaminazione crociata da farmaci e additivi nei mangimi e della correttezza del titolo di principi attivi nei mangimi medicati o con coccidiostatici;
4. controllo ufficiale delle Micotossine e delle Tossine Vegetali nell'alimentazione degli animali (aflatossina B1, ocratossina A nei mangimi per animali da reddito; gossipolo libero, acido cianidrico, viniltioossazolidone, teobromina, essenza volatile di senape);
5. controllo ufficiale dei Contaminanti Inorganici e Composti Azotati, dei Pesticidi, nell'alimentazione degli animali;
6. controllo ufficiale dell'uso fraudolento di additivi e di sostanze farmacologicamente attive o di sostanze vietate nei mangimi o nell'acqua di abbeverata;
7. controllo ufficiale delle Diossine e PCB nell'alimentazione degli animali;
8. controllo ufficiale della contaminazione da *Salmonella* spp. nell'alimentazione degli animali;
9. controllo ufficiale sulla presenza di OGM NON autorizzati nei mangimi (comparto biologico e convenzionale);
10. Programmazione e relativa rendicontazione di controlli ad hoc sui mangimi negli scambi intracomunitari e all'importazione.
11. Informatizzazione della raccolta dei dati dei controlli ufficiali attraverso il sistema SINVSA.
12. Controllo conoscitivo di analiti/contaminanti non normati, in particolare:
 - Ocratossina A nel petfood,
 - Zearalenone, Deossinivalenolo, Fumonisine, Tossine T-2 e HT-2 nei mangimi,
 - Radionuclidi,
 - Cromo,
 - Nitrati.

In ogni caso gli obiettivi del Piano possono essere ampliati, e conseguentemente anche l'attività ispettiva e di campionamento, sulla base di eventuali particolari esigenze anche non espressamente previste dalla programmazione nazionale attraverso la pianificazione di un'attività extrapiano.

L'attività extrapiano può essere programmata per quanto riguarda sia l'attività di Monitoraggio che di Sorveglianza: tale programmazione deve essere comunicata al Ministero.

PUNTO 3 COMPETENZE

Il Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Regionale per la Salute, alla luce di quanto sopra, della valutazione epidemiologica relativa al Piano precedente nel suo complesso e in considerazione della realtà zootecnica locale, nonché dell'anagrafe degli impianti di produzione degli alimenti per animali, ha predisposto il presente Piano Regionale di Controllo Ufficiale sull'Alimentazione degli Animali – Regione Molise – 2024-2026, con la relativa pianificazione e assegnazione per l'anno 2024 dei campionamenti alla competente U.O.C. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del Dipartimento di Prevenzione A.S.Re.M. Il medesimo Piano è stato approntato in linea con quanto previsto dal Piano Nazionale di Controllo Ufficiale sulla Alimentazione degli Animali 2024-2025-2026 predisposto dal Ministero della Salute.

In particolare:

1. la programmazione dei campionamenti riferiti ai Programmi di Sorveglianza è stata effettuata sulla base della realtà zootecnica nonché dell'anagrafe degli impianti di produzione degli alimenti per animali, delle non conformità riscontrate nel corso del 2023 e della valutazione epidemiologica relativa al Piano precedente nel suo complesso;
2. per la programmazione dei campionamenti riferiti ai Programmi di Monitoraggio è stata applicata la procedura di randomizzazione, al fine di rendere puramente casuale la scelta dell'operatore dove effettuare il prelievo.

L'ASREM espleta l'attività di **campionamento**, di **AUDIT sugli OSM** e di **verifica ispettiva**. Assicura, inoltre, che i funzionari addetti al controllo ufficiale siano formati relativamente all'analisi dei pericoli legata alle varie materie prime utilizzate, ai processi produttivi ed ai mangimi finiti prodotti, alle problematiche e ai pericoli della contaminazione crociata, e al monitoraggio delle sostanze indesiderabili. Si ritiene utile coinvolgere, ove possibile, anche gli operatori del settore dei mangimi in tale attività formativa. Nello spirito di reciproca collaborazione e per quanto di propria competenza e ove particolari esigenze specifiche lo richiedano, l'ASReM, può avvalersi degli organismi di vigilanza e controllo di altri comparti dello Stato (NAS, ICQRF, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, ecc.).

La Regione Molise Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare, considerata la presenza di un'unica Azienda Sanitaria ASReM sul territorio Regionale, garantisce lo svolgimento degli AUDIT di settore sulla ACL stessa nel triennio ai sensi del Regolamento (UE) n. 2017/625 art. 6 par. 1. , garantendo la piena coerenza con gli obiettivi del Piano.

I referenti del Piano in parola sono: per l'ASREM il Direttore FF della UOC Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche nella persona del dr. Di Mario Michele - e-mail michele.dimario@asrem.org, mentre per la Regione Molise il responsabile dell'ufficio "igiene zootecnica benessere animale e farmaco veterinario" del Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare nella persona del dr Ciccaglione Antonio ciccaglione.antonio@mail.regione.molise.it.

Eventuali sostituzioni dei referenti che dovessero avvenire nel corso dell'anno, saranno ugualmente comunicati al Ministero.

PUNTO 4. PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Il presente Piano Regionale PRAA ha valenza triennale - 2024-2026 e sarà costantemente aggiornato a seguito delle indicazioni fornite dal Ministero con eventuali Addenda, in virtù dei cambiamenti resisi necessari a livello nazionale, e verranno re - inoltrati al medesimo Ministero.

Il Competente Servizio Regionale Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare di concerto con la UOC competente (Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche) del Dipartimento di Prevenzione A.S.Re.M., al fine di garantire una corretta attività, assicura la pianificazione dell'attività del presente piano in modo che l'attività di campionamento sia distribuita in tutto l'arco temporale dell'anno 2024. Inoltre, il Piano Regionale viene costantemente aggiornato e inoltrato nuovamente al Ministero a seguito delle indicazioni fornite con eventuali Addenda dallo stesso Ministero, in virtù dei cambiamenti resesi necessari a livello nazionale.

L'ASREM assicura la pianificazione della formazione in materia di controlli ufficiali a favore del personale Dirigenti Medici Veterinari preposti ai controlli ufficiali. Tale programmazione dovrà essere comunicata alla Regione Molise.

PUNTO 5. ANAGRAFE DELLE IMPRESE DEL SETTORE DEI MANGIMI

Ai fini dell'implementazione del **sistema informativo nazionale** per la gestione delle anagrafiche degli OSM per la creazione di una banca dati completa, aggiornata e fruibile così come richiesto dal Regolamento (CE) 183/2005, dal Regolamento (CE) n. 999/01, Regolamento (CE) n. 767/2009, dal Regolamento(CE) 1069/2009 e dal D.lgs. n. 90 del 3 Marzo 1993 e relativi decreti applicativi, l'ASREM assicura il completamento e il **costante aggiornamento degli operatori** nel SINVSA (Sistema Informativo Nazionale Veterinario per la Sicurezza degli Alimenti), nella piattaforma VETINFO <https://www.vetinfo.sanita.it/>, garantendo allo stesso tempo la completezza e la congruenza dei dati inseriti (dettaglio attività svolta, numeri, dati anagrafici, stato di attività o inattività dell'OSM, etc..). Tale costante aggiornamento è oggetto di valutazione nella griglia dei LEA.

A tal fine il CNS (Centro Nazionale Servizi) dell'I.Z.S. di Abruzzo e Molise continua a fornire il supporto per il caricamento dei dati, tramite upload o cooperazione applicativa coi sistemi informativi regionali.

Al fine della programmazione delle attività, degli obblighi informativi previsti dal regolamento e della trasparenza verso le altre amministrazioni e gli utenti, si sottolinea che le anagrafiche degli OSM devono fornire indicazioni circa l'attività svolta dagli operatori stessi.

IL SINVSA, infatti, è stato ideato per inserire per ogni operatore, il dettaglio dell'attività svolta, comprendendo sia le attività che necessitano di registrazione o riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 183/05, sia le attività del settore dei mangimi medicati, dell'utilizzo di prodotti in deroga al feedban (reg. 999/01), nonché dei prodotti non conformi nell'UE. Sono inoltre presenti dei campi "remark" in cui definire il dettaglio delle materie prime utilizzate, ad esempio la tipologia dei prodotti in deroga utilizzati, e l'utilizzo o meno di OGM per alcune tipologie di attività svolta. A tal proposito, si sottolinea l'importanza del campo remark, e quindi la necessità della sua compilazione.

Si evidenzia che il Servizio Veterinario ASReM deve garantire la presenza di tali informazioni nel sistema, al fine di creare elenchi dettagliati e fruibili, fondamentali per la programmazione dei controlli e per garantire l'ottemperanza alla normativa.

Si sottolinea inoltre che il sistema di prescrizione dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi viene effettuato esclusivamente via ricetta elettronica, andando a sostituire in via definitiva la ricetta veterinaria

cartacea. Pertanto, solo gli OSM inseriti sul SINVSA, per i quali il Servizio Veterinario Asrem ha inserito correttamente il dettaglio dell'attività prevista per gli operatori del settore dei mangimi medicati autorizzati ai sensi del D.lgs. 90/93, sono abilitati alla distribuzione di mangimi medicati agli allevatori.

Si precisa inoltre che l'art.5 comma 6 del Regolamento 183/2005, prevede che gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano soltanto mangimi da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del Regolamento.

Al fine di definire un punto di inizio della filiera mangimistica, si ritiene pertanto opportuno ricordare che tutti gli operatori, che destinano uno o più mangimi, come definiti dal Reg.(CE) 178/02, all'alimentazione animale, sono tenuti al rispetto del Regolamento nonché alla corretta etichettatura dei prodotti, indicandone chiaramente l'uso in alimentazione animale.

A tal fine è necessario che anche gli operatori del settore alimentare che destinano i propri sottoprodotti come materie prime per mangimi agli operatori del settore dei mangimi, siano registrati ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 183/2005, e siano pertanto inclusi in anagrafe, così come già indicato nelle Linee-Guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 183/2005 del 28 dicembre 2005.

L'ASREM provvede affinché gli operatori non mantengano registrazioni, riconoscimenti o autorizzazioni per i quali non svolgono più alcuna relativa attività. In caso di interruzione temporanea dell'attività da parte dell'OSM, viene previsto un periodo massimo di un anno durante il quale la registrazione, il riconoscimento o l'autorizzazione sono sospesi. Oltre tale periodo, qualora l'attività non riprenda, gli OSM devono essere eliminati dall'anagrafe degli operatori e le autorizzazioni e i riconoscimenti devono essere revocati.

Si ricorda che ogni modifica dell'attività svolta deve essere notificata dall'OSM all'AC entro 30 giorni dalla modifica, pena la sanzione prevista all'articolo 3.2 e 4.2 del D.lgs. 142/2009.

PUNTO 5. SOPRALLUOGHI ISPETTIVI O ISPEZIONI

Il programma di controllo sugli OSM prevede l'esecuzione di sopralluoghi ispettivi (o ispezioni), effettuati senza preavviso ed in base alla categorizzazione del rischio degli OSM, presso:

- gli operatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 Regolamento (CE) n. 183/2005;
- gli operatori registrati ai sensi dell'art 9 del Regolamento (CE) n. 183/2005;
- gli operatori del settore dei mangimi medicati (D.Lvo n. 90/93), registrati o riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 183/2005;
- gli operatori registrati o autorizzati ai sensi del ai sensi del reg.(CE) 999/01.

In riferimento alle ispezioni presso gli OSM che producono e/o commercializzano prodotti non conformi nel territorio UE si fa presente che l'ASREM è tenuta a verificare il rispetto delle condizioni relative alla produzione e alla commercializzazione di tali prodotti non conformi nella UE (data di inizio e termine della produzione e/o spedizione con le relative dogane di entrata e di uscita della merce, nonché la quantità del prodotto e la relativa etichetta, documenti che dimostrino l'effettiva destinazione verso i Paesi Terzi) (cfr. nota del Ministero della Salute n. prot. 19970 del 30/07/2015, recante aggiornamento delle procedure per le importazioni ed esportazioni di mangimi da e verso Paesi Terzi).

Per quanto riguarda l'attività di vigilanza negli impianti di produzione si sottolinea che dovrà essere modulata tenendo conto dei sistemi di autocontrollo attuati, dei manuali di buona prassi adottati e della classificazione dell'impianto in base al rischio (utilizzando eventualmente quale strumento di verifica l'Allegato 9 "Potenziamento del controllo ufficiale sui sistemi produttivi delle industrie mangimistiche").

Le ispezioni si suddividono in:

- a) ispezioni mirate: programmate annualmente dall'Autorità Locale ed effettuate con regolarità.
- b) ispezioni su sospetto: non sono programmate ma effettuate sulla base di:
 - fondato sospetto di irregolarità;
 - filoni di indagine;
 - informazioni e riscontri forniti agli organi di controllo da soggetti fisici e giuridici.
 - emergenze epidemiologiche;
 - emergenze tossicologiche;
 - eventi comunque straordinari.
- c) ispezioni extrapiano: sono effettuate sulla base di:
 - esigenze epidemiologiche;
 - ricerche.

Tali ispezioni extrapiano sono programmate a livello locale e successivamente concordate con la Regione, in qualità di Ente coordinatore delle attività sul territorio; di tale programmazione deve essere informato il

Ministero della Salute.

La Regione trasmette al Ministero, secondo le scadenze indicate al paragrafo "rilevazione dell'attività", gli esiti delle ispezioni.

Se nel corso dello svolgimento dell'attività ispettiva, da parte dei preposti ai controlli ufficiali del ASReM vengono messe in evidenza non conformità gravi, che possono costituire un potenziale rischio per la salute umana, per la salute ed il benessere animale o per l'ambiente la comunicazione alla Regione deve essere immediata, accompagnata da una dettagliata relazione riportante le azioni intraprese, nonché le eventuali sanzioni applicate.

La Regione informa a sua volta tempestivamente il Ministero tramite una relazione riportante le azioni intraprese, nonché le eventuali sanzioni applicate ed i provvedimenti di competenza.

Le frequenze delle ispezioni presso gli operatori devono essere stabilite sulla base dell'analisi dei rischi. A tal fine deve essere utilizzato uno strumento di classificazione valido, come ad es. quello allegato (Allegato 9 e 9 bis) al presente piano, in modo da rendere più uniforme possibile sul territorio nazionale l'attività di classificazione degli impianti.

Si sottolinea che la categorizzazione in base al rischio degli OSM è la base per la pianificazione dei controlli ufficiali, così come previsto dall'art. 9 del Reg. (UE) 2017/625, e dell'ottimizzazione delle risorse impiegate nell'attività di controllo.

Tale attività, volta ad individuare le priorità di controllo in funzione dei rischi delle attività interessate, dovrebbe essere estesa a tutte le categorie di operatori del settore dei mangimi, al fine di poter pianificare i controlli ufficiali in base al rischio e alle esigenze della realtà territoriale.

Per ogni livello di rischio attribuito agli OSM, la Regione per il tramite dell'ASReM, definisce il corrispondente numero di controlli che corrispondono alla categoria di rischio identificato. Tali frequenze devono ovviamente garantire che ad operatori con rischio elevato, venga attribuita una frequenza di controllo superiore.

Si evidenzia inoltre come la conoscenza approfondita delle attività degli operatori e dei loro processi produttivi e impianti, sia fondamentale al fine di prendere in considerazione i pericoli pertinenti e significativi per ogni OSM, in maniera particolare per coloro che effettuano attività peculiari nell'ambito dell'alimentazione animale.

Nello specifico si fa riferimento, ad esempio, agli operatori ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 225/2012 o a quelli che effettuano attività di essiccazione industriale di mangimi.

A tal proposito, nella categorizzazione in base al rischio di quest'ultima attività, è fondamentale che l'autorità competente conosca e valuti i seguenti criteri di rischio:

- tipologia dell'impianto di essiccazione (l'essiccazione diretta, ovvero con contatto diretto tra il flusso d'aria riscaldata e il materiale da essiccare è un criterio di rischio per il passaggio di sostanze indesiderabili, in particolare le diossine, nel mangime);
- qualità del combustibile (gasolio, GPL, metano etc...);
- capacità dell'impianto di portare il materiale al grado di umidità desiderato (essiccazione completa);
- manutenzione dell'impianto e in particolare dell'efficienza dei bruciatori;
- temperatura di essiccazione.

Si sottolinea che la categorizzazione degli OSM in base al rischio e la conseguente programmazione dei controlli ufficiali sul territorio regionale, è uno dei parametri che il Ministero valuta nel corso degli AUDIT ai sensi dell'art. 6.1 del Reg. (UE) 2017/625, al fine di verificare l'adeguatezza ed efficacia dei sistemi di controllo ufficiale messi in atto dall'Autorità Locale sul territorio di competenza.

Tuttavia, al fine di garantire un livello minimo dell'attività ispettiva sul territorio, si forniscono le seguenti frequenze ispettive minime presso gli operatori dell'intera filiera del settore dei mangimi.

Per le seguenti imprese del settore dei mangimi deve essere eseguita almeno,

UNA ispezione l'anno:

- stabilimenti di produzione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), b), c) del Reg. (CE)183/2005;
- impianti di produzione di mangimi medicati e prodotti intermedi;
- aziende zootecniche che producono mangimi medicati per autoconsumo;
- imprese di produzione di cui all'art. 5, comma 2, del Reg. (CE) 183/2005; esclusi gli OSA che destinano o i

sottoprodotti all'industria mangimistica

- stabilimenti di produzione di alimenti per animali da compagnia;
- stabilimenti di trasformazione di oli vegetali greggi ad eccezione di quelli che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 852/2004;
- stabilimenti che operano la produzione/trattamento oleochimico di acidi grassi;
- stabilimenti di produzione di biodiesel;
- stabilimenti di miscelazione di grassi.

Un'ispezione ogni DUE anni:

- stabilimenti di commercializzazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), b), del Regolamento (CE) n. 183/2005;
- impianti di distribuzione di mangimi medicati e prodotti intermedi;
- laboratori di analisi per autocontrollo aziendale o autorizzati all'esecuzione di analisi per conto terzi;
- imprese di commercializzazione e distribuzione di cui all'articolo 5, comma 2, del Regolamento (CE) 183/2005;
- operatori del settore alimentare che destinano i propri sottoprodotti come materie prime per mangimi agli operatori del settore dei mangimi.

Anche la frequenza delle **ispezioni sulle imprese di cui all'articolo 5, comma 1, del Regolamento (CE) 183/2005**, va programmata in base al livello di rischio ed anche in questo caso va utilizzato lo strumento di classificazione delle imprese. Per tali imprese, dato l'elevato numero dei produttori primari, (agricoltori e allevatori) e gli intermediari che non detengono i prodotti, le ispezioni devono essere programmate in ambito locale, in base al livello di rischio utilizzando lo strumento di classificazione degli operatori che si ritiene più opportuno e tenendo conto delle potenzialità operative del servizio di sanità pubblica, **garantendo comunque l'effettuazione di una percentuale di ispezioni congrua con la necessità di garantire il controllo ufficiale degli operatori.**

Le ispezioni devono consistere almeno nella verifica:

- ✓ del mantenimento dei requisiti minimi, strutturali e funzionali, che hanno dato luogo al rilascio della specifica autorizzazione, e del possesso dell'atto autorizzativo definitivo rilasciato dall'autorità competente;
- ✓ delle metodologie di produzione, di lavorazione, di trasformazione, di magazzinaggio, di stoccaggio, di distribuzione, di trasporto e di somministrazione;
- ✓ delle procedure e degli accorgimenti finalizzati ad evitare le contaminazioni fisiche, chimiche e microbiologiche, comprese le contaminazioni crociate (piani di autocontrollo/ buone prassi di produzione);
- ✓ valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione (GMP), buone prassi igieniche (GHP), corrette prassi agricole e HACCP;
- ✓ della valutazione della capacità di garantire l'omogeneità e la stabilità dei mangimi, in caso di utilizzo di additivi, premiscele e premiscele medicate
- ✓ dell'etichettatura;
- ✓ dei registri;
- ✓ del sistema di rintracciabilità delle materie prime e dei prodotti;
- ✓ delle procedure operative e modalità attuative relative all'autocontrollo;
- ✓ delle procedure di valutazione dei fornitori e verifica del loro regolare riconoscimento/registrazione.

Inoltre, si raccomanda al Servizio Veterinario U.O.C competente del dipartimento di prevenzione A.S.Re.M., di verificare efficacemente che gli operatori del settore dei mangimi soddisfino l'obbligo previsto dal Regolamento 183/05 di prelevare e conservare campioni di materie prime, additivi e premiscele e da ogni lotto di prodotti fabbricati e immessi sul mercato, incoraggiando l'implementazione da parte dell'OSM di procedure specifiche.

Pertanto nell'ambito dell'attività ispettiva si dovrà verificare:

- che i produttori di mangimi conservino campioni degli ingredienti e di ciascuna partita di prodotto fabbricato e immesso sul mercato o di ciascuna porzione specifica di produzione (in caso di produzione continua) in quantità sufficiente secondo una procedura predeterminata dal fabbricante. Nel caso dei mangimi per animali non destinati alla produzione alimentare, il fabbricante del mangime deve conservare soltanto campioni del prodotto finito,

- che tali campioni siano conservati per assicurare la rintracciabilità (su base regolare in caso di fabbricazione di mangimi per autoconsumo), sigillati ed etichettati per agevolare l'identificazione e in condizioni tali da escludere un cambiamento anomalo nella composizione del campione o una sua adulterazione,
- che tali campioni siano tenuti a disposizione delle autorità competenti almeno per un periodo appropriato a seconda dell'uso per il quale i mangimi sono immessi sul mercato.

La UOC del Servizio Veterinario ASReM, nell'ambito delle ispezioni presso le aziende agricole, che detengono animali, deve tener conto anche delle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 142/2011 per quanto riguarda i fertilizzanti organici e ammendanti diversi dallo stallatico.

Per cui nella relazione annuale va riportata una sintesi dei risultati dei controlli previsti ai sensi dei suddetti atti normativi, corredata delle eventuali non conformità riscontrate e relativi provvedimenti intrapresi per la risoluzione delle stesse.

PUNTO 6 VALUTAZIONE DELL'ETICHETTATURA

L'etichettatura e la presentazione dei mangimi sono aspetti fondamentali al fine della sicurezza degli stessi, del loro corretto utilizzo e della trasparenza per gli utilizzatori.

Come riportato nella circolare del 27/09/2012 n. prot. 17460-P si rende necessario porre attenzione alla fondamentale distinzione tra la definizione di "etichetta" e di "etichettatura".

Se l'etichetta rappresenta un'indicazione che accompagna fisicamente il mangime (poiché è scritta, stampata, stampigliata, marchiata, impressa in rilievo o a impronta sull'imballaggio o sul recipiente contenente mangimi o ad essi attaccata), l'etichettatura è un concetto più ampio che comprende l'etichetta e l'insieme delle informazioni fornite su un determinato mangime con qualsiasi mezzo, (compresi imballaggi, contenitori, cartoncini, etichette, documenti commerciali, anelli e fascette) che accompagnano un dato mangime o che ad esso fanno riferimento, anche a fini pubblicitari.

E' evidente che sia l'etichetta, che le informazioni di etichettatura, devono essere conformi alle prescrizioni del Regolamento (CE) n. 767/09, come da ultimo modificato negli allegati n. 2, 4, 6, 7 e 8 dal Regolamento (UE) 2017/2279, e sono oggetto di controllo ufficiale, pertanto si rende necessario che i Servizi Veterinari verifichino a campione l'etichettatura di alcuni mangimi prendendo in considerazione almeno i seguenti aspetti:

- 1) la corretta indicazione del tipo di mangime;
- 2) la presenza e la completezza delle indicazioni obbligatorie;
- 3) la presenza di indicazioni ingannevoli, con particolare riferimento a claims funzionali impropri, che vantano un effetto farmacologico;
- 4) la corretta indicazione degli additivi nei mangimi composti, per verificare che sia riportato il nome dell'additivo (Regolamento autorizzativo o registro comunitario degli additivi).

Si richiama l'attenzione sulla presenza di claims anche nell'etichettatura dei mangimi per gli animali da reddito spesso forniti all'acquirente su opuscoli o altro materiale informativo, come ad es. nel contesto di fiere e mostre di bestiame.

Si ricorda l'applicazione, in caso di non conformità, del D.lgs. n.26 del 3 febbraio 2017 contenente la Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi.

Si sottolinea che le analisi che evidenziano l'assenza (o la presenza) di specifici ingredienti indicati in etichetta e quindi generano una non conformità che potrebbe configurarsi come una frode e pertanto non di diretta competenza del servizio veterinario (in quanto trattasi di frode commerciale) oltre ad essere comunicata a chi di competenza (NAS O MIPAFF) deve comunque essere gestita come una non conformità di etichettatura e di conseguenza inserita nel sistema SINVSA come campione non conforme (per irregolarità di etichettatura). Ciò comporterà quindi la conseguente compilazione del campo note della scheda (ex Allegato 3) dove saranno riportate tutte le specifiche del caso. Tale non conformità andrà anche riportata nell'apposita scheda riepilogativa dei controlli sull'etichettatura (Allegato 10) dove andrà riportato per completezza anche il numero di scheda del campione risultato non conforme.

Al fine di uniformare l'attività su tutto il territorio nazionale la modulistica del presente piano, e anche il sistema SINVSA, mettono a disposizione le apposite checklist Allegato 4I utili al fine di verificare la conformità dell'etichettatura (il cui utilizzo non è vincolante).

Tutti i controlli sull'etichettatura, anche quelli registrati in SINVSA, dovranno essere rendicontati al Ministero della Salute attraverso la relazione annuale redatta secondo l'Allegato 10 del Piano Nazionale.

In particolare, devono essere oggetto di puntuale rendicontazione:

- Il numero totale di verifiche effettuate,
- Il numero di non conformità riscontrate,
- Il mezzo con il quale l'informazione è fornita (etichetta o altri mezzi: TV, opuscoli, riviste, brochures, ecc...) nei casi di non conformità,
- Il numero scheda del campione (in caso di riscontro conseguente ad analisi),
- Le sanzioni amministrative comminate con riferimento alle singole non conformità,
- Le denunce all'Autorità Giudiziaria.

PUNTO 7 L'AUTOCONTROLLO NEL SETTORE MANGIMISTICO

-Applicazione dei principi HACCP nelle attività post-primarie-

Dal 1 gennaio 2006 con l'applicazione del Reg. (CE) 183/05, l'obbligo di adottare procedure basate sui principi HACCP è stato esteso per la prima volta anche al settore mangimistico, produzione primaria esclusa.

Sebbene alcuni principi fossero già presenti nella normativa precedente, recepita in Italia con il D.lgs. 123/99, questo nuovo obbligo ha imposto un notevole cambiamento nel settore e nel relativo controllo ufficiale.

A distanza di anni dall'applicazione del Regolamento, l'adozione del sistema HACCP da parte delle imprese mangimistiche post-primarie mostra ancora delle carenze, come evidenziato dall'attività di AUDIT del Ministero della Salute e della stessa Commissione Europea. Inoltre, è stato rilevato che le industrie alimentari che destinano sottoprodotti all'industria mangimistica, seppur ricadenti negli obblighi dell'art.6 del regolamento 183/05, spesso non applicano le procedure basate sui principi HACCP alla gestione di tali sottoprodotti, considerando erroneamente che le procedure sviluppate per la produzione alimentare soddisfino gli obblighi previsti dalla normativa mangimistica.

Pertanto, si ritiene utile elencare brevemente nel presente piano i principi base del sistema HACCP, la cui adozione dovrà essere verificata e valutata dai Servizi Veterinari durante l'attività ispettiva presso gli operatori del settore post-primari. A tal fine sono stati appositamente modificati i verbali di ispezione di cui all'allegato n. 4.

Inoltre, è di fondamentale importanza che tali tematiche siano oggetto di formazione specifica per il personale addetto ai controlli ufficiali.

Il sistema HACCP è uno strumento dinamico, che deve adattarsi alla realtà aziendale e ai suoi mutamenti. Tramite la sua adozione l'operatore deve essere in grado di mantenere sotto controllo le fasi del processo strategiche, in cui effettivamente il controllo ha efficacia in relazione ai pericoli significativi per la sicurezza dei mangimi.

Principi

1) identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili;

I pericoli sanitari legati ai mangimi possono essere di natura fisica (es. pietre, parti metalliche, parti di imballaggio), chimica (es. presenza di sostanze indesiderabili oltre i limiti consentiti, residui di principi attivi e additivi dovuti a cross-contaminazione e carry over) e biologica (es. presenza di microrganismi e loro prodotti).

L'operatore dovrà effettuare un'analisi dei pericoli, al fine di identificare quelli significativi in relazione ai propri prodotti e al proprio processo.

Nelle procedure HACCP, dovrà esserci evidenza dei criteri utilizzati dall'operatore nella scelta dei pericoli significativi in relazione ai vari prodotti e al loro processo produttivo, nonché delle relative misure di controllo.

L'analisi dei pericoli è fondamentale per lo sviluppo delle successive strategie e procedure da parte dell'operatore. Ne consegue ad esempio, che i piani di campionamento e analisi aziendali su materie prime e prodotti finiti, devono essere definiti dall'OSM in base all'analisi dei pericoli, in modo da poter dare evidenza dei criteri di scelta delle frequenze ed esami da effettuare.

Restano fermi eventuali controlli, le cui frequenze e modalità, sono imposizioni derivanti dalla normativa, ad esempio il monitoraggio obbligatorio delle diossine previsto dal Regolamento (UE) 225/2012, oppure le frequenze analitiche di autocontrollo previste per i produttori di mangimi medicati ai sensi del DM 16/11/1993.

2) identificare i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso è essenziale per prevenire o eliminare un pericolo o per ridurlo a livelli accettabili;

I CCP sono fasi strategiche del processo, in cui il controllo stesso è significativo al fine della sicurezza dei mangimi (prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili un pericolo significativo).

Nel processo possono inoltre essere individuati dei punti di controllo non critici, i CP, in cui il controllo non ha valore essenziale.

Gran parte dei CP sono in genere già gestiti dalle procedure dei prerequisiti operativi e dalle buone pratiche, che costituiscono le condizioni essenziali per la produzione/distribuzione sicura dei mangimi (procedure di pulizia, qualificazione dei fornitori, disinfestazione, eliminazione dei rifiuti, controllo infestanti, ecc.).

Pertanto l'applicazione preventiva di un buon programma di prerequisiti e prerequisiti operativi e delle buone prassi limita o azzerà, ove il processo produttivo lo permetta, il numero dei CCP, facilitando così l'attività dell'operatore.

Nelle procedure HACCP, dovrà esserci evidenza dei criteri utilizzati dall'operatore nella scelta dei CCP, tramite l'albero delle decisioni o altri strumenti alternativi ritenuti validi.

3) stabilire, nei punti critici di controllo, i limiti critici che discriminano l'accettabile e l'inaccettabile ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei pericoli identificati;

In relazione alle misure di controllo individuate, dovranno essere stabiliti dei limiti critici, che separano l'accettabile dall'inaccettabile e dalla relativa adozione di misure correttive.

Alcuni limiti critici sono stabiliti dalla normativa. L'operatore potrà eventualmente adottare valori più restrittivi ma fermo restando il rispetto di quelli imposti dalla legge.

Nelle procedure HACCP, dovrà esserci evidenza dei criteri utilizzati dall'operatore nell'adozione dei limiti critici, qualora non siano presenti limiti di legge o siano stati adottati, per propria scelta, limiti cautelativi più restrittivi.

4) stabilire ed applicare nei punti critici di controllo procedure di monitoraggio efficaci;

Il monitoraggio è un'azione atta a evidenziare se il CCP è mantenuto sotto controllo.

Di fatto il monitoraggio ideale di un CCP deve essere in grado di svelare una "tendenza" alla perdita di controllo prima ancora che essa provochi un problema di sicurezza nei mangimi.

A tal fine deve essere effettuato con misurazioni e/o osservazioni che danno risultati immediati (on time) o quantomeno rapidi (osservazione visiva, kit analitici rapidi, osservazione dei termogrammi, misurazione dell'umidità.)

L'analisi di campioni di mangime non è lo strumento più adatto ai fini del monitoraggio poiché il risultato è tardivo e non permette di riportare tempestivamente il CCP sotto controllo.

5) stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui risulti dal monitoraggio che un determinato punto critico non è sottoposto a controllo;

L'operatore dovrà stabilire quali azioni adottare sul processo e nei confronti dei mangimi interessati qualora dal monitoraggio venga evidenziata una perdita di controllo del CCP.

Ogni perdita di controllo dei CCP nonché ogni azione correttiva adottata sui mangimi o sul processo deve essere registrata e documentata.

6) stabilire procedure per verificare se le procedure di cui ai punti precedenti sono complete e funzionano in modo efficace; le procedure di verifica devono essere svolte regolarmente;

L'attività di verifica serve ad assicurare che i CCP ed in generale tutto il sistema HACCP sia adeguato alla realtà aziendale e stia funzionando correttamente. In questo contesto l'analisi di campioni di mangimi, a differenza di quanto avviene nel monitoraggio, costituisce uno strumento efficace di verifica.

7) stabilire una documentazione e registri commisurati alla natura e alle dimensioni dell'impresa nel settore dei mangimi onde dimostrare l'effettiva applicazione delle misure di cui ai punti 1-7;

Le procedure basate sui principi HACCP devono essere documentate, al fine di dare evidenza del sistema e delle azioni messe in atto, secondo la regola ispiratrice "Scrivi ciò che fai e fai ciò che scrivi".

Il sistema di registrazione e documentazione deve essere adatto allo scopo e all'entità dell'attività, senza creare appesantimenti e oneri non necessari per l'operatore.

Ogniquale volta si apporti una modifica nel prodotto, nel processo o in una qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, dello stoccaggio e della distribuzione, gli operatori del settore dei mangimi devono sottoporre a revisione la loro procedura e apportano i necessari cambiamenti.

Anche di tale revisione deve essere presente evidenza documentata.

Gli operatori del settore dei mangimi devono fornire all'autorità competente prove della messa in atto di procedure basate sui principi HACCP e assicurare che la documentazione in cui si descrivono le procedure sviluppate sia adeguata e sempre aggiornata. La mancata predisposizione, da parte dell'OSM, della procedura dell'autocontrollo e della prova della sua predisposizione è sanzionabile secondo quanto previsto dall'articolo 5 comma 3 del D.lgs. n. 142/2009.

PUNTO 8 VERBALI DI ISPEZIONE

Al fine di facilitare ed uniformare le attività di controllo su tutto il territorio nazionale, il Servizio Veterinario ASREM deve eseguire le ispezioni presso gli OSM, avvalendosi delle check-list allegata al Piano Nazionale disponibili all'interno del sistema SINVSA.

All'esecuzione di ciascuna ispezione dovrà corrispondere la compilazione della relazione a seguito di controllo ufficiale ai sensi dell'art. 13 del Reg. 625/2017, che deve essere rilasciato in copia all'operatore allegando anche le checklist dell'Allegato n. 4, soprattutto in caso di rilievo di non conformità (gli Allegati dal 4a al 4i per le varie tipologie di operatori e la checklist 4i per l'etichettatura).

Tali check-lists sono messe a disposizione dell'ispettore in automatico dal sistema SINVSA in base alle effettive attività svolte dal singolo OSM e registrate nel sistema. Se compilate in formato cartaceo l'ispettore avrà cura di scegliere la combinazione di checklist utili in base alle attività proprie dell'OSM. Le check-list prevedono l'espressione del giudizio su tre livelli (Si - no - NO) così come previsto dalla normativa.

Azioni in caso di non conformità riscontrate in corso di sopralluogo ispettivo

Nel caso siano riscontrate eventuali carenze strutturali e/o gestionali delle imprese oggetto di controllo ufficiale, l'ASReM riporta sul verbale e comunica al legale rappresentante dell'impresa ed eventualmente (se diversa) per conoscenza all'Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione:

- il tipo di irregolarità accertata;
- le prescrizioni e gli interventi da mettere in atto per la rimozione delle carenze accertate, al fine del ripristino dei requisiti minimi necessari per il mantenimento della prevista autorizzazione;
- il termine massimo per l'esecuzione dei lavori d'adeguamento prescritti;
- le sanzioni comminate.

Tali informazioni devono essere necessariamente anche registrate all'interno del modulo Ispezioni di VETINFO.

Si fa presente che le non conformità che determinano una carenza nell'applicazione delle disposizioni di cui all'allegato IV del Regolamento (CE) n. 999/01 devono essere opportunamente segnalate nella sezione esiti del modulo ispezioni del portale VETINFO spuntando l'apposito box e riportando nelle note in maniera esaustiva le

criticità riscontrate.

Si sottolinea inoltre la necessità che il Servizio Veterinario l'ASReM comunichi all'ente pagatore i rilievi riscontrati che hanno una conseguenza per quanto riguarda l'erogazione dei premi della PAC.

Il Servizio Veterinario ASReM è tenuto a vigilare sulla effettiva messa in atto delle prescrizioni attraverso un successivo sopralluogo. Con la conseguente compilazione della sezione specifica del modulo ispezioni in VETINFO che consente la chiusura dell'ispezione stessa nel sistema.

PUNTO 9. CAMPIONAMENTI

L'assegnazione dei campioni, in linea con il Piano Nazionale, è basata su criteri di rischio considerando i seguenti set di dati:

1. consistenza patrimonio zootecnico rilevato da BDN (al 30/06/2023),
2. non conformità 2021 –2022 - I° semestre 2023.
3. Anagrafe degli OSM- rilevata da SINVSA al 30/09/2023.
4. Produzione regionale mangimi composti (dati ISTAT).

Il valore di rischio per ogni singola Regione/ Provincia Autonoma è stato calcolato come la media della percentuale in peso sul totale nazionale relativa:

- all'anagrafe degli OSM presente su SINVSA,
- al patrimonio zootecnico aggiornato al 30/06/2023 media dei singoli valori della tipologia di allevamento (diversa a seconda del programma di controllo interessato), bovino e bufalino, avicolo, acquacoltura (esclusi i laghetti di pesca sportiva), equini, suini, ovi-caprini, lagomorfi. Per rendere il dato più fedele, è stata ridotta ad 1/3 la percentuale in peso dell'allevamento ovi-caprino rispetto agli altri allevamenti, ciò perché in Italia tale allevamento è prevalentemente brado-semibrado, per cui l'uso di mangimi industriali rispetto all'attività di pascolamento, è decisamente ridotto.
- alle non conformità rilevate (media delle non conformità degli ultimi 2 anni e mezzo).

Le modalità di prelievo dei campioni per il controllo ufficiale dei mangimi sono fissate dal Regolamento (CE) n. 152/2009.

Ad ogni buon fine le "Linee guida per il campionamento ai fini del controllo ufficiale dei mangimi", pubblicate con nota prot. n. 8527 del 16 aprile 2014 dal Ministero della Salute, sono allegate al presente piano (Allegato 8). Si raccomanda di prestare la massima attenzione nei casi in cui sia necessaria la macinazione del campione per l'analisi delle Micotossine e degli OGM.

Nel capitolo relativo alla ricerca degli additivi e delle sostanze farmacologicamente attive, sono indicate alcune classi/famiglie di sostanze, ciascuna delle quali riporta un numero minimo di molecole da ricercare. Pertanto, quando è effettuato un campionamento ufficiale con riferimento ad una classe, resta inteso che l'analisi deve coprire almeno tutte le sostanze riferite alla stessa.

La ricerca contemporanea di più sostanze attive o classi nel medesimo campione, definita anche screening multiresiduo, deve essere valutata esclusivamente dalle Regioni o Province Autonome, sentiti i laboratori dell'I.Z.S. competente per territorio.

Ai fini del campionamento è disponibile il fac-simile di verbale di prelievo campioni (Allegato 1 e Allegato 1a).

Nel presente piano tutti i campionamenti, sia quelli relativi ai programmi di Monitoraggio sia quelli relativi ai programmi di Sorveglianza, devono essere effettuati in modo ufficiale con l'ottenimento di almeno n. 4 campioni finali.

A tal proposito si sottolinea che la nota del Ministero della Salute n. prot. DSVET-4333-P del 03/08/2011 avente per oggetto: "Gestione dei campioni per l'esecuzione dei controlli ufficiali sugli alimenti e mangimi di cui al Regolamento (CE) n. 882/2004" precisa che:

"nel caso in cui sia conferito un campione per il quale l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio non disponga della metodica accreditata, su base continuativa o per circostanze impreviste, tale Istituto può subappaltare tale prova ad un laboratorio in possesso della prova accreditata. In tal caso il campione deve essere trasferito tal quale dal laboratorio ricevente al laboratorio in possesso della prova accreditata. Nel caso di controlli analitici per i quali è prevista una prima analisi di screening seguita da un'analisi di conferma, se il laboratorio non dispone del metodo di conferma accreditato, l'autorità competente dovrà procedere al prelievo di un ulteriore campione finale (pertanto n. 5 CF in totale) al fine di avere un ulteriore CF disponibile per l'inoltro dal suddetto laboratorio ad un altro I.Z.S. in possesso della prova accreditata, al fine del completamento dell'analisi"

Al fine di poter disporre una quota di campioni validi e potenzialmente sfruttabili nello svolgimento di studi e ricerche

utili a fornire dati alle Autorità e Istituzioni Nazionali o Comunitarie nonché all'EFSA, i campioni finali non utilizzati per l'analisi, dei campioni risultati conformi, possono essere direttamente utilizzati a tale scopo dai laboratori di analisi al termine del periodo di conservazione previsto dalla norma. A tal fine nel verbale di prelievo è prevista una specifica liberatoria resa dal responsabile/proprietario della merce oggetto di campionamento. L'utilizzo del campione deve fare salva la privacy degli interessati.

PUNTO 10 STRATEGIE DI CAMPIONAMENTO

L'attività di campionamento è distinta in un'attività di MONITORAGGIO intesa come "screening" del Regolamento (UE) 2017/625. e in un'attività di SORVEGLIANZA intesa come "screening mirato" del Regolamento (UE) 2017/625.

I campionamenti previsti dal Piano sono effettuati in base ai seguenti criteri di campionamento:

1) **CASUALE O NON MIRATO**: sono campionamenti ufficiali, a seconda del tipo di ricerca, programmati nell'ambito del piano di Monitoraggio, atti a valutare la prevalenza e l'evoluzione nel tempo di un determinato fenomeno, in riferimento ad obiettivi o requisiti predefiniti. Non è previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita campionata.

Questo tipo di campioni devono essere ripartiti in modo assolutamente casuale con la metodica che si ritiene più adeguata. A tal fine si propone a titolo di esempio l'Allegato 5 "ripartizione casuale dei campioni".

2) **MIRATO**: sono campionamenti ufficiali in assenza di sospetto, programmati nell'ambito del piano di Sorveglianza tenendo conto di talune caratteristiche dei prodotti o processi che possono rappresentare potenziali rischi per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente e delle precedenti non conformità. Non è previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita campionata.

3) **SU SOSPETTO**: sono campionamenti ufficiali non programmati, ma effettuati sulla base di:

- sospetto di irregolarità, in base a filoni d'indagine, notizie anamnestiche, segnalazione da parte di altri organi di controllo;
- emergenze epidemiologiche;
- emergenze tossicologiche;
- eventi comunque straordinari;

In questi casi può essere previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita campionata, la raccolta di tutte le informazioni utili per circoscrivere l'episodio, la messa in atto di tutte le misure necessarie al rintraccio delle partite positive o sospette e la valutazione delle misure preventive da adottare.

I campionamenti previsti dall'attività extrapiano sono effettuati sulla base di esigenze epidemiologiche o di ricerca, programmati a livello locale, concordati con la Regione, al fine di valutarne la compatibilità con le attività programmate. Tale programmazione deve essere comunicata al Ministero.

Tra le priorità di controllo, individuabili nell'extrapiano, risulta utile potenziare le verifiche sulla presenza di principi farmacologicamente attivi e additivi (coccidiostatici) ciò deriva dalla necessità di acquisire ulteriori elementi di giudizio su questa tematica.

Non è previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita campionata.

Si fa presente che il sequestro amministrativo richiamato nel presente PNAA fa riferimento a quanto disposto dal Reg. (UE) n. 2017/625 art. 138.

L'implementazione dei criteri e le frequenze dei campionamenti stabiliti nei programmi di sorveglianza dalla parte tecnica del PNAA, devono basarsi essenzialmente sulla valutazione dei rischi considerando la tipologia dell'attività svolta dall'operatore del settore dei mangimi.

In particolare, devono essere presi in considerazione i seguenti punti:

- indirizzo produttivo dell'impianto;
- mangimi prodotti/commercializzati/trasportati/utilizzati;
- alimentazione degli animali in relazione alla fase produttiva (allattamento, svezzamento, finissaggio, ecc) e all'orientamento produttivo;
- non conformità pregresse;
- i principi farmacologicamente attivi utilizzati;
- gli additivi utilizzati;
- la qualità del sistema produttivo utilizzato (es. corretta miscelazione);

- la possibilità di contaminazione crociata;
- sistemi di autocontrollo (PRP, GMP, GHP, HACCP etc..);
- Eventuali certificazioni volontarie di conformità a standard intesi alla sicurezza dei mangimi.
- Esportazione dei mangimi verso Paesi Terzi. A tal proposito si segnala l'opportunità di effettuare campioni ufficiali presso questi operatori, che possono essere utili al fine di dimostrare alle autorità dei Paesi terzi l'attività di verifica e controllo ufficiale negli stabilimenti. Si ricorda che gli OSM possono richiedere, a proprie spese, anche campioni ufficiali aggiuntivi, qualora ritenuti utili per tale scopo.

Al fine di razionalizzare e rendere efficiente l'attività di controllo è necessario concordare le modalità operative e programmare l'attività con i laboratori degli Istituti Zooprofilattici competenti per territorio.

PUNTO 11 PROGRAMMA CONOSCITIVO

Al fine di poter disporre di informazioni utili all'osservazione dei fenomeni di contaminazione, da condividere con le altre istituzioni internazionali o per l'eventuale definizione di appropriati limiti normativi in sede nazionale o comunitaria, si introduce un piano di campionamento per esclusivi fini conoscitivi limitato agli analiti non espressamente vietati dalle norme e che sono privi di limiti.

Tale programma conoscitivo sarà attuato mediante il prelievo di campioni (non ufficiali) composti da un singolo Campione Finale opportunamente sigillato e identificato con apposito cartellino e prelevato contestualmente ad un altro campione ufficiale (come CF aggiuntivo estratto dal medesimo campione globale) secondo le indicazioni dei relativi capitoli del presente Piano e delle Linee Guida Campionamento Allegato 8.

Il prelievo nell'ambito di un altro campione ufficiale ne garantisce le rappresentatività della partita e consente la registrazione del prelievo nella medesima scheda (verbale) con archiviazione dell'informazione nel sistema SINVSA che ne gestirà anche gli esiti in maniera separata.

Tali campioni saranno analizzati dai laboratori ufficiali degli II.ZZ.SS.. Non essendo le analisi finalizzate alla verifica della conformità alla normativa non è obbligatorio che le metodiche siano accreditate ai sensi della ISO17025; i metodi di analisi devono, comunque, essere validati prima del loro utilizzo.

Nel contesto di tale attività non è prevista né l'attivazione della controperizia e controversia, né di ogni altra azione conseguente. L'AC è chiamata, laddove necessario, ad una attenta analisi delle cause e in casi particolari a valutare, di concerto con l'operatore, l'opportunità di somministrazione agli animali del mangime interessato a tutela della salute e del benessere degli animali. L'AC è chiamata a prescrivere, laddove ritenuto necessario, le opportune modifiche/integrazioni correttive alle procedure messe in atto dall'operatore.

I campioni raccolti in questo specifico programma sono finalizzati alla ricerca di:

- Radionuclidi,
- Cromo in mangime per broiler
- Ocratossina A nei mangimi per animali da compagnia,
- Nitrati in mangimi completi e nelle materie prime
- Fumonisine, Zearalenone, Deossinivalenolo, Tossine T2 e HT2.

I campioni per tali ricerche dovranno essere raccolti come CF aggiuntivi di altri campioni ufficiali, come meglio specificato nei rispettivi capitoli della parte tecnica del presente piano.

PUNTO 12 OGGETTO DEL CAMPIONAMENTO

Sono oggetto di campionamento:

- gli additivi;
- le premiscele;
- le materie prime per mangimi di origine: animale, vegetale, minerale;
- tutte le tipologie di mangimi composti (completi e complementari);
- i mangimi medicati o con coccidiostatici;
- i prodotti intermedi;
- l'acqua di abbeverata.

Il prelievo di campioni deve essere effettuato lungo tutta la filiera produttiva, incluse le fasi di distribuzione, di trasporto e somministrazione.

PUNTO 13 NUMEROSITÀ CAMPIONARIA

La numerosità campionaria, a livello nazionale, è stata concordata con i CdRN e i LNR come illustrato nella parte tecnica del PNAA 2024-2026. Si precisa che i numeri indicati nelle tabelle del presente piano, utili anche ai fine LEA, si riferiscono a singoli campioni anche se da un campione derivano più determinazioni.

Il Servizio Veterinario Regionale in accordo con il Servizio Veterinario ASReM, sulla base di particolari esigenze locali, da valutarsi caso per caso, sentiti gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali territorialmente competenti, possono implementare la numerosità campionaria. Questa eventuale modifica deve essere motivata e riportata nel Piano Regionale.

PUNTO 14 VERBALE DI PRELEVAMENTO

L' Allegato 1 rappresenta il fac-simile del verbale da utilizzare nel corso dei campionamenti effettuati dal Servizio Veterinario l'ASReM, l'Allegato 1a è quello che deve essere utilizzato dai PCF.

Il verbale di prelievo deve essere compilato in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile e firmato dall'Autorità Competente e dal detentore del mangime.

Si evidenzia che il verbale deve essere redatto in più copie di cui una deve essere consegnata all'interessato, unitamente ad un esemplare del Campione Finale.

Al verbale di prelevamento deve essere obbligatoriamente allegata l'etichetta o il documento commerciale, o loro copia, prevista dal Regolamento (CE) n. 767/2009.

Per poter conferire al campionamento una maggiore forza legale deve essere compilata con scrupolosità la sezione del verbale in cui vengono descritte in modo chiaro e dettagliato le modalità di prelievo del campione utilizzate e i riferimenti normativi.

Al fine di evitare eventuali contestazioni sulla "validità" dei medesimi, il laboratorio di analisi respinge eventuali campioni non conformi, e/o pervenuti con verbali difformi dall' Allegato 1 e Allegato 1 a. Il laboratorio di analisi comunica tale circostanza la AC regionale e locale.

Il verbale di prelevamento deve, inoltre, riportare le informazioni della convocazione per l'operatore al fine di consentirgli di presenziare alle analisi microbiologiche uniche e irripetibili.

PUNTO 15 CAMPIONE IN CONTRADDITTORIO

Al fine di gestire il possibile contenzioso privato che può nascere tra produttori e utilizzatori di mangimi, risulta importante sensibilizzare gli allevatori e i produttori di mangimi circa la possibilità di poter effettuare il prelievo in contraddittorio.

Al momento dello scarico dei mangimi in allevamento, trasportati sfusi su carri silos formati da una o più celle ermeticamente chiuse e sigillate, il vettore ed il destinatario, ove quest'ultimo ne faccia richiesta, provvederanno al prelevamento in contraddittorio di quattro campioni per ogni mangime così consegnato, apponendo a ciascuno di essi sigilli di entrambe le parti, e facendo specifica menzione dell'avvenuto campionamento nel succitato documento di trasporto. Uno dei quattro campioni deve essere ritirato dal vettore e gli altri conservati dal ricevitore della merce.

Si sottolinea che, se pur utili a fini di contestazioni private e di possibile ausilio nelle indagini epidemiologiche, i campioni in contraddittorio non possono essere utilizzati per analisi ufficiali nel contesto del controllo ufficiale. Infatti sebbene la Legge 281/63 ne consenta l'utilizzo, norme successive di rango superiore, non prevedendo tale possibilità in quanto tali campioni non sono né prelevati né sigillati da personale dell'AC autorizzato, non sono prelevati secondo quanto disposto dalle relative norme pertinenti, e potrebbero non essere conservati in condizioni appropriate. Tali "condizioni" compromettono la validità giuridica e tecnica dei campioni ufficiali.

PUNTO 16 CONFERIMENTO DEI CAMPIONI

La Regione per il tramite dell'ASReM, nell'ambito della programmazione del Piano, concorda con l'IZSAM il numero e la frequenza dei campioni da conferire, allo scopo sia di agevolarne l'attività, che di distribuirli uniformemente nell'arco dell'anno.

PUNTO 17 ANALISI

Le analisi sono effettuate dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali territorialmente competenti in conformità a quanto previsto del Regolamento (UE) n. 2017/625.

Per l'effettuazione delle analisi di cui al presente Piano Nazionale i Laboratori Ufficiali devono garantire l'emissione del rapporto di prova al massimo entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione del campione all'I.Z.S. territorialmente competente.

A tal fine gli II.ZZ.SS. devono provvedere quanto più possibile al contenimento dei "tempi morti" (ad es: accettazione, trasferimento ad altro laboratorio, preparazione dei campioni, refertazione, ecc...) attraverso uno studio approfondito ed eventuale adeguamento delle proprie procedure interne.

Per la ricerca di Diossine e PCB si sottolinea che i laboratori incaricati di eseguire le analisi devono garantire l'emissione del rapporto di prova entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del campione.

L'espressione dei risultati nel referto analitico deve essere riportato con la stessa unità di misura e con lo stesso numero di cifre decimali previste dalla normativa per la sostanza oggetto di ricerca, in modo da garantire la valutazione di conformità rispetto ai limiti massimi previsti dalla legislazione (ad esempio la presenza di aflatossina B1 in materie prime per mangimi dovrà essere espressa in mg/kg con solo 2 cifre decimali dopo la virgola, mentre la stessa sostanza rilevata in mangimi composti per bovini da latte, dovrà essere espressa in mg/kg con solo tre cifre decimali).

Si ricorda ai laboratori il contenuto della nota del Ministero della Salute prot. DGSAF 17658 del 25 luglio 2017, in merito all'espressione del risultato per le ricerche di additivi oligoelementi che non rispettano le tolleranze di etichettatura previste dall'allegato IV del Reg. (CE) 767/09.

Allo scopo di rendere più efficiente l'attività di controllo ufficiale si deve tenere presente che il limite all'esecuzione delle prove analitiche è dato dalla presenza dei metodi accreditati presso gli IIZZSS, a tal fine le AA.SS.LL. o i PCF possono fare riferimento all'elenco delle prove disponibili presso il sito web di ACCREDIA.

Si evidenzia che qualora nessun laboratorio degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali disponga della prova accreditata per l'analita specifico, il laboratorio nazionale di riferimento (LNR), su richiesta di uno dei laboratori nazionali, provvederà al trasferimento dei metodi di analisi validati; in situazioni particolari e/o non prevedibili (e sempre nel caso in cui nessuno dei laboratori nazionali disponga della prova specifica accreditata), anche uno dei laboratori nazionali ufficiali della rete, può provvedere al trasferimento dei metodi di analisi validati.

Nel caso sia necessario l'effettuazione urgente di analisi (come in caso di Allerta o emergenze analoghe) per le quali non sono disponibili prove accreditate presso nessun laboratorio della rete IZS, i LNR o CdRN, competenti per la specifica materia, dovranno adoperarsi al fine di individuare un laboratorio esterno alla rete, anche privato o situato in un altro Paese Membro, che disponga della prova accreditata utile al fine di eseguire l'analisi necessaria.

Nell'ambito delle attività analitiche si ritiene necessario evidenziare l'importante ruolo ascrivibile ai laboratori nazionali di riferimento (LNR), come previsto dall'art. 100 del Regolamento (UE) n. 2017/625 soprattutto al fine dell'armonizzazione dei metodi analitici.

Inoltre, gli II.ZZ.SS., mettono in atto e gestiscono le opportune modalità al fine di favorire l'implementazione tempestiva del sistema SINVSA con i risultati analitici sui campioni prelevati nel contesto del PNAA.

Qualora siano già esistenti piattaforme informative per la raccolta dei dati presso gli LNR o CdRN, sarà cura degli stessi in collaborazione con l'IZS Abruzzo e Molise/CNS, definire le modalità di comunicazione e di flusso dei dati tra i diversi sistemi informativi e il SINVSA.

I Laboratori Nazionali di Riferimento provvederanno inoltre all'elaborazione dei dati nazionali per il settore di competenza, anche al fine di soddisfare i vari debiti informativi nei confronti degli organismi terzi interessati (ad es.: OIE, EFSA, Commissione Europea) e collaborare al meglio, nei loro ambiti di competenza, con i Laboratori Comunitari di Riferimento così come previsto dall'art. 100 del Regolamento (UE) n. 2017/625.

PUNTO 18 CONTROPERIZIA E CONTROVERSIA

Al fine di rendere sempre possibile il diritto alla controperizia e alla controversia, così come stabilito dal Regolamento (UE) n. 2017/625, e dagli art. 7 e 8 del Dlgs 2/02/2021 n. 27 s. m. e i., l'AC deve organizzare il campionamento tenendo in considerazione tale aspetto, consentendo sempre su richiesta, la possibilità di riesaminare le registrazioni inerenti le attività condotte dal momento del campionamento sino alla emissione del rapporto di prova relativo alla singola analisi prova o diagnosi; ciò al fine di valutare l'affidabilità del risultato e, in caso di dubbio, poter richiedere una ulteriore valutazione attivando l'istituto della controversia documentale ed, eventualmente, di quella analitica

In particolare, inoltre, nel prelevare il campione l'AC, rende disponibili tutti i CF dovuti, compresi quelli destinati all'operatore (ed eventualmente al produttore se diverso) per consentire allo stesso l'esame di parte presso un laboratorio accreditato di sua fiducia (controperizia) e quella per consentirgli l'espletamento dell'eventuale fase relativa alla controversia presso l'Istituto Superiore di Sanità. (cfr. Linee Guida Campionamento Allegato 8).

L'operatore presso il quale è effettuato il campionamento riceverà dall'AC anche il CF destinato al produttore, ne garantirà la corretta conservazione e informerà tempestivamente il produttore.

Il laboratorio ufficiale comunica tempestivamente all'Autorità Competente l'esito delle analisi.

La valutazione del risultato delle analisi, prove, diagnosi e la comunicazione dell'esito analitico sfavorevole spetta all'Autorità Competente che deve comunicare il più tempestivamente possibile l'esito favorevole o sfavorevole oltre che all'operatore anche al laboratorio ufficiale che ha eseguito l'analisi iniziale. L'AC, se necessario al fine di esprimere il giudizio di conformità o non conformità sulle merci o gli animali oggetto del campionamento, chiede il supporto tecnico scientifico del laboratorio ufficiale che ha eseguito le analisi il quale fornisce riscontro, per iscritto, nel più breve tempo possibile. In caso di esito sfavorevole, l'AC intraprende ogni azione necessaria al fine di determinare l'origine e l'entità della non conformità analitica e stabilire le responsabilità dell'operatore e, nel documento con cui trasmette all'operatore l'esito sfavorevole delle analisi, prove o diagnosi, rappresenta in modo chiaro il riferimento normativo e le motivazioni che hanno determinato la decisione (norme dell'unione o nazionali di riferimento).

In caso di esito sfavorevole l'OSM ha diritto, di fare condurre una controperizia a cura di un esperto di parte qualificato, a proprie spese, consistente nell'esame documentale delle registrazioni inerenti le attività condotte dal momento del campionamento sino all'emissione del rapporto di prova (controperizia documentale). Rientra nella controperizia anche l'esecuzione, a proprie spese, delle prove di laboratorio presso un laboratorio accreditato di sua fiducia, sul CF ricevuto al momento del campionamento (controperizia analitica).

L'OSM che volesse procedere ad effettuare la controperizia ne deve fare richiesta all'AC entro massimo 15 (quindici) giorni dalla notifica dell'esito sfavorevole dell'analisi ufficiale da parte dell'AC.

La presentazione dell'istanza di controperizia non esime l'operatore dall'effettuazione di quanto previsto agli articoli 15 e 20 dal regolamento (CE) 178/2002 (valutazione del rischio ed eventuale adozione di misure per la gestione del rischio con relativa informativa all'AC) né l'AC dall'adottare provvedimenti impositivi qualora l'operatore abbia messo in atto azioni non appropriate al rischio rilevato.

A fronte della richiesta di controperizia l'AC informa immediatamente il laboratorio ufficiale che ha effettuato l'analisi al fine di rilasciare i documenti richiesti inerenti alle attività condotte dal momento del campionamento sino all'emissione del rapporto di prova relativo alla singola analisi, nel più breve tempo possibile.

L'AC a cui è stata presentata la richiesta deve mettere a disposizione dell'operatore i documenti richiesti nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo di 30 (trenta) giorni.

Al momento del rilascio della documentazione richiesta, l'AC deve fissare un congruo termine al massimo di 30 (trenta) giorni, entro il quale l'operatore dovrà far pervenire la relazione redatta sulla base degli esiti della controperizia condotta dall'esperto di parte qualificato e formalmente incaricato. L'operatore, laddove ritenga non congruo il termine prescritto, può fare motivata richiesta di proroga all'AC.

Ricevute le risultanze della controperizia, l'AC è tenuta a valutarle entro 30 (trenta) giorni.

Se in sede di esame della controperizia, emergano evidenze oggettive tali da mettere in dubbio la valutazione dell'esito sfavorevole delle analisi, l'AC deve riesaminare l'intero procedimento amministrativo che ha condotto alla valutazione dell'esito analitico sfavorevole e laddove riconosca la fondatezza, in tutto o in parte, delle istanze/motivazioni dell'operatore, procede, in autotutela, all'annullamento d'ufficio della valutazione ai sensi dell'articolo 21-nonies, comma 1, della L. 241/1990 e s.m.i., informandone l'OSM e il laboratorio ufficiale. Nel caso in cui una non conformità che costituisce illecito amministrativo sia stata già contestata all'operatore, l'AC, nella sua veste di agente accertatore, provvede ad informare l'Autorità preposta all'ordinanza ingiunzione sanzionatoria, proponendo l'annullamento in autotutela dell'atto di contestazione dell'illecito stesso.

Laddove, invece la AC non accolga in tutto o in parte le istanze/motivazioni presentate dall'operatore nell'ambito della controperizia comunica l'esito sfavorevole della valutazione della stessa, motivandola adeguatamente nel rispetto ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della L. n.241/1990, all'operatore e contestualmente anche al laboratorio e all'ISS.

L'OSM entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal ricevimento di detta comunicazione di esito sfavorevole può attivare la procedura di controversia, richiedendo alla stessa AC di potere far effettuare, a proprie spese, il riesame della documentazione relativa all'analisi iniziale (la stessa utilizzata nella controperizia) da parte dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) (controversia documentale) che si dovrà esprimere entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, comunicando gli esiti sia all'OSM che all'AC e al Laboratorio di prima analisi. Qualora l'ISS, al fine di emettere la propria valutazione, abbia necessità di chiarimenti ne informa l'AC in qualità di organo precedente; gli eventuali tempi per la formulazione dei riscontri all'ISS saranno gestiti come sospensione dei termini per l'emissione del parere da parte dello stesso Istituto.

Resta inteso invece che, qualora a seguito della controperizia, l'autorità competente e l'OSM condividano le stesse valutazioni in merito alla non conformità, la controversia documentale non verrà richiesta e l'AC è tenuta a procedere, in autotutela, ad un riesame dell'intero procedimento e del relativo provvedimento di esito di non conformità.

Ricevute le risultanze della controversia documentale effettuata dall'ISS, l'OSM con apposita istanza e a proprie spese, entro il termine perentorio di 30 giorni può chiedere allo stesso ISS, un'ulteriore analisi (controversia analitica) utilizzando l'apposito CF che è in custodia presso il laboratorio di prima istanza e che sarà da questo

inoltrato all'ISS (ovvero al laboratorio ufficiale, diverso da quello che ha condotto la prima analisi/prova/diagnosi, individuato dallo stesso ISS), con spese a carico dell'ISS.

L'ISS, entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, notifica all'operatore gli esiti della ripetizione dell'analisi.

Si precisa che gli esiti della controversia documentale e della ripetizione dell'analisi/prova/diagnosi da parte dell'ISS devono essere tenuti in considerazione da parte dell'AC per l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti nei confronti dell'operatore.

Come indicato nelle Linee guida sul campionamento per il controllo ufficiale degli alimenti per gli animali, Allegato n. 8 del presente Piano Nazionale, i CF sono consegnati, sigillati e accompagnati ognuno da copia del verbale come di seguito descritto:

- n. 1 al detentore e sarà utile per la prova di controperizia, (nel caso in cui il detentore sia diverso dal produttore prelevare 1 CF aggiuntivo anche per quest'ultimo)
- n. 3 vengono consegnati all'IZS territorialmente competente:
 - n. 1 verrà sottoposto alle prove di laboratorio,
 - n. 1 verrà conservato per renderlo eventualmente disponibile all'ISS per l'effettuazione delle analisi di controversia,
 - e n. 1 verrà conservato per l'Autorità Giudiziaria.

Al riguardo si chiarisce che i 120 giorni previsti dall'allegato 1 sez. 1, punto 2, del d.lgs. n. 27/2021 per la conservazione del campione dedicato alla controversia presso il laboratorio ufficiale che ha eseguito l'analisi di prima istanza decorrono dall'istanza di controversia documentale avanzata dall'operatore. Ciò significa che il laboratorio ufficiale è tenuto a conservare la suddetta aliquota fino allo scadere dei termini per la presentazione dell'istanza di controversia documentale.

Nel caso di controlli analitici per i quali è prevista una prima analisi di screening seguita da un'analisi di conferma, se il laboratorio non dispone del metodo di conferma accreditato, l'autorità competente dovrà procedere al prelievo di un ulteriore CF disponibile per l'inoltro dal suddetto laboratorio ad un altro I.Z.S. in possesso della prova accreditata, al fine del completamento dell'analisi.

Tale modalità di prelievo non si applica ai campioni prelevati per analisi microbiologiche, così come previsto dall'art 7 comma 2 del Dlgs. n. 27 del 02/02/2021. Pertanto, le analisi per la valutazione della contaminazione da Salmonella spp. sono effettuate con analisi irripetibile su singolo CF garantendo la convocazione delle parti interessate da parte dell'AC, che deve essere indicata nel verbale di prelievo del campione.

Qualora l'esito sia sfavorevole (accertamento di non conformità) le parti interessate possono comunque richiedere la controperizia (come previsto dal comma 5 dell'articolo 7 del D.lgs. 27/2021) ma, per ovvi motivi, questa sarà esclusivamente documentale.

Nel caso in cui l'operatore, a seguito di controperizia, non condivida le valutazioni dell'AC in merito alla non conformità può richiedere all'Istituto Superiore di Sanità il riesame della documentazione relativa all'intero processo (controversia documentale - comma 1 dell'articolo 8 del D.lgs. n. 27/2021), anche in questo caso esclusivamente documentale.

PUNTO 19 PROTOCOLLO OPERATIVO IN CASO DI NON CONFORMITÀ DEI CAMPIONI

Come previsto dal Regolamento (UE) n. 2017/625, la valutazione definitiva di non conformità del campione, le attività di follow up ed i relativi provvedimenti da adottare in caso di accertata non conformità dei campioni analizzati sono effettuati dall'autorità competente che ha eseguito il campionamento, caso per caso a seconda del tipo di irregolarità riscontrata e commisurati all'entità e/o alla gravità dell'episodio accertato.

Si sottolinea che il referto analitico del laboratorio ufficiale esprime una conformità/non conformità del campione analizzato rispetto ai limiti di legge stabiliti per alcune sostanze, microorganismi etc, definibile conformità/non conformità analitica del campione.

Tuttavia, è l'autorità competente che, sulla base del referto del laboratorio e in alcuni casi, degli esiti di ulteriori indagini effettuate presso l'OSM, esprime il giudizio di conformità sul mangime oggetto del campionamento.

In caso di sospetto di rischio grave per la salute pubblica e per la sanità animale o per l'ambiente devono essere immediatamente messe in atto le procedure previste dal sistema di allerta rapido mangimi illustrate nelle "Linee Guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta per mangimi".

I provvedimenti da adottare sui prodotti per le diverse tipologie di non conformità, in linea generale, prevedono che i

prodotti risultati non conformi, devono essere distrutti, o in alternativa, previa autorizzazione dell'Autorità competente, ritirati dal commercio per essere sottoposti a un trattamento in grado di neutralizzarne la nocività (ove possibile) a spese del detentore, o del proprietario. L'Autorità sanitaria, inoltre, previa un'analisi del rischio, può decidere di destinare tali mangimi a specie o categorie animali diverse, per le quali non siano in vigore gli stessi divieti, o ancora destinarli ad usi diversi dall'alimentazione animale.

La Regione trasmette al Ministero, con ogni possibile urgenza, previa acquisizione dal servizio Vet ASReM, le non conformità riscontrate unitamente al verbale di prelievo e al rapporto di prova del laboratorio, utilizzando il facsimile Allegato 3. In alternativa il Servizio Veterinario ASREM può trasmettere, al Ministero della salute, le informazioni relative alle non conformità di cui sopra, attraverso il Sistema informatico VETINFO-SINVA.

La Regione invia al Ministero anche una relazione, previa acquisizione di un formale contributo dal servizio vet ASREM, riportante le azioni intraprese per fronteggiare tale non conformità, nonché le eventuali sanzioni applicate, l'eventuale istanza, da parte degli interessati, di controperizia e controversia e quant'altro possa essere utile per poter definire chiaramente il caso e poter dar seguito a tutte le dovute competenze.

Pertanto, qualora il campione risulti non conforme:

- il laboratorio d'analisi comunica immediatamente l'esito analitico riscontrato attraverso il sistema SINVA.
- Il Servizio Veterinario ASREM dopo aver confermato la non conformità, la comunica immediatamente per iscritto all'OSM, indicando esplicitamente il lotto di produzione del mangime, e adotta i seguenti provvedimenti (oltre ad attivare il sistema IRASFF se del caso):
 - effettua un'ispezione dell'OSM presso il quale è stato eseguito il campionamento risultato non conforme al fine di determinare l'origine e l'entità della non conformità;
 - dispone i trattamenti sulle merci, la modifica delle etichette o le informazioni correttive da fornire ai consumatori;
 - sequestra, se presente, la partita oggetto del campionamento (se il prelievo è effettuato in allevamento deve essere comunque consentito il ciclo di alimentazione degli animali);
 - rintraccia i quantitativi della partita eventualmente già distribuiti,
 - rintraccia e individua gli impianti di distribuzione e di produzione della partita, qualora la partita oggetto del campionamento non sia stata prodotta nell'allevamento o la materia prima provenga da un altro OSM;
 - informa immediatamente la Regione o Provincia Autonoma e l'Azienda Sanitaria Locale competenti per territorio dello stabilimento di produzione del mangime contaminato, se non coincidenti con quelle in cui si trova la partita non conforme;
 - accerta l'eventuale presenza delle sostanze rinvenute nel campione o di altre sostanze la cui detenzione non sia prevista dalla normativa vigente;
 - verifica le procedure messe in atto al fine di prevenire eventuali contaminazioni o altri pericoli durante le fasi di produzione, stoccaggio o trasporto;
 - ove ritenuto necessario, procede al campionamento di altri mangimi o di matrici biologiche, dagli animali che hanno avuto accesso al mangime, secondo le procedure e nei casi previsti dal Piano Nazionale Residui;
 - per gli animali a cui sono stati somministrati i mangimi risultati non conformi e/o i prodotti da essi derivati, prima dell'esito al libero consumo, dovranno essere adottate, ove possibile, misure o controlli sanitari per escludere in ogni caso la presenza di rischi per il consumatore;
 - applica eventuali sanzioni amministrative o penali.

Il Servizio Veterinario ASREM trasmette all'operatore interessato o a un suo rappresentante la notifica scritta della loro decisione concernente l'azione o il provvedimento da adottare e le informazioni su ogni diritto di ricorso contro tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili a tale diritto di ricorso.

Al fine di fornire indicazioni utili nella gestione di particolari non conformità si richiama l'attenzione a quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 178/2002 ed in particolar modo dall'art. 15 "Requisiti di sicurezza dei mangimi",

comma 5, che si riporta di seguito:

“Il fatto che un mangime sia conforme alle specifiche disposizioni ad esso applicabili non impedisce alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati per imporre restrizioni alla sua immissione sul mercato o per disporre il ritiro dal mercato qualora vi siano motivi di sospettare che, nonostante detta conformità, il mangime è a rischio.”

PUNTO 20 DIFFIDA

Come disposto dalla l. 71/2021 le AC che effettuano i controlli ufficiali nei settori di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 27/2021, sono tenute ad applicare l'istituto della diffida in caso di accertamento per la prima volta di una "non conformità", di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 27/2021, che comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e sia valutata come violazione sanabile.

Per violazioni sanabili devono intendersi errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, oppure violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili.

La diffida non può essere attuata quando i prodotti non conformi siano stati già immessi in commercio anche solo parzialmente (cioè sia presente in un punto vendita a cui può accedere il consumatore finale) in quanto la violazione non può più essere considerata sanabile. Al contrario la violazione può essere ancora considerata sanabile quando un prodotto che, seppure immesso sul mercato, è ancora nella disponibilità di un OSM che sia in grado di assicurarne il ritiro o il trattamento ai fini della eliminazione della non conformità rilevata (ad esempio piattaforme di distribuzione).

L'istituto della diffida può essere applicato in caso di mancato rispetto dei requisiti di igiene di cui agli allegati I, II e III del regolamento (CE) 183/05 e in caso di omessa predisposizione delle procedure di autocontrollo.

Per quanto riguarda le violazioni accertate mediante analisi di laboratorio, per quanto precisato sopra, se i prodotti non sono ancora immessi in commercio, e qualora l'irregolarità riscontrata sia effettivamente "sanabile" (in relazione alla categoria di prodotto/denominazione dichiarata) mediante trattamenti/correzioni/pratiche autorizzate, l'AC provvede alla diffida.

La norma prevede che l'istituto della diffida può essere applicato solo quando la violazione sia stata accertata per la prima volta. Ai fini dell'individuazione della "prima volta" occorre fare riferimento ai seguenti criteri:

- a) non si tratta di "prima volta" se le violazioni accertate e le relative norme sanzionatorie richiamate sono identiche fino al maggior livello di dettaglio possibile (art., paragrafo o lettera) a quelle individuate nell'accertamento precedente. Qualora anche una sola delle disposizioni violate risulti diversa, ad esempio in seguito ad aggiornamenti normativi, l'istituto della diffida può essere applicato.
- b) la verifica di accertamenti di identiche violazioni deve riguardare i 5 anni precedenti alla data in cui è stata commessa la violazione accertata;

Si precisa che la violazione degli obblighi di notifica ai fini della registrazione e degli obblighi di riconoscimento ai sensi del regolamento CE 183/2005 compresi quelli ricadenti nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2019/4 concernente i mangimi medicati, è da considerare tra le violazioni non sanabili laddove sia direttamente imputabile all'operatore e pertanto l'istituto della diffida non è applicabile. L'autorità competente potrà valutare caso per caso eventuali evidenze che rendano percorribile l'applicabilità dell'istituto della diffida.

Il termine concedibile al trasgressore per adempiere a quanto previsto nell'atto di diffida è di 30 giorni dalla data di notifica dello stesso. Tale termine è sospensivo dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. n. 689/81 (90 giorni per i soggetti residenti sul territorio nazionale e 360 giorni nel caso di soggetti residenti all'estero) che decorrono dall'accertamento della violazione. Quindi se la notifica della diffida avviene in una data successiva a quella dell'accertamento dell'illecito i soprariportati termini per la notificazione della violazione si sospendono in attesa che decorra quello di 30 giorni per l'ottemperanza alle prescrizioni oggetto di diffida. Qualora alla scadenza dei 30 giorni la diffida non sia stata adempiuta, riprenderà quindi il decorso del (rimanente) termine per procedere alla contestazione dell'illecito ed alla sua notifica ai soggetti responsabili.

L'atto di diffida deve fare riferimento alla scheda/verbale di avvenuto controllo, riportando le violazioni riscontrate e i relativi riferimenti normativi e la valutazione di sanabilità o meno delle stesse, oppure all'atto di diffida deve essere allegata la scheda/verbale di controllo ufficiale che contiene gli stessi elementi.

L'atto di diffida può essere notificato tramite consegna a mano all'operatore o tramite invio a mezzo PEC (notifica di atto di diffida).

Allo scadere del termine di 30 giorni concesso per l'adempimento delle prescrizioni a risoluzione delle violazioni sanabili, l'AC che ha accertato la violazione verifica che il trasgressore abbia adempiuto. Nel caso di mancato adempimento alle prescrizioni, gli agenti accertatori procedendo alla contestazione immediata o alla notifica degli estremi della violazione originariamente accertata entro i termini di cui all'art. 14 della L. n. 689/81.

Si precisa che in caso di mancato adempimento delle prescrizioni della diffida, il D.L. n. 91/2014 esclude la possibilità di applicazione del pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della L. n. 689 del 1981 e la conseguente applicazione dell'ulteriore riduzione del trenta per cento prevista dall'art. 1, comma 4, del Legge "Campolibero".

PUNTO 21 SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per procedimento amministrativo sanzionatorio si intende il procedimento mediante il quale l'autorità amministrativa applica le sanzioni previste da leggi statali e regionali in caso di violazione. L'applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinata dalla legge n. 689 del 24 novembre 1981 e dalla legge regionali in materia.

Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative si articola nelle seguenti fasi:

- Accertamento e contestazione o notifica
- Pagamento in misura ridotta
- Presentazione di scritti difensivi
- Ordinanza di ingiunzione o di archiviazione
- Opposizione
- Riscossione coattiva
- Rateizzazione
- Rimborso in caso di errori di pagamento

Accertamento e contestazione o notifica

Gli organi preposti al controllo sull'osservanza di specifiche disposizioni di legge provvedono ad effettuare l'accertamento di eventuali violazioni mediante redazione di processo verbale di contestazione a carico del trasgressore e dell'eventuale obbligato in solido. Nel caso in cui più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse è soggetta al pagamento della sanzione prevista dalla normativa violata.

Ai sensi dell'art. 14 della L. 689/1981 la violazione deve essere contestata immediatamente, tramite apposito processo verbale, sia al trasgressore che all'obbligato in solido; l'interessato potrà richiedere l'inserimento nel verbale di proprie osservazioni in merito all'infrazione contestata.

Qualora non sia possibile effettuare l'immediata contestazione, la notifica della violazione agli interessati deve avvenire entro il termine di 90 giorni dall'accertamento, pena l'estinzione del procedimento, per coloro che sono residenti nel territorio nazionale, mentre per coloro che sono residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro 360 giorni dal sopralluogo.

Ai sensi dell'art. 138 del codice di procedura civile, nel caso in cui l'interessato si rifiuti di firmare o di ricevere copia dell'atto, lo stesso si intende comunque notificato.

Copia del verbale è notificata al trasgressore e/o al responsabile in solido con le seguenti modalità:

1. consegna immediata di copia del verbale agli interessati, in caso di contestazione immediata;
2. tramite servizio postale;
3. tramite messi comunali;
4. tramite pec.

Pagamento in misura ridotta

Entro 60 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento il trasgressore o l'obbligato in solido deve effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari ad un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981. Nel caso in cui la norma che prevede la sanzione non indichi il minimo edittale, il pagamento in misura ridotta è pari ad un terzo del massimo edittale, come disposto dall'art. 16, primo comma, della L. 689/1981, modificato dall'art. 52 del D. Lgs. 08/07/98 n. 213.

Il pagamento in misura ridotta estingue l'obbligazione e conclude a tutti gli effetti di legge il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa. Nel caso in cui fossero stati presentati scritti difensivi, questi non vengono esaminati in quanto il pagamento ha estinto il procedimento di applicazione della sanzione.

In caso di tardivo pagamento (oltre i 60 giorni vedi sopra) inferiore al semestre si applicano gli interessi di mora

calcolati al tasso legale, a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla notifica. Se il ritardo è superiore al semestre si applicano le sanzioni previste dall'art. 27 della legge 689/1981 (art. 17 bis Dpgr 23/r del 19/05/2008).

Da notare, inoltre, che la L. n.71/2021 è intervenuta modificando la Legge "Campolibero" relativamente al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura "ultraridotta", introducendo le seguenti variazioni al comma 4: "Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, se già consentito il pagamento in misura ridotta, la somma, determinata ai sensi dell'art. 16, primo comma della citata L. n. 689 del 1981, è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.....". Pertanto il pagamento in misura "ultraridotta" di cui al comma 4, dell'art. 1 del D.L. n. 91/2014, è applicabile anche alle violazioni nei settori di cui al d.lgs n. 27/2021. Il pagamento in misura "ultraridotta", trova applicazione solo nel caso in cui il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

Presentazione di scritti difensivi

Entro 30 giorni dal ricevimento del verbale il trasgressore o l'obbligato in solido possono presentare uno scritto difensivo all'autorità amministrativa competente, e/o richiedere di essere ascoltati, ai sensi dell'art. 18 della L.689/1981. La presentazione di uno scritto difensivo ha effetto sospensivo dei termini di pagamento della sanzione.

Qualora l'interessato, pur avendo inoltrato uno scritto difensivo, provveda ad effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 (cfr. Pagamento in misura ridotta) della legge n. 689/1981 "Modifiche al sistema penale", l'autorità amministrativa competente non tiene conto delle motivazioni riportate nello scritto difensivo stesso, in quanto tale pagamento ha effetto liberatorio e conclude in modo definitivo il procedimento sanzionatorio a suo carico.

Lo scritto difensivo deve indicare in modo conciso e chiaro le circostanze del caso, i motivi per i quali si richiede l'archiviazione del processo verbale o l'eventuale riduzione della sanzione amministrativa allegando tutti i documenti che siano ritenuti necessari ai fini di una corretta valutazione dei fatti accaduti, ivi compresa una copia del processo verbale.

Qualora il soggetto si trovi in condizioni economiche disagiate (per "condizioni economiche disagiate" si intendono situazioni economiche e patrimoniali, puntualmente documentate, nelle quali il pagamento della sanzione in un'unica soluzione inciderebbe con gravi ripercussioni sulla vita lavorativa e/o personale del richiedente) potrà richiedere la rateizzazione della sanzione amministrativa, ai sensi degli art. 11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie) e 26 (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria) della legge 689/1981, mediante l'invio di un'autocertificazione dal quale emerga la propria situazione economica.

In alternativa alla presentazione dello scritto difensivo il soggetto interessato può effettuare il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa.

Ordinanza di ingiunzione o di archiviazione

Trascorso il termine di 60 giorni dalla data di notifica del processo verbale e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, l'autorità competente:

- se ritiene fondato l'accertamento determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento insieme con le spese all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;
- se non ritiene fondato l'accertamento emette ordinanza motivata di archiviazione.

Il pagamento della somma ingiunta dovrà essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, specificando nella causale di versamento il numero e la data del processo verbale, il nome del trasgressore.

In caso di pagamento tramite bonifico, è necessario inviare copia della ricevuta per fax, per e mail o per posta.

Decorso detto termine, in caso di mancato pagamento dell'ordinanza ingiunzione, si darà corso all'esecuzione forzata mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali.

In caso di tardivo pagamento inferiore al semestre si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale, a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla notifica.

Se il ritardo è superiore al semestre si applicano le disposizioni previste dall'art. 27 "Esecuzione forzata" della legge n. 689/1981.

Ai sensi dell'art. 27 della Legge 689/81, nel caso in cui sia decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'Autorità che ha emesso l'Ordinanza Ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il «Ruolo» all'esattore per la riscossione in un'unica soluzione; detta modalità di riscossione viene denominata «procedimento di esecuzione forzata»

Opposizione

Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza il trasgressore e/o l'obbligato in solido possono presentare ricorso contro il provvedimento ingiuntivo davanti al giudice unico presso il Tribunale o al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

La ripartizione di competenze fra Tribunale e Giudice di Pace è disciplinata con l'art. 6 "Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione" del decreto legislativo n. 150/2011. In ogni caso l'indicazione dell'autorità a cui presentare ricorso deve essere riportata nell'ordinanza ingiunzione.

Il giudice competente a decidere sull'opposizione può sospendere l'esecuzione della sanzione. In tal caso il ricorrente non è tenuto ad effettuare il pagamento fino alla pronuncia della sentenza. In caso contrario la somma determinata nell'ordinanza viene maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quando la sanzione è divenuta esigibile (dopo trenta giorni dalla data di notifica dell'ordinanza) fino alla data in cui avviene il pagamento.

L'opposizione si propone in carta libera ed il trasgressore può stare in giudizio personalmente, non è quindi necessaria l'assistenza di un legale.

Riscossione coattiva

Il mancato pagamento dell'Ordinanza ingiunzione o di una o più rate comporta automaticamente l'iscrizione della somma dovuta al Ruolo esattoriale, ai sensi dell'art. 27 della L. 689/1981. La somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile, ai sensi dell'art. 27 – ultimo comma della L. 689/1981 (dopo trenta giorni dalla data di notifica dell'ordinanza).

Al titolare di tale debito viene notificata una cartella esattoriale dall'Agente della Riscossione (Agenzia delle entrate-Riscossione) operante nell'ambito della propria residenza.

Nella cartella esattoriale sono indicati il codice del tributo relativo alle sanzioni amministrative (5002), il codice degli interessi (5003) e gli estremi dell'atto esecutivo che ha dato origine all'iscrizione a ruolo.

E' possibile richiedere la rateizzazione della cartella esattoriale direttamente all'agente della riscossione Agenzia delle entrate-Riscossione competente territorialmente.

Rateizzazione

L'interessato, qualora si trovi in condizioni economiche disagiate, ai sensi dell'art. 26 della legge 689/1981 e dell'art. 13 della legge regionale 81/2000, può richiedere il pagamento rateale di una sanzione amministrativa.

Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta obbligatoriamente il versamento in una sola volta dell'importo residuo.

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'importo residuo verrà iscritto al Ruolo esattoriale.

PUNTO 22 RILEVAZIONE DELL'ATTIVITA'

La rendicontazione da parte delle Regioni e Province Autonome dell'attività di campionamento e dell'attività ispettiva e delle rispettive non conformità, è effettuata esclusivamente attraverso il sistema SINVSA, che garantirà, la creazione dei verbali, l'espressione del giudizio di conformità, la rendicontazione e l'archiviazione dei dati.

Il sistema mette a disposizione delle amministrazioni che se ne vorranno avvalere importanti funzionalità per la completa gestione informatizzata dell'intera attività di controllo ufficiale.

Per l'attività di campionamento, il sistema prevede:

- scelta dell'OSM dove effettuare il prelievo del campione direttamente dall'anagrafe SINVSA, o inserimento puntuale per alcune particolari categorie di OSM (ad es. Petschop),
- registrazione del controllo sul sistema ottenendo il verbale di prelievo numerato e precompilato.
- registrazione del risultato analitico direttamente da parte del Laboratorio Ufficiale che accetta il campione.
- avviso automatico tramite e-mail alla AC che ha prelevato il campione della presenza dell'esito,
- possibilità di espressione del giudizio di conformità o meno da parte AC che ha prelevato il campione

nel caso in cui il campione sia giudicato non conforme:

- Invio automatico di un avviso alla Regione e al Ministero.
- l'ACL notifica le azioni intraprese rendendole disponibili alla Regione/PA e poi al Ministero.

Per l'attività ispettiva, il sistema prevede:

- scelta l'OSM dove effettuare la verifica direttamente dall'anagrafe SINVSA,
- registrazione del controllo sul sistema ottenendo il verbale di ispezione numerato e precompilato per la parte anagrafica. Il sistema mette a disposizione le specifiche check-lists necessarie per le attività che quel particolare OSM svolge (ad es. se produce mangimi medicati o se utilizza prodotti in deroga o tratta oli...), consentendo anche la stampa del verbale-checklist sia compilato che eventualmente non compilato.
- possibilità di compilazione del verbale direttamente in campo sia in modalità online che offline con la registrazione degli esiti dell'ispezione.
- registrazione degli esiti e archiviazione delle checklist compilate.

Nel caso in cui vengono rilevate non conformità:

- registrazione delle prescrizioni impartite e dei tempi di adeguamento previsti,
- registrazione delle eventuali sanzioni comminate.
- avviso automatico tramite e-mail alla AC alla fine del tempo di prescrizione al fine di riprogrammare la visita di verifica.
- disponibilità dei dati per la Regione utili la rendicontazione.

Ogni sei mesi la regione valida i dati e li rende disponibili attraverso il sistema SINVSA al Ministero della Salute entro il 31 luglio dell'anno in corso, i dati relativi alla rendicontazione del primo semestre dell'anno in corso (Gennaio-Giugno); ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo quelli relativi alla rendicontazione di tutto l'anno.

Si sottolinea che solo i campioni ufficiali registrati sul sistema SINVSA, accettati dal laboratorio e per i quali è stato emesso un rapporto di analisi possono essere rendicontati al Ministero della Salute, per le finalità del presente Piano.

Per le Regioni e Province Autonome che dispongono di un proprio sistema informatico regionale dove le attività vengono già regolarmente registrate, il CNS (Centro Nazionale Servizi) dell'I.Z.S. Abruzzo e Molise fornirà il supporto per il caricamento dei dati, tramite upload o cooperazione applicativa. Il caricamento riguarderà sia le attività ispettive sia le attività di campionamento che l'invio degli esiti, secondo i tempi e le modalità definite dal presente piano.

La Regione invia con cadenza annuale una relazione sull'applicazione del PRAA, redatta secondo quanto indicato dall'Allegato 10 mettendo in evidenza:

- Il processo di valutazione del rischio adottato e l'identificazione dei fattori di rischio e delle situazioni di allarme che hanno portato alla programmazione dell'attività Regionale, compresa l'attività extrapiano (se presente);
- il tipo e il numero di non conformità riscontrate nell'attività di campionamento e le azioni intraprese (sequestro, distruzione, destino ad altri usi, sanzioni, allerta, ecc. ...);
- il tipo e il numero di non conformità riscontrate nell'attività di vigilanza ispettiva presso gli OSM e azioni intraprese (prescrizioni, sanzioni, tempi di adeguamento, ecc. ...);
- la sintesi dei risultati dei controlli previsti ai sensi del Regolamento 142/2011. per quanto riguarda i fertilizzanti organici e ammendanti diversi dallo stallatico;
- la natura ed il contenuto degli audit effettuati presso le AA.SS.LL. ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del Regolamento (CE) 882/2004;
- la valutazione globale e finale dei risultati;
- le attività di formazione specifica svolta a livello regionale;
- le azioni intraprese a seguito di rilievo di non conformità nei controlli sull'etichettatura, di cui al punto "valutazione dell'etichettatura".

La relazione annuale va inviata al Ministero debitamente datata e protocollata entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo all'anno di riferimento. **Pertanto, il Servizio Veterinario ASReM fornirà alla Regione in tempo utile il formale contributo sull'attuazione delle attività previste dal Piano mettendo in evidenza i punti di cui sopra.**

Il Ministero aggrega i dati nazionali su base annuale e li trasmette alla Commissione Europea con le modalità stabilite dall'articolo 44 del Regolamento (CE) n.625/2017.

I PCF trasmettono al Ministero entro il 31 Luglio dell'anno in corso, i dati relativi alla rendicontazione del primo

semestre dell'anno in corso (Gennaio-Giugno); ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo quelli relativi alla rendicontazione di tutto l'anno. I dati devono essere inviati, con le specifiche schede Excel, mediante posta elettronica al Ministero della Salute, Ufficio 7 Alimentazione Animale unicamente agli indirizzi:

- m.collu@sanita.it
- g.izzi@sanita.it

Il Ministero aggrega tutti i dati nazionali ricevuti su base annuale e li trasmette alla Commissione Europea ai sensi dell'art 113 del Regolamento (UE) n. 2017/625.

PUNTO 23 VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' DA PARTE DEL MINISTERO

Si segnala che il PNAA è uno dei programmi di attività valutati nell'ambito del Tavolo LEA (Livelli Essenziali di Assistenza).

Ai fini della suddetta valutazione si invita a porre attenzione alla corretta e completa applicazione del Piano in quanto alcuni degli obblighi stabiliti dallo stesso potranno essere oggetto di specifici indicatori.

Inoltre, il settore mangimi è oggetto di attività di verifica attraverso lo svolgimento di audit di settore sul territorio ai sensi dell'art. 6 par 1 del Reg (UE) n. 2017/625, effettate dal Ministero.

PUNTO 24 ESITI DEI CONTROLLI UFFICIALI

Gli esiti dei controlli ufficiali svolti annualmente a livello nazionale, ai sensi del PNAA, sono riportati nel rapporto ufficiale consultabile sul sito www.salute.gov.it nell'area Alimenti e Sanità Animale seguendo il percorso negli approfondimenti Temi e professioni → Animali → Sanità Animale → Mangimi → PNAA, al seguente link:

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1545&area=sanitaAnimale&menu=mangimi

Normativa di riferimento nel settore dell'alimentazione animale

1 Disciplina della produzione, del commercio e dell'etichettatura dei mangimi

- Legge 15 febbraio 1963, n. 281 disciplina della produzione e del commercio dei mangimi e successive modifiche ed integrazioni; (G.U.R.I. n. 82 del 26/03/1963) .
- D.lgs. 17 agosto 1999, n. 360 attuazione delle direttive 96/24/CE, 96/25/CE e 98/87/CE, nonché dell'articolo 19 della direttiva 95/69/CE relative alla circolazione di materie prime per mangimi; (G.U.R.I. n.246 del 19/10/1999).
- Regolamento (CE) 178/2002 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (G.U.C.E n. L 31 del 01/02/2002).
- Accordo 28 luglio 2005 n. 2334 fra il Ministro della Salute e i Presidenti delle regioni e Province autonome, Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica volto a favorire l'attuazione del Regolamento (CE) 178/2002 del 28 gennaio 2002 (G.U.R.I. n. 294 del 19/12/2005).
- Regolamento (CE) 183/2005 del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.U.E n. L 35 del 08/02/2005).
- Lettera circolare prot. n. 2920-P del 25/02/2008 del Ministero della Salute recante indicazioni per il riconoscimento degli stabilimenti per l'attività di condizionamento per gli additivi di cui al Regolamento (CE) 1831/2003, ai sensi del Regolamento (CE) 183/2005.
- Atto d'intesa 13 novembre 2008, tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U.R.I. n. 287 del 9/12/2008 supplemento ordinario n. 270).
- Regolamento (CE) n. 767/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il Regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione. (G.U.C.E. n. L 229 del 01/09/2009).

- Intesa tra lo Stato e le Regioni del 23 settembre 2010, Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concernente linee guida per la definizione di una procedura uniforme sul territorio nazionale per l'attribuzione di un numero di identificazione agli operatori del settore mangimi.

(Rep. atti n. 155/CSR). (10A12581) (G.U. n. 250 del 25-10-2010).

- Reg. (UE) 2017/1017 della Commissione del 16 gennaio 2013 concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (G.U.U.E. L n. 29 del 31/01/2013).

- Regolamento (UE) n. 892/2010 della Commissione, dell'8 ottobre 2010, concernente lo status di alcuni prodotti in relazione agli additivi per mangimi cui si applica il Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L 266 del 9.10.2010).

- Raccomandazione della Commissione 2011/25/UE del 14 gennaio 2011 che stabilisce linee guida per la distinzione tra materie prime per mangimi, additivi per mangimi, biocidi e medicinali veterinari. (G.U.U.E. n. L 11 del 15/01/2011).

- D.M. 13 novembre 1985 che reca l'elenco dei prodotti di origine minerale e chimico industriali che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali e successive modifiche (G.U.R.I. n. 293 del 13/12/85).

- D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. Serie Generale n. 101 del 30/04/2008).

- Nota del Ministero della Salute prot. 17460-P del 27/09/2012 Oggetto: Circolare esplicativa in merito all'etichettatura dei mangimi con particolare;

- Nota del Ministero della Salute prot. 18456-P del 11/10/2012 Oggetto: etichettatura dei mangimi (materie prime, mangimi composti) in riferimento agli additivi in essi contenuti;

- Nota del Ministero della Salute prot. 17029-P del 19/09/2012 Oggetto: Regolamento (UE) della Commissione n. 225/2012 del 15 marzo 2012.

- Nota del Ministero della Salute prot. 2290-P del 30 gennaio 2017: Nota esplicativa concernente l'applicazione del Regolamento (UE) 2015/1905 della Commissione del 22 ottobre 2015 - che modifica l'allegato II del Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i test per la diossina di oli, grassi e prodotti da essi derivati.

2 Alimenti dietetici per animali

- Regolamento (CE) n. 767/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il Regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione. (G.U.C.E. n. L 229 del 01/09/2009).

- Regolamento (EU) 2020/354 del 4 Marzo 2020 che stabilisce un elenco degli usi previsti per alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali e abroga la Direttiva 2008/38/EC

- D.lgs. 24 febbraio 1997, n. 45 attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali; (G.U.R.I. n. 54 del 6/03/1997).

3 Disciplina della produzione dei sottoprodotti di origine animale e agroalimentare

- Direttiva 2008/98 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. (G.U.C.E. L 312 del 22/11/2008).

- Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (G.U.C.E. n. L 300 del 14/11/2009),

- Regolamento (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera; (GUUE n. L54 del 26/02/2011).

- Nota esplicativa sull'utilizzo dei sottoprodotti originati dal ciclo produttivo delle industrie agroalimentari destinate alla produzione di mangimi (prot. n. 509-12/01/2009/DGSA-P).
- Nota del Ministero della Salute prot. 20158-P dell'11/11/2010: applicazione Regolamento (CE)n. 183/2005 modalità di gestione di materie prime per mangimi provenienti da stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2005.
- Nota del Ministero della Salute prot. DG SAN 29954-P del 25 luglio 2016: attività di preparazione e vendita al dettaglio di alimenti destinati agli animali da compagnia.
- Nota del Ministero della Salute prot. DGSAF 0019226 del 24 luglio 2023- chiarimento in merito alla possibilità di produrre e immagazzinare prodotti della pesca destinati al petfood in uno stabilimento riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) 853/2004

4 Disciplina della preparazione e del commercio dei medicinali veterinari

- Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE;
- D.lgs. 6 aprile 2006, n. 193 attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari; (G.U.R.I. n. 121 del 26/05/2006).

5 Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi medicati e dei prodotti Intermedi

- Nota ministeriale prot. n. 7333-P-20/04/2010 "chiarimenti in merito al corretto uso dei mangimi complementari medicati"
- Nota prot. n. 309-P 09/01/2013 Oggetto: Applicabilità Circolare 1 del 23 gennaio 1996.
- Nota prot. n.12392 P del 11/05/2015 in merito all'armonizzazione dei livelli di azione analitica per la gestione del carry over nei mangimi;
- Nota prot. n. 24992 P del 01/10/2019 in merito all'armonizzazione dei livelli di azione analitica per la gestione del carry over nei mangimi;
- Regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio;
- D.lgs. 23 novembre 2023, n. 194 Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio, ai sensi dell'articolo 16 della legge 4 agosto 2022, n. 127.

6 Disciplina della preparazione e commercio degli additivi e delle premiscele nell'alimentazione per animali

- Circolare 4 luglio 2002, n. 2/2002 circolare esplicativa del Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433 recante Regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE in materia di additivi nell'alimentazione degli animali; (G.U.R.I. n. 171 del 23/07/2002).
- DM 21/02/2001 Tolleranze ammesse sui tenori degli additivi appartenenti ai gruppi delle vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite e degli oligoelementi dichiarati nelle premiscele nei mangimi composti (GURI n.128 del 05/06/2001).
- Regolamento (CE) n.1831/2003 del 22 settembre 2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale; (G.U.U.E n. L268 del 18/10/2003).
- Registro on-line degli additivi autorizzati per l'utilizzo nei mangimi : <https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/feed-additives/search>

7 Sostanze e prodotti indesiderabili nell'alimentazione animale

- Direttiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
- D.lgs. 10 maggio 2004, n. 149 attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali; (G.U.R.I. n. 139 del 16/06/2004).
- D.M. 15 maggio 2006 determinazione dei limiti di ocratossina A negli alimenti per animali; (G.U.R.I. n. 120 del 25/05/2006).
- Raccomandazione (CE) 704/2004 dell'11 ottobre 2004 Raccomandazione della Commissione sul monitoraggio dei livelli di base di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi; (G.U.U.E. n. L321 del 22/10/2004).
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. n. L 70 del 16/03/2005).
- Raccomandazione della Commissione n. 576 del 17 agosto 2006 sulla presenza di deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A, tossine T-2 e HT-2 e fumonisine in prodotti destinati all'alimentazione degli animali (G.U.U.E. n. L 229 del 23 agosto 2006).
- Regolamento (UE) n. 2023/915 del 25 aprile 2023, relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006".
- Regolamento (UE) n. 2015/786 del 19 maggio 2015 che stabilisce i criteri di accettabilità dei processi di detossificazione applicati ai prodotti destinati all'alimentazione degli animali, come previsto dalla direttiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Gazzetta Ufficiale nr. L 125 del 21.05.2015.
- Regolamento (EU) 2017/771 del 3 Maggio 2017 che modifica il Regolamento (CE) n. 152/2009 per quanto riguarda i metodi per la determinazione dei livelli di diossine e bifenili policlorurati
- Raccomandazione della Commissione (2011/516/UE) del 23 agosto 2011 sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti.
- Report 2011.004 RIKILT – institute of food safety: Dioxin monitoring in fats and oils for the feed industry.
- Raccomandazione della Commissione (2013/165/UE) del 27 marzo 2013 relativa alla presenza di tossine T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali.
- Raccomandazione della Commissione (UE) 2016/2115 del 1° dicembre 2016 sul monitoraggio della presenza di Delta 9-tetraidrocannabinolo, dei suoi precursori e di altri derivati della cannabis negli alimenti.
- Nota del Ministero della Salute prot. 11120-P del 04 maggio 2016: Regolamento (UE) 2015/786 della Commissione del 19/05/2015 che stabilisce i criteri di accettabilità dei processi di detossificazione applicati ai prodotti destinati all'alimentazione degli animali, come previsto dalla Direttiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- EFSA Opinion del 14 giugno 2018 :Risk for animal and human health related to the presence of dioxins and dioxin-like PCBs in feed and food (doi: 10.2903/j.efsa.2018.5333)

8 Controlli Ufficiali nel settore dell'alimentazione animale

- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. (G.U.U.E. n. L 034 del 11/02/2003).
- Raccomandazione (CE) 925/2005 del 14 dicembre 2005 sul programma coordinato di controlli nel settore dell'alimentazione animale per l'anno 2006 in conformità della direttiva 95/53/CE del Consiglio; (G.U.U.E. n. L 337 del 22/12/2005).
- D.lgs. 17 giugno 2003, n. 223 Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale; (G.U. n. 194 del 22/08/2003).
- D.lgs. 02 febbraio 2021 n. 27 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a) , b) , c) , d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.; (G.U. n. 60 del 11/03/2021).

- D.lgs. 2 febbraio 2021 , n. 32 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (21G00035).
- Decisione della Commissione 2006/677/CE che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (G.U.U.E. n. L 278 del 10/10/2006).
- Raccomandazione 925/05/CE del 14 dicembre 2005 sul programma coordinato di controlli nel settore dell'alimentazione animale per l'anno 2006 in conformità della direttiva 95/53CE; (GUCE n. L 337 del 22/12/2005).
- Nota del Ministero della Salute prot. 8957 del 3 maggio 2013: misure urgenti di indirizzo dei controlli ufficiali sui mangimi.
- Nota del Ministero della Salute prot. 12392 del 11 maggio 2015: misure per la gestione del carry over da farmaci nei mangimi: armonizzazione dei livelli di azione analitica delle metodiche analitiche ufficiali.
- Nota Ministero della Salute prot. n. 2959-02/02/2022-DGISAN-MDS-P Oggetto: tempi per la presentazione della richiesta di controversia.
- Nota Ministero della Salute prot. n. 21355-22/05/2023-DGISAN-MDS-P Oggetto: Controperizia e controversia - articoli 7 e 8 del d.lgs. 21 aprile 2021, n. 27, indicazioni applicative.
- Nota Ministero della Salute prot. n. 17720 del 05/07/2023 Oggetto: Indicazioni per l'applicazione dell'istituto della diffida di cui all'art. 1, comma 3 del D.L. n. 91/2014 (cd "Campolibero"), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 e successive modificazioni, in caso di violazioni della normativa applicabile ai settori di cui al d. lgs. n. 27/2021.

9 Divieti di somministrazione di proteine animali agli animali da allevamento

- Regolamento (CE) n. 999/2001 del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie trasmissibili; (G.U.C.E. n. L 147 del 31/05/2001).
- Decisione 2002/248/CE della Commissione del 27 marzo 2002, che modifica la Decisione del Consiglio 2000/766/CE e la Decisione 2001/9/CE relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e alla somministrazione di proteine animali; (G.U.C.E. n. L 84 del 28/03/2002).
- Regolamento (UE) n. 893/2017 che modifica gli allegati I e IV del Regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio e gli allegati X, XIV e XV del Regolamento (UE) 142/2011 della Commissione per quanto riguarda le disposizioni in materia di proteine animali
- Regolamento (UE) n. 893/2022 che modifica l'allegato VI del Regolamento (CE) n. 152/2009 per quanto riguarda i metodi di analisi ai fini dell'individuazione di costituenti di invertebrati terrestri nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per gli animali e le procedure operative standard del Laboratorio Europeo di Riferimento per le proteine animali nei mangimi (SOP EURL AP) collegate.
- Regolamento (UE) n. 1372/2021 della Commissione che modifica l'allegato IV del Regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il divieto di somministrazione di proteine animali agli animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia
- Nota del Ministero della Salute prot.24308 del 24 settembre 2015: Linee Guida di attuazione del Regolamento (CE) n.999 /2001 come modificato dal Reg. (UE) n. 56/2013, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.
- Nota del Ministero della Salute prot. 6098-P del 10 marzo 2015: Regolamento (CE) 999/2001: esportazione di proteine animali trasformate e di prodotti che le contengono quali fertilizzanti organici e ammendanti ed alimenti per animali da compagnia.
- Nota del Ministero della Salute prot. 1362-P del 20 gennaio 2016: modifica allegato IV del Regolamento 999/2001.
- Nota del Ministero della Salute prot. 4101-P del 18 febbraio 2016: esportazione di farine di carne ed ossa (PAT – proteine animali trasformate) derivate da ruminanti.
- Nota del Ministero della Salute prot. 10459-P del 28 aprile 2016: Esportazione di Pet food.
- Nota del Ministero della Salute prot. 10848-P del 02 maggio 2016: Presenza di DNA di ruminanti in mangimi per acquacoltura.
- Nota del Ministero della Salute prot. n. 11399-P del 5 maggio 2017: allevamento ed uso di insetti per la

produzione di mangimi.

- Nota del Ministero della Salute prot. n. 23344-P del 18 settembre 2023: Allevamento di insetti ed uso di insetti vivi per l'alimentazione di animali da allevamento (pesci, pollame e suini)

10 Materie di cui è vietata la circolazione o l'impiego nei mangimi

- D.M. 7 gennaio 2000 sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE); (G.U. n. 59 del 11/03/2000).
- Regolamento (CE) n. 767/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il Regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione. (G.U.C.E. n. L 229 del 01/09/2009). (Allegato III).
- Report 2012.007 RIKILT – institute of food safety: examination of packaging materials in bakery products. A validated method for detection and quantification.

11 Controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti

- Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti; (G.U.U.E n. L 325 del 12/12/2003).
- Direttiva 2003/99/CE del 17 novembre 2003 sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio; (G.U. n. L 325 del 12/12/2003).
- D.lgs. 4 aprile 2006 n. 191 Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici; (G.U.R.I. n.119 del 25/05/2006)
- Regolamento (CE) n. 2073/2005 del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; (G.U.U.E. n. L 338 del 22/12/2005).

12 Organismi Geneticamente Modificati

- Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (G.U.C.E. L 43 del 14.2.1997).
- Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE;(G.U.U.E. n. L 268 del 18/10/2003).
- Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati; (G.U.U.E. n. L 268 del 18/10/2003).
- D.lgs. 8 luglio 2003 n. 224 attuazione della Direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;(G.U.R.I. n. 194 del 22/08/2003).
- Decisione 2007/157/CE della Commissione, del 7 marzo 2007, che abroga la Decisione 2005/317/CE relativa a provvedimenti d'emergenza in relazione all'organismo geneticamente modificato non autorizzato Bt10 nei prodotti a base di mais; (G.U.U.E. L68 dell'08/03/2007).
- Regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati; (G.U.C.E. n. L 10 del 16/01/2004).
- Regolamento (CE) n. 641/2004 della Commissione recante norme attuative del Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda la domanda di autorizzazione di nuovi alimenti e mangimi geneticamente modificati, la notifica di prodotti preesistenti e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole (pubblicato nella G.U.U.E. 7 aprile 2004, n. L 102).
- Regolamento (CE) N. 1981/2006 della Commissione sulle regole dettagliate per l'attuazione

dell'articolo 32 del Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativamente al laboratorio comunitario di riferimento per gli organismi geneticamente modificati

- Regolamento UE 619/2011 della Commissione che fissa i metodi di campionamento e di analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali riguardo alla presenza di materiale geneticamente modificato per il quale sia in corso una procedura di autorizzazione o la cui autorizzazione sia scaduta.
- Decisione 2010/315/UE che abroga la Decisione 2006/601/CE che reca misure d'emergenza relative all'organismo geneticamente modificato non autorizzato «LL RICE 601» nei prodotti a base di riso e che prevede il campionamento casuale e l'analisi volti ad accertare l'assenza di tale organismo nei prodotti a base di riso.
- Decisione 2011/884/UE della Commissione, del 22 dicembre 2011, recante misure di emergenza relative alla presenza di riso geneticamente modificato non autorizzato nei prodotti a base di riso originari della Cina e che abroga la Decisione 2008/289/CE.
- Regolamento (UE) N. 503/2013 della Commissione del 3 aprile 2013 relativo alle domande di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio e che modifica i Regolamenti (CE) n. 641/2004 e n. 1981/2006.

13 Produzioni Biologiche

- Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari; (G.U.C.E. n. L 198 del 22/07/1991).
- Regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1999, che completa, per le produzioni animali, il Regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari; (G.U.C.E. n. L 222 del 24/08/1999).
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91 (entrerà in applicazione dal 1 gennaio 2009); (G.U.C.E. n. L 189 del 20/07/2007).
- DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2023, n. 148 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

14 Campionamento

- D.M. 20 aprile 1978 modalità di prelievamento dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti per gli animali; (G.U. n. 165 del 15/06/1978).
- Regolamento (CE) n. 401/2006 del 23 febbraio 2006 relativo ai metodi di campionamento e analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari; (G.U.U.E. n. L 70 del 09/03/2006).
- Raccomandazione 2004/787/CE della Commissione, del 4 ottobre 2004, relativa agli orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e di rilevazione degli organismi geneticamente modificati e dei materiali ottenuti da organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti, nel quadro del Regolamento (CE) n. 1830/2003CE 787/2004 del 04/10/2004; (G.U.C.E. n. L 348 del 24/11/2004).
- Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (G.U.C.E. n. L 54 del 26.2.2009)
- Linee Guida per il campionamento degli alimenti per animali – applicazione del Regolamento (CE) n.152/2009 (Allegate al presente Piano).
- Regolamento (UE) n. 619/2011 della Commissione, del 24 giugno 2011, che fissa i metodi di campionamento e di analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali riguardo alla presenza di materiale geneticamente modificato per il quale sia in corso una procedura di autorizzazione o la cui autorizzazione sia scaduta.
- Nota del Ministero della Salute prot. n. 4333 del 3 agosto 2011: “Gestione dei campioni per l'esecuzione dei controlli ufficiali sugli alimenti e mangimi di cui al Regolamento CE n. 882/2004”.

15 Sanzioni

- Legge 3 febbraio 2011, n. 4, Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari. (G.U.R.I. n. 41 del 19/02/2011).
- Legge 15 febbraio 1963, n. 281 disciplina della produzione e del commercio dei mangimi e successive modifiche ed integrazioni; (G.U.R.I. n. 82 del 26/03/1963) .
- D.lgs. 5 aprile 2006 n. 190, che introduce la disciplina sanzionatoria per le violazioni al Regolamento (CE) n. 178/2002. (G.U.R.I. n. 118 del 23/05/2006).
- D.lgs. 21 febbraio 2005, n. 36 Disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CE) n. 1774/2002, e successive modificazioni, relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (G.U.R.I. n. 63 del 17 marzo 2005).
- D.lgs. 21 marzo 2005, n.70 disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) numeri 1829/2003 e 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati; (G.U.R.I. n. 98 del 29/04/2005).
- D.lgs. 3 marzo 1993, n.90, attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità. (G.U.R.I.: n. 78 del 3/04/1993) art.16.
- D.lgs. n. 142 del 12 novembre 2009 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi"(GURI n. 234 del 14/11/2009).
- D.lgs. 10 maggio 2004, n. 149 attuazione delle Direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali; (G.U.R.I. n. 139 del 16/06/2004).
- D.lgs. 6/11/2007 n. 193 attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei Regolamenti comunitari del medesimo settore; (GURI n.261 del 09/11/2007).
- D.lgs. 1 ottobre 2012 n. 186 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera. (12G0206) (GU n.255 del 31-10-2012).
- D.lgs. del 3 febbraio 2017 n.26 Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi.
- Legge del 24 novembre 1981n. 689: Modifiche al sistema penale.

16 Importazione

- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019 relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni Paesi Terzi, e che attua i Regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga i Regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660
- Regolamento di esecuzione (ue) 2019/2129 della Commissione del 25 novembre 2019 che stabilisce norme relative all'applicazione uniforme delle frequenze per i controlli di identità e i
- controlli fisici su alcune partite di animali e merci che entrano nell'Unione.
- Direttiva 98/68/CE della Commissione del 10 settembre 1998 che stabilisce il modello di documento di cui all'articolo 9, /1998) recepita in Italia con Decreto Direttoriale del Ministero delle Finanze del 6 maggio 1999.
- Circolare prot. n. DGVA/III-XI-bis/28667/P del 4 agosto 2006 del Ministero della Salute recante linee direttrici in materia di controlli ufficiali da effettuare sugli alimenti per animali ("mangimi") provenienti da paesi terzi o destinati a paesi terzi.
- Circolare prot. n. DGSA.VII/3298/P del 27 aprile 2007 recante indicazioni circa le importazioni e le esportazioni di additivi, premiscele e mangimi che li contengono non conformi alle norme U.E.
- Regolamento (CE) n. 829/2007 della Commissione, del 28 giugno 2007 (G.U.R.I. n. L 191 del 21/07/2007), che modifica gli allegati I, II, VII, VIII, X e XI del Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'immissione sul mercato di taluni sottoprodotti di origine animale.

- Nota del Ministero della Salute prot. 20638/P del 5 luglio 2004: richiesta di chiarimenti in merito all'importazione di partite destinate ad essere frazionate.
- Nota del Ministero della Salute prot. DGVA-III/20638/P del 05 luglio 2005: richiesta di chiarimenti in merito all'importazione di partite destinate ad essere frazionate.
- Nota del Ministero della Salute prot. 19970 del 30 luglio 2015: aggiornamento delle procedure per le importazioni ed esportazione di mangimi de e verso Paesi Terzi.
- Nota del Ministero della Salute prot. 21908-30/08/2023-DGSAF-MDS-P: linee guida sui controlli ufficiali all'importazione dei prodotti di origine non animale (alimenti e mangimi) e degli oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA)- revisione 3.

PARTE TECNICA APPLICATIVA

CAPITOLO 1

Piano di Controllo dei costituenti di origine animale nei mangimi

Negli ultimi anni il riscontro di contaminazioni da farine animali e da proteine animali trasformate nei mangimi, grazie anche all'intensa attività di controllo, risulta essersi assestato con piccole fluttuazioni su valori molto bassi nell'ordine di poche unità ogni 10.000 controlli rispetto al 3% registrato nel 2001. Tali risultati incoraggianti sono stati ottenuti grazie a un'intensa campagna di Controllo Ufficiale che ha visto il prelievo di un elevato numero di campioni (oltre 71000 nel periodo 2001-2022). Sulla base del trend decrescente della BSE in Italia e dei risultati del Piano dei precedenti anni, si ritiene opportuno apportare alcune modifiche al Piano, senza coinvolgere il suo impianto fondamentale. È stato mantenuto immutato un programma di Monitoraggio epidemiologico, in grado di fornire un quadro della situazione epidemiologica e della sua evoluzione nel tempo, affiancato da un programma di Sorveglianza, volto a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di divieti nell'alimentazione animale, che è stato rimodulato sia nella numerosità dei campioni da prelevare che nella ripartizione, adeguandolo ai risultati dell'andamento del Piano negli anni precedenti.

Per la stesura del programma di controllo, si è tenuto conto:

- della più recente raccomandazione comunitaria disponibile in materia (Raccomandazione 2005/925/CE del 14 dicembre 2005 sul programma coordinato di ispezione nel settore dell'alimentazione animale per l'anno 2006), che identifica i punti critici nei mangimifici e nelle aziende di allevamento;
- del Regolamento (CE) 625/2017 per l'organizzazione dei controlli ufficiali;
- dei risultati dell'attività di controllo svolta in Italia negli anni precedenti;
- delle raccomandazioni contenute nei rapporti redatti dagli ispettori del Health and Food audits and analyses (ex FVO) a seguito delle più recenti ispezioni comunitarie relative alla BSE;

Gli strumenti previsti per l'applicazione del piano di attività di controllo sono i seguenti:

- programma di campionamento statisticamente rappresentativo relativo a prelievi in aziende bovine da latte o linea vacca-vitello ai fini del monitoraggio epidemiologico;
- programma di sorveglianza da applicarsi lungo tutta la filiera;
- Sistema Informativo (SI) per il quale sono specificati: obiettivi, soggetti coinvolti, modulistica, scadenze, flusso dei dati e ricadute. In particolare il SI prevede l'utilizzo dell'applicativo SINVSA per la raccolta dei dati sia in fase di prelievo sia degli esiti analitici. Tramite il sistema SINVSA viene messa a disposizione del BEAR una serie minima di informazioni di rilevanza epidemiologica, analoga a quella raccolta direttamente dagli II.ZZ.SS. negli anni precedenti.

- Il Regolamento (UE) 893/2017 che modifica gli allegati I e IV del Regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio e gli allegati X, XIV e XV del Regolamento (UE) 142/2011 della Commissione per quanto riguarda le disposizioni in materia di proteine animali
- Il Regolamento (UE) 893/2022 che modifica l'allegato VI del Regolamento (CE) n. 152/2009 per quanto riguarda i metodi di analisi ai fini dell'individuazione di costituenti di invertebrati terrestri nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per gli animali e le procedure operative standard del Laboratorio Europeo di Riferimento per le proteine animali nei mangimi (SOP EURL AP) collegate.
- Il Regolamento (UE) 1372/2021 della Commissione che modifica l'allegato IV del Regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il divieto di somministrazione di proteine animali agli animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia.

Un caso particolare è rappresentato dai mangimi o materie prime per pesci: nel caso in cui sia riportata in etichetta la presenza di PAT o di prodotti a base di sangue di vertebrato terrestre, il campione viene direttamente sottoposto all'analisi in PCR per la determinazione del DNA di ruminante, senza eseguire la prova in microscopia ottica.

In acquacoltura permangono i divieti di utilizzo nei mangimi di PAT di ruminante di prodotti a base di sangue di ruminante e di proteine idrolizzate di ruminante, (escluse quelle derivate da zoccoli o pelli), mentre è consentito l'uso di latte e derivati.

La ricerca del DNA di ruminante non è in grado di verificare se l'eventuale positività derivi da un ingrediente consentito (latte e derivati) o da uno vietato.

Pertanto, come previsto dalla SOP (v. 5.1) il test in PCR per la ricerca del DNA di ruminante non deve essere applicato qualora la presenza di latte o derivati sia dichiarata in etichetta.

Ne consegue che i mangimi per pesci che dichiarino in etichetta la contemporanea presenza di PAT di vertebrato terrestre e di latte o derivati non vengono sottoposto né all'analisi in microscopia ottica, né all'esame per la determinazione del DNA di ruminante e devono essere esclusi dal campionamento, a meno che non si sospetti una qualche irregolarità, che deve essere segnalata sul verbale.

L'uso di PAT di insetto per animali da allevamento è normato dall'allegato IV del Reg. (CE) 999/01 che ne ammette l'uso, oltre che per gli animali da pelliccia, per il pollame, i suini e i pesci di acquacoltura, nonché dall'allegato X capo II sez. I del Reg. (UE) 142/2011 che definisce quali specie di insetto possono essere utilizzate per la produzione di tali PAT.

L'uso di PAT di insetto per l'alimentazione degli animali da compagnia, animali da pelliccia ed altri animali non allevati per la produzione di alimenti è ammesso dalla norma comunitaria perché a tali specie non si applica il feedban di cui al Reg. (CE) 999/2001.

L'Italia ne ha normato l'utilizzo con la circolare 11399 del 5 maggio 2017 e la circolare 23344 del 18 settembre 2023.

L'uso di PAT di suino nell'alimentazione dei polli e di PAT di pollo nell'alimentazione dei suini è normato dal Regolamento (UE) n. 1372/2021 della Commissione che modifica l'allegato IV del Regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il divieto di somministrazione di proteine animali agli animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia.

Gli insetti vivi autorizzati nell'alimentazione degli animali da reddito non ruminanti (pollame, suini e pesci), con la Nota Ministeriale DGSAF del 15/09/2023 non sono soggetti al Reg. (CE) 1069/2009, in quanto non sono sottoprodotti di origine animale, anche se permane comunque il divieto di somministrazione ai ruminanti.

Dal punto di vista normativo, gli insetti vivi sono materie prime per mangimi, inseriti nella voce 9.16.1 del Catalogo EU delle materie prime per mangimi (reg. (UE) 68/2013, s.m.i), pertanto gli insetti vivi destinati alla mangimistica sono soggetti a tutta la normativa applicabile che definisce requisiti igienico-sanitari, di etichettatura e immissione in commercio per le materie prime per mangimi. Dal punto di vista normativo anche i substrati, essendo mangimi per gli insetti, che di fatto sono quindi animali da allevamento, devono rispettare tutti i requisiti igienico-sanitari, di etichettatura e di immissione sul mercato applicabili a tali prodotti. Infatti i produttori di insetti vivi ad uso mangimistico sono soggetti al rispetto dei requisiti di igiene e alle altre condizioni previste per gli operatori primari del settore dei mangimi riportati nel reg. (CE) 183/2005 e devono pertanto essere registrati ai sensi dell'articolo 9 del regolamento per le attività di cui all'art.5.1 dello stesso

Per maggior chiarezza si riporta la tabella seguente, tratta da EURL-AP Standard Operating Procedure (SOP) Operational protocol for the combination of light microscopy and PCR (V 5.1), che riporta graficamente i divieti e le autorizzazioni dei costituenti di origine animale nei mangimi nelle diverse specie.

	Ruminanti	Non Ruminanti Erbivori (cavalli, conigli, ecc)	Suini e Avicoli	Pesci di allevamento	Pet e Animali Da pelliccia
PAT di ruminante (inclusa farina di sangue di ruminante)	V	V	V	V	A
Prodotti a base di sangue di ruminante	V	V	V	V	A
Prodotti a base di sangue di non ruminante	V	A	A	A	A
PAT di avicoli e di suino (incluse farina di sangue di avicoli e di suino)	V	V	A*	A	A
PAT di non ruminanti diversi da avicoli e suini	V	V	V	A	A
Farina di sangue di non ruminanti diversi da avicoli e suini	V	V	V	A	A
PAT di insetti	V	V	A	A	A
Farina di pesce	V**	A	A	A	A
Collagene e gelatina di ruminante	V	A	A	A	A
Collagene e gelatina di non ruminante	A	A	A	A	A
Proteine idrolizzate di ruminanti diverse da quelle da pelli e cuoio	V	V	V	V	A
Proteine idrolizzate di ruminanti derivate da pelli e cuoio	A	A	A	A	A
Proteine idrolizzate di non ruminanti	A	A	A	A	A
Fosfato dicalcico e tricalcico di origine animale	V	A	A	A	A
Uova e ovoprodotti, latte e derivati, colostro e derivati	A	A	A	A	A
Proteine animali diverse da quelle menzionate	V	A	A	A	A

V: vietato

A: autorizzato

*il riciclo intraspecie è vietato

**la farina di pesce è ammessa per ruminanti non svezzati

L'ASReM per ogni stabilimento di produzione insistente sul territorio:

- verifica l'effettiva presenza, presso lo stabilimento di produzione, di materie prime che possano causare una positività, ed il loro eventuale inserimento nella formula mangimistica, e di materie prime "a rischio" per possibile contaminazione da DNA di ruminante, farina di sangue e PAT di non ruminanti) con conseguente prelievo di campioni ufficiali;
- valuta attentamente il manuale di autocontrollo dell'OSM per verificare se sono state prese tutte le misure per gestire il pericolo di presenza di costituenti di origine animale non ammessi, considerando anche che nello

stesso manuale devono essere esplicitate le verifiche effettuate sulle materie prime e sul prodotto finito.

Se l'indagine mette in evidenza una contaminazione delle materie prime per la presenza di DNA di ruminante, o un'evidente carenza nelle misure di controllo di tale pericolo, il lotto dev'essere considerato non conforme e **ritirato dal mercato**.

Tale mangime dev'essere destinato alla distruzione o ad usi diversi dall'alimentazione animale o ad alimentare specie per cui non sussistano tali divieti, compatibilmente con le esigenze nutrizionali della specie in questione.

In caso di non conformità, sarà l'ASReM a decidere, per lo stabilimento di produzione, considerati gli esiti dell'indagine, se applicare il regime sanzionatorio previsto dalla legge 281/63 e s.m.i. oppure, in caso di un'evidente carenza nelle misure di controllo, quello previsto dal D.Lvo 142/2009, art.5, paragrafo 2.

L'eventuale presenza di latte nella composizione di mangimi per pesci non consente di collegare direttamente la presenza di DNA di ruminante a quella di PAT vietate.

Pertanto, si suggerisce di spostare parte del campionamento sulle materie prime, es. PAT avicole o emoglobina suina, valutando su queste matrici la maggiore significatività del controllo.

Per affrontare il problema in modo più efficace i campionamenti riguardanti il settore acquacoltura sono da suddividere in campionamenti da effettuarsi in filiera e campionamenti da effettuarsi in impianto di acquacoltura. Inoltre nei prelievi in filiera si raccomanda di privilegiare il prelievo di materie prime di origine animale (PAT di avicoli e suini, farina di sangue, farina di pesce, emoglobina suina, emoderivati) in mangimificio.

Si ricorda inoltre di evitare il prelievo di campioni dalla mangiatoia in aziende di ruminanti in quanto sarebbe difficile l'interpretazione di una eventuale positività alla PCR.

PROGRAMMA DI MONITORAGGIO

Il programma di Monitoraggio, come negli anni precedenti, è ristretto alle aziende zootecniche da latte o della linea vacca vitello poiché esse rappresentano il segmento della filiera in cui si concentra il rischio maggiore per la diffusione della malattia.

I risultati del controllo su queste strutture, a valle della filiera, possono servire per l'identificazione tempestiva di situazioni di allarme sanitario e per ottenere stime di rischio valide in ambito nazionale

Ripartizione dei campioni

la ripartizione si basa sulla consistenza degli allevamenti bovini e bufalini con orientamento produttivo latte o misto presente al 30/06/2023, fonte dei dati: BDN).

Il numero di campioni individuato per la Regione Molise è pari a **2**, come riportato nel prospetto sottostante e assegnati alla competente U.O.C IAPZ del dipartimento di prevenzione A.S.Re.M. giusta tabella 1 allegata al presente documento.

Prospetto 1-1 ripartizione dei campioni Monitoraggio Regione Molise

Molise	2
---------------	----------

Campionamento

Per garantire il conseguimento degli obiettivi del monitoraggio è essenziale che siano rispettati i seguenti criteri:

- scelta formalmente casuale delle aziende da campionare (sulla base di un'estrazione formalmente casuale operata sui sistemi informativi regionali);
- rappresentatività su base geografica, garantita mediante una ripartizione del numero di campioni tra le diverse ASL (campione stratificato per ASL);
- all'interno delle ASL: restrizione dei controlli assegnati dal presente piano, esclusivamente agli allevamenti di bovine o bufale da latte o che praticano la "linea vacca-vitello";
- ripartizione omogenea dei campioni da prelevare nel periodo di validità del piano che deve concludersi entro il 31 dicembre;

Si ribadisce che la casualità della scelta delle aziende da campionare all'interno di ciascuna ASL è fondamentale per

garantire la rappresentatività statistica del campione.

Composizione del campione

Il campione è di tipo ufficiale e deve essere composto da almeno quattro CF di circa 500 grammi ciascuna.

Programma di SORVEGLIANZA

Prospetto ripartizione campioni

Il numero di campioni individuato per la Regione Molise è pari a **19 come riportati nel sottostante prospetto:**

Regione	N. campioni az. Bovine e bufaline	N. campioni aziende ovicaprini	N. campioni az di pollame	N. campioni az. di suini	N. campioni Filiera	N. campioni Az. Acquacoltura	Filiera acquacoltura	Totale
Molise	2	2	11	1	3	5		24

e assegnati alla competente U.O.C del dipartimento di prevenzione A.S.Re.M. come riportato nelle Tabelle 2-3-4-5 allegate al presente documento.

La U.O.C. del dipartimento di prevenzione A.S.Re.M., al fine di rendere maggiormente efficace il programma di controllo avrà cura di campionare oltre ai mangimi finiti anche le materie prime.

In aziende zootecniche (di ruminanti bovini e bufalini, ovicaprini e di non ruminanti avicoli suini e acquacoltura)

deve essere data precedenza alle aziende:

- bovine di dimensioni superiori ai 100 capi (sono le aziende in cui si è concentrato il rischio di BSE);
- in cui i ruminanti sono allevati insieme a suini o avicoli, condizione che aumenta il rischio di contaminazioni crociate;
- aziende di acquacoltura che utilizzano mangimi contenenti proteine animali trasformate (PAT) oggetto di deroga ai sensi del Reg. (CE) n. 999/01 s.m.i.;
- che acquistano mangimi sfusi;
- che utilizzano mangimi ad alto tenore proteico;
- che utilizzano fertilizzanti organici contenenti proteine animali trasformate.

In particolare, qualora un'azienda agricola in cui si allevano animali produttori di alimenti, utilizzi fertilizzanti organici contenenti proteine animali trasformate o farine di carne, il servizio veterinario ASReM deve considerare tale evenienza come fattore di elevato rischio per la programmazione dei controlli ufficiali, tenendo in debita considerazione l'eventuale uso fraudolento di tali prodotti nell'alimentazione animale.

Negli altri segmenti della filiera produttiva

Sulla base delle attuali conoscenze epidemiologiche relative alla diffusione della BSE, delle esperienze di controllo pregresse e dei risultati analitici ottenuti si elencano di seguito le caratteristiche strutturali o produttive che dovranno essere utilizzate per definire le priorità delle attività di sorveglianza.

Stabilimenti di produzione di mangimi:

- impianti la cui produzione consiste, in larga misura, nella produzione di mangimi composti;
- impianti a linea unica ma che producono sia mangimi per ruminanti, sia mangimi per non ruminanti, particolarmente quando sussistano elementi indicanti parziale inefficacia dell'effettiva separazione dei processi produttivi;
- tipologie produttive maggiormente suscettibili di contaminazione (ad es. produzione di mangimi composti per non ruminanti e per l'acquacoltura contenenti proteine animali trasformate (PAT) oggetto di deroga ai sensi del Reg. (CE) n. 999/01 s.m.i.) nonché materie prime impiegate nel processo produttivo come ad esempio grassi animali, PAT in deroga o altri concentrati proteici;
- Impianti (ad es. rendering) che producono materie prime di origine animale per la produzione di mangimi per acquacoltura (ad es. emoglobina suina, PAT di volatili e di suini, farina di sangue);

- elevati volumi di importazione di mangimi o materie prime ad elevato contenuto proteico;
- potenziale inefficacia dei sistemi di autocontrollo aziendali riferita in particolare al controllo delle contaminazioni crociate (es. assenza di un laboratorio interno o di fiducia) ed alla corretta miscelazione degli ingredienti; la contaminazione crociata potrebbe rappresentare un problema anche nelle fasi di stoccaggio e di trasporto dei prodotti finiti;
- pregresse non conformità o irregolarità legate al mancato rispetto delle norme di profilassi della BSE.

Intermediari e depositi:

- presenza di grandi quantità di mangimi sfusi;
- provenienza estera dei mangimi composti distribuiti;
- stoccaggio/distribuzione di mangimi ad alto contenuto proteico.

Mezzi di trasporto:

- impiegati anche per il trasporto di proteine animali trasformate e mangimi;
- la cui non conformità sia già stata accertata in precedenza o si sospetti una non conformità.

Miscelatori fissi e mobili:

- miscelatori che producono mangimi per ruminanti e non ruminanti e mangimi ad alto contenuto proteico;
- miscelatori che servono numerose aziende agricole, tra cui aziende che allevano ruminanti;
- miscelatori la cui non conformità sia stata accertata in precedenza o si sospetti una non conformità.

I Servizio veterinario ASREM deve inoltre tener conto di fattori particolari legati allo stato ed al grado di manutenzione ed efficienza delle attrezzature utilizzate.

CAPITOLO 2.

Piano di Controllo degli Additivi e delle Sostanze Farmacologicamente Attive

Il piano di controllo degli additivi e delle sostanze farmacologicamente attive nei mangimi per gli anni 2024 – 2026 comprende un'attività di monitoraggio di alcuni additivi nutrizionali e un'attività di sorveglianza mirata alla determinazione dei coccidiostatici autorizzati come additivi per mangimi e delle sostanze farmacologicamente attive ammesse e non, nei mangimi e nell'acqua di abbeverata per animali produttori di alimenti.

Nel presente piano triennale è stata inserita per la prima volta la ricerca conoscitiva del cromo nei mangimi per pollame.

PROGRAMMA CONOSCITIVO

CROMO

Al momento non risultano additivi per mangimi autorizzati contenenti cromo; tuttavia, l'Opinion EFSA 2021 "Safety and efficacy of a feed additive consisting of chromium propionate (KemTRACE™ Chromium)" ne sancisce l'efficacia come additivo zootecnico nei polli alla dose di 0.4 mg/kg. Pertanto, è verosimile che nel prossimo futuro il cromo possa essere autorizzato per tale scopo.

Stante l'assenza di limiti previsti da norme specifiche, al fine di poter comunque raccogliere informazioni ufficiali per valutare la presenza naturale di cromo nei mangimi e l'esposizione a tale elemento del pollame tale ricerca è inclusa nell'ambito del piano conoscitivo.

I campioni raccolti in questo specifico programma sono prelevati in singolo campione finale (CF) aggiuntivo nel contesto dei prelievi per la ricerca di Rame compilando la specifica sezione della scheda SINVSA (verbale di prelievo) che consentirà la gestione separata delle informazioni anche in fase di rendicontazione.

Nel contesto di tale attività non è prevista né l'attivazione della controperizia e controversia, né di ogni altra azione conseguente. Al riscontro di eventuali livelli di contaminazione, l'AC è chiamata, laddove necessario, ad una attenta analisi delle cause e in casi particolari a valutare, di concerto con l'operatore, l'opportunità di somministrazione agli animali del mangime interessato a tutela della salute e del benessere degli stessi. L'AC è chiamata a prescrivere, laddove ritenuto necessario, le opportune modifiche/integrazioni correttive alle procedure messe in atto dall'operatore.

Ripartizione dei campioni

Al fine di valutare l'esposizione al cromo ambientale, in questa prima fase si ritiene opportuno concentrare il campionamento sui mangimi per pollame da ingrasso e per pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione.

La ripartizione per la regione Molise è riportata nella tabella sottostante ed è stata fatta in base al numero dei capi avicoli presenti in allevamenti di capacità superiore ai 250 capi (dati BDN al 30/06/2023).

Campionamento

Devono essere prelevate le seguenti categorie di mangime:

- Mangimi per pollame da carne (broiler, tacchini, altro pollame da carne),
- Mangimi per pollame giovane allevato per la produzione di uova o per la riproduzione.

Luoghi in cui effettuare il prelievo del campione:

- Mangimifici che producono mangimi per pollame
- Allevamenti di broiler, tacchini da carne, altro pollame da carne,
- Allevamenti di pollame giovane allevato per la produzione di uova o per la riproduzione.

Composizione del campione

Il campione è composto da 1 CF di almeno 500 grammi.

Programma di MONITORAGGIO degli additivi nutrizionali, composti di oligoelementi

Come nei Piani precedenti, viene attuato un Piano di monitoraggio sugli additivi nutrizionali con la focalizzazione dei campionamenti su categorie di produzione e su matrici specifiche in modo da avere un approccio dei campionamenti stratificato su criteri di rischio. La numerosità campionaria è modulata in modo da garantire l'identificazione tempestiva di situazioni di allarme sanitario e per ottenere stime di rischio valide in ambito nazionale.

Tabella ripartizione campioni di Monitoraggio e Conoscitivo

Il numero di campioni individuato per la Regione Molise in base al numero dei capi (Fonte BDN al 30/06/2023) è pari a **16 come riportato e ripartito nel sottostante prospetto:**

Regione	Ferro	Manganese	Rame			Selenio	Zinco		Cobalto	Molibdeno	
			Avicoli+cromo	ovicaprini	suini		avicoli	suini			
	vitelli	avicoli				bovini			bovini	ovini	
MOLISE	1	2	2+ 2Cromo	1	1	1	3	2	1	2	16

Il numero di campioni ufficiali sono assegnati alla competente U.O.C. del dipartimento di prevenzione A.S.Re.M. riportato nella **Tabella 6** allegata al presente documento. All'uopo si raccomanda di eseguire la scelta delle aziende o impianti in cui effettuare il campionamento in modo assolutamente casuale (sulla base di un'estrazione formalmente casuale operata nelle anagrafe regionale vedi Allegato n. 5 del PNAA), seguendo le indicazioni riportate per la ripartizione in ambito regionale per ciascuna molecola. Ciò è fondamentale per garantire la rappresentatività statistica del campione

Programma di SORVEGLIANZA,

Il presente programma definisce un piano di controlli sull'utilizzo di **coccidiostatici e di sostanze farmacologicamente attive** nel settore dell'alimentazione zootecnica.

I campionamenti inseriti nel presente programma sono mirati a:

1. accertare la corrispondenza della quantità di sostanze farmacologicamente attive e di additivi dichiarati in etichettatura con quelli riscontrati all'analisi (verifica del titolo), tenuto conto delle tolleranze ammesse dalla normativa vigente;
2. rilevare in allevamento l'utilizzo di sostanze farmacologicamente attive e additivi vietati nei mangimi o nell'acqua di abbeverata per animali da reddito;
3. rilevare in allevamento l'utilizzo di sostanze farmacologicamente attive e additivi non dichiarati o non prescritti e di conseguenza eventuali utilizzi fraudolenti e impropri nei mangimi o nell'acqua di abbeverata;
4. mettere in evidenza fenomeni di contaminazione crociata da sostanze farmacologicamente attive in mangimi

non target e carry over da coccidiostatici/istomonostatici in mangimi per specie non target.

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo dei campionamenti previsti dal presente programma per le 4 diverse finalità:

FINALITÀ 1	LUOGO DI CAMPIONAMENTO	MATRICE DA CAMPIONARE	ANALISI RICHIESTA	NON CONFORMITÀ
Verifica del titolo	Tutti gli OSM (in allevamento NON campionare in mangiatoia o su sacco aperto)	Mangime che riporta in etichettatura la presenza di sostanze farmacologicamente attive e/o coccidiostatici	La/e sostanza/e (coccidiostatico o sostanza farmacologicamente attiva) dichiarata/e in etichettatura (non è prevista la ricerca simultanea delle altre sostanze appartenenti alla stessa classe)	Superamento delle tolleranze previste dal reg.(CE) 767/09 allegato IV per i coccidiostatici Superamento delle tolleranze previste dall'art.14, comma 4 del DM 16/11/93 per i farmaci veterinari Dal 28 gennaio 2022 superamento dei limiti stabiliti per le sostanze in allegato IV del Reg (UE) 4/19
<p>SOSTANZE DA RICERCARE: ANTIBIOTICI POLIPEPTIDICI (Colistina, Zincobacitracina), AVERMECTINE/MIBELMICINE (Ivermectina), COCCIDIOSTATICI NON IONOFORI (Decochinato, Alofuginone, Nicarbazina, Robenidina, Diclazuril), COCCIDIOSTATICI IONOFORI (Lasalocid, Monesin, Narasin, Salinomina, Semduramicina) DIAMINOPYRIMIDINE (Trimetoprim), FANS (Ac.Acetilsalicilico, Paracetamolo), FENICOLI (Florfenicolo, Tiamfenicolo), LINCOSAMIDI (Lincomicina), MACROLIDI (spiramicina, Tilmicosina, Tilosina), PENICILLINE (Ampicillina, Amoxicillina), PLEUROMUTILINE (Tiamulina, Valnemulina), SULFAMIDICI (Sulfadiazina, Sulfadimetossina) TETRACICLINE (Clortetraciclina, Doxiciclina, Ossitetraciclina)</p>				
FINALITÀ 2	LUOGO DI CAMPIONAMENTO	MATRICE DA CAMPIONARE	ANALISI RICHIESTA	NON CONFORMITÀ
Verifica dell'utilizzo di sostanze vietate	Allevamento, (compreso ove necessario il prelievo in mangiatoia) o da sacco aperto.	Mangime o acqua di abbeverata	Sostanza/classe di sostanze vietate ove la sostanza scelta fa parte di una classe/famiglia, richiedere la ricerca di tutta la classe	Presenza analitica
<p>SOSTANZE DA RICERCARE (in mangime o in acqua): Avilamicina, BETA-AGONISTI, CHINOSSALINE, Cloramfenicolo, CORTISONICI, Flavofosfolipol, Metilclorpidolo NITROFURANI, NITROIMIDAZOLI, Virginiamicina</p>				
FINALITÀ 3	LUOGO DI CAMPIONAMENTO	MATRICE DA CAMPIONARE	ANALISI RICHIESTA	NON CONFORMITÀ
Verifica dell'utilizzo non dichiarato o non prescritto	Allevamento, (compreso ove necessario il prelievo in mangiatoia o da sacco aperto).	Mangime o acqua di abbeverata	Sostanze non autorizzate per la specie o categoria/fascia di età. Sostanze farmacologicamente attive non prescritte dal veterinario. Sostanze per le quali siano in corso i tempi di sospensione. Sostanze che possono essere state usate fraudolentemente in base all'analisi dei rischi.	Presenza analitica

Ove il sospetto ricada su sostanza che fa parte di una classe, richiedere la ricerca di tutta la classe

SOSTANZE DA RICERCARE:

MATRICE ACQUA: AMINOGLICOSIDI, ANTIBIOTICI POLIPEPTIDICI, AVERMECTINE/MILBEMICINE, CHINOLONICI, COCCIDIOSTATICI NON IONOFORI, COCCIDIOSTATICI IONOFORI, DIAMINOPIRIDINE (trimetoprim), FANS, FENICOLI, LINCOSAMIDI (lincomicina), MACROLIDI, PENICILLINE, PLEUROMUTILINE, SULFAMIDICI, TETRACICLINE, ACARICIDI (Fluralaner)

MATRICE MANGIME: ANTIBIOTICI POLIPEPTIDICI, AVERMECTINE/MILBEMICINE, CHINOLONICI, COCCIDIOSTATICI NON IONOFORI, COCCIDIOSTATICI IONOFORI, DIAMINOPIRIDINE(trimetoprim), FANS, FENICOLI, LINCOSAMIDI (lincomicina), MACROLIDI, PENICILLINE, PLEUROMUTILINE, SULFAMIDICI, TETRACICLINE, ACARICIDI (Fluralaner)

FINALITÀ 4	LUOGO DI CAMPIONAMENTO	MATRICE DA CAMPIONARE	ANALISI RICHIESTA	NON CONFORMITÀ
Verifica del carry over/contaminazione crociata	4a) mangimifici e allevamenti che producono mangimi medicati/con coccidiostatici 4 b) Altri OSM (in allevamento NON campionare in mangiatoia o da sacco aperto)	Mangimi non target per le sostanze farmacologicamente attive e mangimi destinati a specie non target per i coccidiostatici 4 a) primo lotto prodotto o trasportato dopo mangime medicato/con coccidiostatici 4 b) mangimi non target per specie animali in produzione continua o finissaggio	4 a) Sostanze utilizzate dall'OSM nella produzione precedente al mangime non target o per specie non target (consultare registro delle REV e di produzione) 4 b) Altri OSM: Classi di sostanze che hanno dato NC nel triennio precedente Classi di sostanze utilizzate dal mangimificio produttore (consultare registro REV)	Superamento dei valori stabiliti da: • Allegato Direttiva 2002/32 per gli additivi • D.Lgs 23 novembre 2023, n. 194 per le sostanze farmacologicamente attive

SOSTANZE DA RICERCARE:

ANTIBIOTICI POLIPEPTIDICI (Colistina, Zincobacitracina), AVERMECTINE/ MIBELMICINE(Ivermectina), CHINOLONI (Flumequina, Ac.ossolinico*), COCCIDIOSTATICI NON IONOFORI (Decochinato, Alofuginone, Nicarbazina, Robenidina, Diclazuril), COCCIDIOSTATICI IONOFORI (Lasalocid, Monesin, Narasin, Salinomina, Semduramicina), DIAMINOPIRIMIDINE (Trimetoprim), FANS (Ac.Acetilsalicilico, Paracetamolo), FENICOLI (Florfenicolo, Tiamfenicolo), LINCOSAMIDI (Lincomicina), MACROLIDI (Eritromicina, Spiramicina, Tilmicosina, Tilosina, Tilvalosina), PENICILLINE (Ampicillina, Amoxicillina, Fenossimetilpenicillina/Penicillina V), PLEUROMUTILINE (Tiamulina, Valnemulina,), SULFAMIDICI (Sulfachinossalina*, Sulfadiazina, Sulfadimetossina, Sulfamerazina*, Sulfametazina* (formil) Sulfatiazolo*), TETRACICLINE (Clortetraciclina, Doxyciclina, Ossitettraciclina, Tetraciclina*)

* Solo per mangimi introdotti dall'estero

Ripartizione dei campioni di Sorveglianza

Tenuto conto delle difficoltà riscontrate sul territorio di competenza nel ritrovare le matrici da campionare e del numero di non conformità rilevate negli anni precedenti, la numerosità campionaria per la Regione Molise è stata ridotta.

pertanto Il numero di campioni individuato per la Regione Molise, a seguito delle determinazioni Ministeriali di cui sopra, è pari a **23 come riportato e ripartito nei sottostanti prospetti** assegnati alla competente U.O.C. del dipartimento di prevenzione A.S.Re.M. come da pianificazione riportata nelle **Tablelle 7, 8,9,10,e 11** allegate al

presente documento.

REGIONE	TOTALE	FINALITÀ 1	FINALITÀ 2	FINALITÀ 3	FINALITÀ4	
					4 a) Su OSM produttori di MM	4 b) Altri OSM
Molise	23	4	7	7	1	4

CAPITOLO 3.

PIANO DI CONTROLLO SULLA PRESENZA DI DIOSSINE, PCB DIOSSINA-SIMILI, PCB NON DIOSSINA SIMILI

Con il termine diossine, sono comunemente indicati una serie di composti simili sotto il profilo chimico e strutturale, appartenenti a un gruppo di idrocarburi aromatici alogenati, che comprende 75 congeneri di policlorodibenzo-p-diossine (PCDD) e 135 congeneri di policlorodibenzofurani (PCDF). Tra i 210 congeneri teoricamente possibili, soltanto 17 (con almeno 4 atomi di cloro presenti nelle posizioni 2,3,7,8) sono di particolare interesse per quanto riguarda la tossicità. Tali congeneri mostrano un profilo tossicologico simile e la 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina (2,3,7,8-TCDD) è il composto più tossico, riconosciuto dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) come una sostanza cancerogena per l'uomo.

I PCB sono idrocarburi aromatici clorurati. In funzione del numero di atomi di cloro presenti (da 1 a 10) e dalla loro posizione sui due anelli aromatici, i congeneri dei PCB teoricamente possibili sono 209. Dodici congeneri di PCB mostrano proprietà tossicologiche simili a quelle delle diossine e pertanto sono definiti PCB diossina-simili (DL-PCB), i rimanenti PCB sono denominati PCB non diossina-simili (NDL-PCB) e tra questi, 6 sono chiamati "PCB indicatori" (PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-138, PCB-153 e PCB-180) e costituiscono il 50% della contaminazione alimentare.

Per facilitare la comparazione dei dati analitici e di esposizione, le concentrazioni sono convertite in equivalenti di tossicità (Toxic Equivalents –TEQ). Tale conversione, si effettua moltiplicando i valori analitici dei singoli congeneri analizzati per i corrispondenti fattori di tossicità (TEF) stabiliti dalla World Health Organization nel 2005 e, successivamente, sommandoli fra loro. In questo modo, ad ogni campione, si associa un unico valore in termini di tossicità equivalente.

La natura lipofila e l'elevata resistenza alla degradazione, sia chimica che fisica, rendono tali molecole ubiquitarie e persistenti nell'ambiente originando fenomeni di bioaccumulo e di biomagnificazione, soprattutto negli animali e nei loro prodotti, raggiungendo concentrazioni potenzialmente rilevanti sul piano tossicologico. È noto, infatti, che più del 90% dell'esposizione umana alle diossine e ai PCB deriva dagli alimenti; circa il 90% dell'assunzione per via alimentare è riconducibile ai prodotti di origine animale. Dato che la contaminazione dei prodotti di origine animale è principalmente legata ai mangimi utilizzati per il loro accrescimento, questi ultimi suscitano preoccupazione in quanto fonti potenziali dei contaminanti in esame.

Vie di contaminazione dei mangimi da diossine e PCB

Le diossine derivano principalmente da processi chimici industriali, da processi termici di incenerimento e combustione di tipo stazionario e di tipo diffuso.

Oltre alle contaminazioni riconducibili ai processi di lavorazione, un aspetto critico è rappresentato dall'esposizione di materie prime per mangimi di origine vegetale a fonti di emissione di diossine e PCB. Ad esempio, nei foraggi la contaminazione è in funzione del grado di contaminazione del terreno e dell'esposizione a fonti di inquinamento atmosferico. Tali fonti potrebbero essere rappresentate da impianti industriali i cui cicli di lavorazione possono rilasciare PCDD/F e PCB nell'ambiente (ad es. acciaierie, inceneritori, cementifici, industrie di lavorazione dei metalli, ecc.).

Programma di MONITORAGGIO

L'obiettivo del piano di monitoraggio consiste nella verifica, in generale, della conformità per diverse tipologie di mangimi, al fine di evidenziare specifici fattori di rischio e quindi adottare appositi programmi di sorveglianza di mangimi e/o OSM.

Ripartizione CAMPIONI

Il numero di campioni individuato per la Regione Molise è pari a 9 **come da prospetto sotto riportato** e assegnati secondo la **Tabella 12** allegata al presente documento.

regione	Mangime composto					Materie prime di O.A.			Materie prime di O.V.				altro	totale
	Altri*	Bovini	Avicoli	Pesci	Suini	Farina di pesce	Grassi animali**	Olio di pesce	Cereali	Foraggi	Semi oleosi semi leguminose	Altre materie prime	Mangimi minerali/additivi/premiscelate	
Molise			1	3			1			2	1		1	9

* Coniglio, Equini e petfood. **Compreso latte in polvere e ovo-prodotti.

Programma di **SORVEGLIANZA**

Il controllo della presenza di PCDD/F, DL-PCB e NDL-PCB assume carattere prioritario nei prodotti/sottoprodotti utilizzati come materie prime nella produzione di mangimi, rivolgendo un'attenzione particolare al potenziale pericolo di contaminazione degli stessi durante determinate fasi del processo produttivo.

Ripartizione **CAMPIONI**

Il numero di campioni individuato per la Regione Molise è pari a 4 **come da prospetto sotto riportato** assegnati alla competente U.O.C del dipartimento di prevenzione A.S.Re.M. con la **Tabella 13** allegata al presente documento.

Regione	Olio/Farina di pesce	Oli di origine Vegetali e loro sottoprodotti	Materie prime di origine vegetale	Foraggi	Additivi	Grassi animali	Totale
Molise		1	1	1	1		4

Per i foraggi (fieni, insilati, "unifeed") si raccomanda di effettuare i prelievi in prossimità di potenziali fonti di emissione (acciaierie, inceneritori di rifiuti, cementifici, industrie di lavorazione dei metalli)

CAPITOLO 4.

PIANO DI CONTROLLO DELLA CONTAMINAZIONE DA MICOTOSSINE E TOSSINE VEGETALI

La contaminazione da micotossine nei mangimi richiede una particolare attenzione, dati gli sviluppi legislativi in materia di sostanze contaminanti presenti nell'alimentazione. Attualmente, solo per l'aflatossina B1, la segale cornuta (*Claviceps purpurea*) e l'ocratossina A sono stati fissati limiti massimi di tollerabilità.

La ricerca di tutte le altre micotossine rientra nel programma conoscitivo e pertanto il riscontro di una non conformità non prevede l'attuazione di misure diverse da quelle descritte al paragrafo "Provvedimenti da adottare in caso di non conformità" del presente capitolo né l'irrogazione di sanzioni.

Per quanto invece riguarda il controllo della presenza di T-2 ed HT-2, si precisa che anch'esse rientrano nel programma conoscitivo per stabilire lo stato di contaminazione di queste tossine prevalentemente in avena e frumento.

Infine, tra i mangimi semplici, il mais, le arachidi ed i semi di cotone sono da ritenersi le matrici sulle quali esercitare il maggiore controllo per la presenza di micotossine.

PROGRAMMA CONOSCITIVO

OCRATOSSINA A, ZEARALENONE, DEOSSINIVALENOLO, FUMONISINE (B1 E B2) TOSSINE T2 E HT2

I campioni raccolti in questo specifico programma sono prelevati in un singolo Campione Finale aggiuntivo nel contesto dei prelievi per la ricerca delle altre micotossine (vedi sottostante prospetto) compilando la specifica sezione della scheda SINVSA (verbale di prelievo) che consentirà la gestione separata delle informazioni anche in fase di rendicontazione.

Nel contesto di tale attività non è prevista né l'attivazione della controperizia e controversia, né di ogni altra azione conseguente. Al riscontro di eventuali livelli di contaminazione salvo quanto indicato di seguito, l'AC è chiamata,

laddove necessario, ad una attenta analisi delle cause e in casi particolari a valutare, di concerto con l'operatore, l'opportunità di somministrazione agli animali del mangime interessato a tutela della salute e del benessere degli animali. L'AC è chiamata a prescrivere, laddove ritenuto necessario, le opportune modifiche/integrazioni correttive alle procedure messe in atto dall'operatore.

L'obiettivo del piano conoscitivo è la verifica dello stato di contaminazione da micotossine non normate su materie prime, finalizzata alla evidenziazione di prevalenze riferibili a specifiche produzioni in aree geografiche più a rischio. La valutazione è finalizzata ad ottenere una stima dei livelli di contaminazione su mangimi destinati agli animali da compagnia (cani e gatti) per la ricerca e determinazione Ocratossina A.

Ripartizione dei campioni

Dev'essere garantita la rappresentatività su base geografica, tenendo conto della scelta casuale delle aziende, con particolare riguardo a quelle in cui le matrici da ricercare rappresentano una realtà produttiva altamente significativa in termini quantitativi.

Il criterio da utilizzare è quello di effettuare un campionamento casuale, finalizzato alla valutazione della situazione epidemiologica.

Tali campionamenti vanno effettuati presso:

- aziende produttrici di materie prime e mangimi destinati agli animali da latte;
- aziende agricole e zootecniche;
- distributori e produttori di mangimi per animali da compagnia.

Il numero dei campioni è riportato nel prospetto sottostante.

Campionamento

Devono essere prelevate le seguenti tipologie di matrici:

- mangimi completi;
- (1) materie prime, preferibilmente destinati alle lattifere;
- (2) Avena, grano e mangimi che li contengono;
- (3) mangimi secchi per animali da compagnia (cane e gatto) per la ricerca di

Composizione del campione

Il campione è composto da 1 CF di almeno: 500 grammi.

Programma di MONITORAGGIO

Nel piano di Monitoraggio si dovranno effettuare controlli casuali nelle aziende produttrici di materie prime e mangimi destinati agli animali da latte per monitorare condizioni di allarme derivanti da esposizione degli animali a concentrazioni di micotossine quali aflatossina B1, ocratossina A, zearalenone, deossinivalenolo, Fumonisine (B1 e B2) e tossine T-2 ed HT-2, a livelli tali da costituire fonti di rischio per gli animali stessi e per l'uomo nel caso di trasferimento delle tossine agli alimenti di origine animale.

Relativamente alle TOSSINE VEGETALI viene riportato di seguito un prospetto esplicativo sui limiti massimi previsti dalla normativa che ricordiamo essere la Direttiva 2002/32 e s.m. e i..e

Tossina Vegetale Naturale	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Valore massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%	Fonte normativa
---------------------------	--	--	-----------------

Gossipolo libero	<u>Materie prime per mangimi</u> ad eccezione di: - semi di cotone -panelli di semi di cotone e farina di semi di cotone	20 6000 1200	Direttiva 2002/32 e s.m. e i.
	<u>Mangimi completi,</u> ad eccezione di: - mangimi completi per bovini (eccetto vitelli) - mangimi completi per ovini (eccetto agnelli) e caprini (eccetto capretti) -mangimi completi per pollame (eccetto galline ovaiole) e vitelli - mangimi completi per conigli, agnelli, capretti e suini (eccetto suinetti)	20 500 300 100 60	
Acido cianidrico	<u>Materie prime per mangimi,</u> ad eccezione di: - semi di lino - pannelli di lino - prodotti di manioca e pannelli di mandorle	50 250 350 100	
	<u>Mangimi completi,</u> ad eccezione di: - mangimi completi per polli giovani (<6 settimane)	50 10	
Teobromina	<u>Mangimi completi</u> ad eccezione di: - mangimi completi per suini - mangimi completi per cani, conigli, cavalli e animali da pelliccia	300 200 50	
	<u>Mangimi completi per pollame</u> ad eccezione di: 3 - mangimi completi per galline ovaiole	1000 500	
Essenza volatile di senape	<u>Materie prime per mangimi</u> ad eccezione di: - semi di Camelina e prodotti derivati (2), prodotti derivati della senape (2), senape di colza e prodotti derivati.	100 4000	
	<u>Mangimi completi</u> ad eccezione di: - mangimi completi per bovini (eccetto vitelli), ovini (eccetto agnelli), caprini (eccetto capretti) - mangimi completi per suini (eccetto suinetti) e pollame	150 1000 500	

Ripartizione campioni di monitoraggio e conoscitivo

Il numero di campioni individuato per la Regione Molise è pari a 40 come riportato nel sottostante prospetto:

Regione	Mangimi (1)(2) per animali da reddito + CONOSCITIVO ALTRE MICOTOSSINE	Mangimi secchi per animali da compagnia (3) + CONOSCITIVO OCRATOSSINA A	Totale

Molise	35+ 35ALTRE MIC.	5 + 5-Ocratossina A	40
---------------	------------------	---------------------	----

assegnati alla competente U.O.C- del dipartimento di prevenzione A.S.Re.M. come da **Tabelle 14-15-16** allegata al presente documento.

matrici da prelevare:

- **mangimi completi;**
- **(1) materie prime, preferibilmente destinati alle lattifere;**
- **(2) Avena, grano e mangimi che li contengono;**
- **(3) mangimi secchi per animali da compagnia (cane e gatto) per la ricerca di aflatossine B1.**

Programma di SORVEGLIANZA

Il piano di sorveglianza rappresenta una verifica, lungo tutta la catena agro- alimentare e zootecnica, della conformità ai limiti massimi stabiliti dalle normative cogenti.

Data la diretta correlazione tra clima e contaminazione da micotossine e la diversa natura delle micotossine (tossine da campo e tossine da stoccaggio), i campionamenti dovranno essere effettuati in modo diversificato a seconda della micotossina da ricercare.

Le aflatossine e le ocratossine dovranno quindi essere ricercate nei centri di stoccaggio o negli allevamenti con riserve di mangime o materia prima stoccata.

Ripartizione campioni

Il numero di campioni individuato per la regione Molise è pari a 4 **come riportato nel sottostante prospetto** assegnati alla competente U.O.C del dipartimento di prevenzione A.S.Re.M. giusta **Tabella 17** allegata al presente documento.

Regione	Mangimi /materie prime
MOLISE	4

La selezione delle strutture da campionare dovrà essere eseguita secondo i criteri riportati nel piano nazionale.

CAPITOLO 5.

PIANO DI CONTROLLO DELLA PRESENZA DI CONTAMINANTI INORGANICI, COMPOSTI AZOTATI, PESTICIDI, RESIDUI DI CONFEZIONAMENTO, IMPURITA' BOTANICHE E RADIONUCLIDI

I pericoli potenziali per gli alimenti di origine animale possono derivare dalle varie fasi del processo produttivo o da rischi inerenti alle materie prime o i sottoprodotti inseriti nel ciclo di lavorazione dei mangimi.

Le sostanze chimiche indesiderabili presenti nei materiali utilizzati per la fabbricazione di mangimi possono essere presenti allo stato naturale, per contaminazione, o per utilizzo di materiali che non entrano nel ciclo di produzione vero e proprio ma che sono utilizzati per il processo, contaminando le produzioni finali.

Tra le sostanze che possono contaminare i mangimi sono incluse quelle riportate nella Direttiva 2002/32 sulle sostanze indesiderabili e, ovviamente, altre per le quali l'unico riferimento normativo è quanto riportato all'allegato I del Regolamento n. 767/2009.

Contestualmente è necessario evidenziare che comunque qualunque prodotto utilizzato nell'alimentazione animale deve conformarsi al principio enunciato nella medesima direttiva, ossia "essere di qualità sana, leale e mercantile" (possono contaminare i mangimi i pesticidi, i metalli pesanti ed altri contaminanti ambientali, come le sostanze chimiche utilizzate per la pulitura degli impianti, lubrificanti, oli minerali, ecc.).

PROGRAMMA CONOSCITIVO RADIONUCLIDI

Stante l'assenza di limiti previsti da norme specifiche, al fine di poter comunque continuare a raccogliere informazioni ufficiali sullo stato di contaminazione da radionuclidi. I campioni per questa ricerca sono raccolti nell'ambito del piano conoscitivo

I campioni prelevati in questo specifico programma sono prelevati in un singolo Campione Finale aggiuntivo nel contesto dei prelievi per la ricerca di impurità botaniche e pesticidi organofosforati e piretroidi (vedi riquadro sottostante) compilando la specifica sezione della scheda SINVSA (verbale di prelievo) che consentirà la gestione separata delle informazioni anche in fase di rendicontazione.

Nel contesto di tale attività non è prevista né l'attivazione della controperizia e controversia, né di ogni altra azione

conseguente. Al riscontro di eventuali livelli di contaminazione, salvo quanto indicato di seguito, l'AC è chiamata, laddove necessario, ad un'attenta analisi delle cause e in casi particolari a valutare, di concerto con l'operatore, l'opportunità di somministrazione agli animali del mangime interessato a tutela della salute e del benessere degli animali. L'AC è chiamata a prescrivere, laddove ritenuto necessario, le opportune modifiche/integrazioni correttive alle procedure messe in atto dall'operatore.

Le Indicazioni utilizzate per individuare le categorie di matrici a rischio sono meglio specificate nell'articolato del piano nazionale.

Programma di MONITORAGGIO

Nel presente Piano viene mantenuto lo specifico programma di controllo per la ricerca di:

- materiale di confezionamento
- Impurità botaniche
- Pesticidi di cui al Regolamento (CE) n. 396/2005
- Fluoro
- Teobromina

Ripartizioni dei campioni in Monitoraggio e Conoscitivo

Il numero di campioni individuato per la regione Molise è pari a 5 come riportato nel sottostante prospetto:

Regione	Packaging	Impurità botaniche + piano conoscitivo RADIONUCLIDI	Pesticidi organofosforati e piretroidi + piano conoscitivo RADIONUCLIDI	Fluoro	teobromina	Totale
Molise	1	1+ 1radionuclidi	1+ 1radionuclidi	1	1	5

assegnati alla competente U.O.C del dipartimento di prevenzione A.S.Re.M. come da **Tabella 18** allegata al presente documento.

Programma di SORVEGLIANZA

Per la ricerca di : arsenico, cadmio, melanina, mercurio, nitriti, pesticidi clorurati, piombo, trieptanoato di glicerina (GHT),

ripartizione campioni

Il numero di campioni individuato per la regione Molise è pari a 16 come riportato nel sottostante prospetto

Regione	Arsenico		Cadmio			Melamina	Mercurio		Nitriti + osserivazioni nitriti	Pesticidi Clorurati			Piombo		GT H	Totale
	Suini	Avicoli	Acqua coltura	Ruminanti	Equini	Animali Compagnia	Acqua coltura	Suini	Bovini latte o misto	Acqua coltura	Ovaioli	Bovini da latte	Ovaioli	ruminanti	Prodotti derivati di Cat 1-2-3	
Molise	1	2	1	1	1	1	1		1+ 1nitriti	1	2	1	2	1	0	16

assegnati alla competente U.O.C. del dipartimento di prevenzione A.S.Re.M. giusta **Tabella 18 BIS** allegata al presente documento.

CAPITOLO 6

PIANO DI CONTROLLO DELLA CONTAMINAZIONE MICROBICA DA SALMONELLA SPP.

Il presente programma ha il duplice scopo di consentire la valutazione della contaminazione microbica da *Salmonella* spp. nei mangimi composti per pollame, suini, bovini, ovicaprini, pesci e conigli e nelle materie prime per mangimi di origine vegetale e animale maggiormente utilizzate nell'alimentazione animale.

Programma di **MONITORAGGIO**

La necessità di mettere in atto un campionamento mirato al monitoraggio rientra nell'ambito di un più ampio programma che coinvolge tutti i Paesi dell'Unione Europea in ottemperanza alla Direttiva 2003/99/CE.

Ripartizione campioni

Il numero di campioni individuato per la Regione Molise è pari a **18** vedi prospetto sottostante *[di cui n.8 campioni da prelevare tra le materie prime di origine vegetale, n. 4 campioni da prelevare tra le materie prime di origine animale e n. 6 campioni da prelevare tra i mangimi composti]*,

monitoraggio

Regioni	numero di campioni
MOLISE	18

assegnati alla competente U.O.C. del dipartimento di prevenzione A.S.Re.M. come riportato nella **Tabella 19** allegata al presente documento.

Programma di **SORVEGLIANZA**

Il programma di sorveglianza prevede l'effettuazione di un campionamento basato su criteri di rischio e l'applicazione di misure di controllo in caso di positività, finalizzati a ridurre la prevalenza dei sierotipi rilevanti di *Salmonella* spp. in diverse categorie produttive e, sulla base dei risultati dell'applicazione del PNAA nei precedenti anni. Di conseguenza, sulla base dei criteri di rischio si identificano quali oggetto di campionamento nell'ambito del programma di sorveglianza i mangimi composti destinati a pollame e suini e le materie prime quali i semi di soia e derivati.

Ripartizione campioni

Il numero di campioni individuato per la Regione Molise è pari a **4 come da prospetto** *[di cui n. 1 campione da prelevare nei mangimi contenenti semi di soia e loro derivati, n. 2 campioni da prelevare nei mangimi composti per pollame e n. 1 campione da prelevare nei mangimi composti per suini]*,

SORVEGLIANZA animali produttori di alimenti

Regione	numero di campioni per semi di soia e derivati	numero di campioni mangimi composti per pollame	mangimi composti per tacchini	numero di campioni mangime composti per suini	totale
Molise	2	5	0	1	8

assegnati alla competente U.O.C. del dipartimento di prevenzione A.S.Re.M. come riportato nella **Tabella 20** allegata al presente documento.

Il presente **programma di sorveglianza di controllo** si è reso necessario estenderlo anche **agli animali da compagnia** al fine di garantire la tutela degli stessi, prendendo in considerazione anche la condizione di convivenza con l'uomo, che può causare un aumento del rischio per la salute pubblica derivante da contaminazioni da *Salmonella* spp.

La numerosità campionaria prevista per la Regione Molise è **pari 3 come da prospetto sottostante**.

SORVEGLIANZA animali da compagnia

Regione	numero di campioni per sedi di distribuzione	numero di campioni per sedi di produzione	Totale
Molise	3	0	3

Assegnati alla competente U.O.C. del dipartimento di prevenzione A.S.Re.M. come riportato nella **Tabella 20 BIS** allegata al presente documento.

CAPITOLO 7.

PIANO DI CONTROLLO SULLA PRESENZA DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

La normativa di riferimento in materia di Organismi Geneticamente Modificati (OGM) è rappresentata principalmente dai due Regolamenti (CE) n. 1829/2003 e 1830/2003, in applicazione dal 18 aprile 2004.

Il primo, introducendo nuove regole per i mangimi e per gli alimenti GM, definisce fra l'altro la procedura di autorizzazione per l'immissione in commercio di un OGM destinato all'alimentazione animale o di un mangime che contiene, è costituito o prodotto da OGM, stabilisce i requisiti specifici in materia di etichettatura e fissa le soglie di tolleranza alla presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di OGM.

Il Regolamento (CE) n. 1830/2003 prescrive nuove regole in materia di tracciabilità e stabilisce ulteriori prescrizioni di etichettatura dei mangimi GM, da rispettare in tutte le fasi della loro immissione in commercio.

A partire dal 2004, pertanto, i mangimi GM possono essere immessi sul mercato solo previo rilascio di un'autorizzazione da parte della Commissione Europea, secondo la procedura stabilita dal Regolamento (CE) n. 1829/2003. I mangimi così autorizzati devono rispettare le condizioni e le eventuali restrizioni riportate dell'autorizzazione.

Il Regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce inoltre che tutti i mangimi GM debbano riportare in etichetta la dicitura relativa alla presenza di OGM. Tale obbligo non si applica tuttavia ai mangimi che contengono OGM autorizzati in proporzione non superiore allo 0.9% per mangime o per ciascun mangime di cui sono composti, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile (cifr. Regolamento (CE) n. 1829/2003 articolo 24, comma 2).

Infine i mangimi GM devono rispettare anche le prescrizioni stabilite in materia di tracciabilità. Tali prescrizioni sono state fissate in modo specifico per questo settore dal Regolamento (CE) n. 1830/2003, che definisce la tracciabilità come la capacità di rintracciare OGM e prodotti ottenuti da OGM in tutte le fasi dell'immissione in commercio attraverso la catena di produzione e di distribuzione.

Per garantire la tracciabilità gli operatori che trattano prodotti contenenti, costituiti o ottenuti da OGM hanno l'obbligo di fornire al successivo operatore della filiera, in tutte le fasi di produzione e distribuzione, una specifica informazione in merito.

A tal riguardo occorre fare una distinzione:

- per i prodotti ottenuti da OGM, tale informazione deve contenere indicazione di ciascuna delle materie prime o degli additivi del mangime ottenuti da OGM (cifr. Regolamento (CE) n. 1830/2003, articolo 5 comma 1);
- per i prodotti contenenti OGM o da essi costituiti (cifr. Regolamento (CE) n. 1830/2003, articolo 4 comma 1) deve essere fornita inoltre indicazione degli identificatori unici assegnati a detti OGM in base al Regolamento (CE) n. 65/2004; quest'ultimo regolamento stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di "identificatori unici" da attribuire a ciascuno degli OGM autorizzati nell'Unione Europea.

Tali informazioni devono essere fornite per iscritto e devono essere conservate per un periodo di cinque anni a decorrere dalla transazione effettuata.

Il Regolamento (CE) n. 619/2011 del 24 giugno 2011 definisce i metodi di campionamento e di analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali riguardo alla presenza di materiale geneticamente modificato per il quale sia in corso una procedura di autorizzazione o la cui autorizzazione sia scaduta. Per tali prodotti il provvedimento definisce le procedure di campionamento ed analisi, fissa allo 0,1% il limite minimo di rendimento richiesto (LMRR), cioè la quantità o concentrazione minima dell'analita in un campione che possa essere rilevata e confermata in modo certo da un laboratorio ufficiale, e stabilisce i provvedimenti da prendere in caso di rilevazione di tali prodotti GM.

Il Piano di monitoraggio e sorveglianza sulla presenza di OGM nei mangimi per il triennio 2024-2026 è stato predisposto sulla base del più recente quadro normativo ed autorizzativo nell'Unione Europea e tenendo conto delle risultanze dell'attività svolta nel triennio precedente. In particolare, nel presente piano:

- l'attività di monitoraggio viene mantenuta su tutta la filiera di produzione e distribuzione ed è orientata alla ricerca:
 - o di OGM NON autorizzati nell'UE, nei circuiti convenzionale e biologico,
 - o di OGM autorizzati, esclusivamente nel circuito convenzionale;
- l'attività di sorveglianza resta, invece, mirata ai soli produttori di materie prime e stabilimenti (industriali e per autoconsumo) di produzione degli alimenti zootecnici e mulini, ed alla ricerca:
 - o di OGM NON autorizzati nell'UE, nei circuiti convenzionale e biologico

I riscontri ottenuti dallo scorso triennio hanno tuttavia suggerito l'adozione di alcune migliorie che sono state apportate con il Piano Nazionale a cui si rimanda.

Programma di **MONITORAGGIO**

Il piano di monitoraggio prevede il prelievo di un numero di campioni atto a svelare almeno n. 1 campione positivo per livelli di prevalenza reale superiori ad un valore prefissato annualmente. Tale valore è assimilabile ad una soglia di allarme valida allo stesso modo per tutte le regioni/P.A.,

ripartizione campioni

Il numero di campioni individuato per la Regione Molise è pari a 16 **come da prospetto sottostante**,

MONITORAGGIO

Regione	Circuito convenzionale (ricerca OGM autorizzati e NON autorizzati) + biologico (solo ricerca OGM NON autorizzati)	Totale
Molise	16	16

assegnati alla competente competenti U.O.C. del dipartimento di prevenzione A.S.Re.M. come riportato nella **Tabella 21** allegata al presente documento.

Programma di SORVEGLIANZA

In ambito di sorveglianza della filiera, sulla scorta dei dati relativi agli anni 2021 e 2022, si prevede il prelievo dei campioni esclusivamente presso gli stabilimenti di produzione (compresi molini, essiccatoi e produzioni per autoconsumo).

Tabella ripartizione campioni

Il numero di campioni individuato per la Regione Molise è pari a 1

sorveglianza

Regione.	Circuito convenzionale (ricerca OGM autorizzati e NON autorizzati) + biologico (solo ricerca OGM NON autorizzati)
Molise	1

assegnato alla competente U.O.C. del dipartimento di prevenzione A.S.Re.M. come riportato nella **Tabella 22** allegata al presente documento.

ELENCO ALLEGATI:

TABELLA 1	Piano Campionamento BSE/Monitoraggio nelle aziende bovine da latte
TABELLA 2	Piano Campionamento BSE/Sorveglianza nelle aziende zootecniche di allevamento - Agnone
TABELLA 3	Piano Campionamento BSE/ Sorveglianza nelle aziende zootecniche di allevamento - Isernia
TABELLA 4	Piano Campionamento BSE/Sorveglianza nelle aziende zootecniche di allevamento -

	Campobasso
TABELLA 5	Piano Campionamento BSE/ Sorveglianza nelle aziende zootecniche di allevamento - Termoli
TABELLA 6	Piano Campionamento Additivi e Principi Farmacologicamente Attivi/Monitoraggio (tutti gli ambiti)
TABELLA 7	Piano Campionamento Additivi e Principi Farmacologicamente Attivi/Sorveglianza - Agnone
TABELLA 8	Piano Campionamento Additivi e Principi Farmacologicamente Attivi/Sorveglianza - Isernia
TABELLA 9	Piano Campionamento Additivi e Principi Farmacologicamente Attivi/Sorveglianza - Campobasso
TABELLA 10	Piano Campionamento Additivi e Principi Farmacologicamente Attivi/Sorveglianza - Termoli
TABELLA 11	Piano Campionamento Additivi e Principi Farmacologicamente Attivi/Sorveglianza / Contaminazione crociata- tutti gli ambiti)
TABELLA 12	Piano Campionamento Diossine/DI-PCB e Ndi-PCB/Monitoraggio - . tutti gli ambiti
TABELLA 13	Piano Campionamento Diossine/DI-PCB e Ndi-PCB/Sorveglianza tutti gli ambiti
TABELLA 14	Piano Campionamento Micotossine/Monitoraggio animali da reddito Agnone Isernia
TABELLA 15	Piano Campionamento Micotossine/Monitoraggio animali da reddito - Campobasso - Termoli
TABELLA 16	Piano Campionamento Micotossine/Monitoraggio animali da compagnia
TABELLA 17	Piano Campionamento Micotossine/Sorveglianza animali da reddito tutti gli ambiti
TABELLA 18	Piano Campionamento Contaminanti Inorganici - Composti Azotati, Pesticidi, Residui di Confezionamento, Impurità Botaniche e Radionuclidi/monitoraggio (tutti gli ambiti)
TABELLA 18 Bis	Piano Campionamento Contaminanti Inorganici - Composti Azotati, Pesticidi, Residui di Confezionamento e Impurità Botaniche/sorveglianza (tutti gli ambiti)
TABELLA 19	Piano Campionamento Salmonelle/Monitoraggio (tutti gli ambiti)
TABELLA 20/20 BIS	Piano Campionamento Salmonelle/Sorveglianza (tutti gli ambiti)
TABELLA 21	Piano Campionamento OGM/Monitoraggio (tutti gli ambiti)
TABELLA 22	Piano Campionamento OGM/Sorveglianza - Campobasso

**PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE ANNO 2024
CAPITOLO 1****Piano di Controllo dei costituenti di origine animale nei mangimi/MONITORAGGIO****AZIENDE BOVINE DA LATTE O LINEA VACCA-VITELLO****A.S.Re.M. - sede operativa di Campobasso**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangime	BSE	1	1	aprile

A.S.Re.M. - sede operativa di Isernia

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangime	BSE	1	1	aprile

**PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE ANNO 2024
CAPITOLO 1****Piano di Controllo dei costituenti di origine animale nei mangimi/SORVEGLIANZA****AZIENDE ZOOTECNICHE DI ALLEVAMENTO****A.S.Re.M. - sede operativa di Agnone****AZIENDE OVICAPRINI**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese	campioni	mese
mangime	BSE	2	1	maggio	1	giugno

AZIENDE POLLAME

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangime	BSE	1	1	luglio

PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE ANNO 2024**CAPITOLO 1****Piano di Controllo dei costituenti di origine animale nei mangimi/SORVEGLIANZA****AZIENDE ZOOTECNICHE DI ALLEVAMENTO****A.S.Re.M. - sede operativa di Isernia****AZIENDE BOVINI-BUF**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangime	BSE	1	1	aprile

AZIENDE DI POLLAME

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese	campioni	mese	campioni	mese
mangime	BSE	3	1	giugno	1	luglio	1	agosto

RESTO DELLA FILIERA (AZ. ZOOTECNICHE ESCLUSE)

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangime	BSE	1	1	maggio

ACQUACOLTURA

mangime	BSE	2	1	marzo	1	aprile
---------	-----	---	---	-------	---	--------

PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE ANNO 2024**CAPITOLO 1****Piano di Controllo dei costituenti di origine animale nei mangimi/SORVEGLIANZA****AZIENDE ZOOTECNICHE DI ALLEVAMENTO****A.S.Re.M. - sede operativa di Campobasso****AZIENDE BOVINI-BUF**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangime	BSE	1	1	aprile

AZIENDE DI POLLAME

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese	campioni	mese	campioni	mese	campioni	mese
mangime	BSE	4	1	marzo	1	luglio	1	settembre	1	novembre

RESTO DELLA FILIERA (AZ. ZOOTECNICHE ESCLUSE)

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangime	BSE	1	1	maggio

ACQUACOLTURA

mangime	BSE	2	1	marzo	1	aprile
---------	-----	---	---	-------	---	--------

AZIENDE DI SUINI

mangime	BSE	1	1	aprile
---------	-----	---	---	--------

PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE ANNO 2024**CAPITOLO 1****Piano di Controllo dei costituenti di origine animale nei mangimi/SORVEGLIANZA****AZIENDE ZOOTECNICHE DI ALLEVAMENTO****A.S.Re.M. - sede operativa di Termoli****AZIENDE BOVINI-BUF**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangime	BSE	1	1	giugno

AZIENDE DI POLLAME

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese	campioni	mese	campioni	mese
mangime	BSE	3	1	maggio	1	luglio	1	settembre

RESTO DELLA FILIERA (AZ. ZOOTECNICHE ESCLUSE)

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangime	BSE	1	1	ottobre

ACQUACOLTURA

mangime	BSE	1	1	aprile

PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE ANNO 2024**CAPITOLO 2****PIANO CAMPIONAMENTO ADDITIVI E PRINCIPI FARMACOLOGICAMENTE ATTIVI / MONITORAGGIO + conoscitivo****A.S.Re.M. - sede operativa di Agnone**

MATRICE	SPECIE ANIMALE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese		
mangime	bovini da carne	cobalto	1	1	giugno		
mangime	ovini	molibdeno	2	1	aprile	1	settembre

A.S.Re.M. - sede operativa di Isernia

MATRICE	SPECIE ANIMALE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangime	bovini da carne	selenio	1	1	giugno
mangime completo	broiler	zinco	1	1	marzo
mangime completo	suini	rame	1	1	aprile

A.S.Re.M. - sede operativa di Campobasso

MATRICE	SPECIE ANIMALE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese		
mangime completo	broiler	zinco	2	1	aprile	1	settembre
mangime completo	polli da carne	ame + cromo cv	1 +1	1+1	maggio		
mangime completo	broiler	manganese	2	1	giugno	1	agosto
mangime completo	suini	zinco	1	1	marzo		

A.S.Re.M. - sede operativa di Termoli

MATRICE	SPECIE ANIMALE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangime	vitelli	ferro	1	1	maggio
mangime	ovicapriini	rame	1	1	giugno
mangime completo	broiler	ame + cromo cv	1 +1	1+1	aprile
mangime completo	suini	zinco	1	1	aprile

PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE ANNO 2024
CAPITOLO 2
PIANO CAMPIONAMENTO ADDITIVI E PRINCIPI FARMACOLOGICAMENTE ATTIVI / SORVEGLIANZA

A.S.Re.M. - sede operativa di Agnone

FINALITA'	LUOGO CAMP/MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
1-verifica del titolo	OSM mangime (NON campionare in mangiatoia o su sacco aperto)	ANTIBIOTICI (zincobacitracina)	1	1	aprile
2-verifica dell'utilizzo di sostanze vietate	allevamento / mangime	avilamicina	1	1	marzo
3-verifica dell'utilizzo non dichiarato o non prescritto	allevamento / acq abbeverata	macrolidi	1	1	giugno

PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE ANNO 2024
CAPITOLO 2

PIANO CAMPIONAMENTO ADDITIVI E PRINCIPI FARMACOLOGICAMENTE ATTIVI / SORVEGLIANZA

A.S.Re.M. - sede operativa di Isernia

FINALITA'	LUOGO CAMP/MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese		
1-verifica del titolo	OSM mangime (NON campionare in mangiatoia o su sacco aperto)	COCCIDIOSTATICI (nicarbazina)	1	1	aprile		
2-verifica dell'utilizzo di sostanze vietate	allevamento / mangime	cloranfenicolo	2	1	marzo	1	maggio
3-verifica dell'utilizzo non dich. Fraud	allevamento / acq abbeverata	coccidiostatici non ionofori	2	1	giugno	1	settembre

PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE ANNO 2024
CAPITOLO 2
PIANO CAMPIONAMENTO ADDITIVI E PRINCIPI FARMACOLOGICAMENTE ATTIVI / SORVEGLIANZA

A.S.Re.M. - sede operativa di Campobasso

FINALITA'	LUOGO CAMP/MATRICE	SOSTANZA	campio ni previsti	campi oni	colonna	colonna	colonna	colonna	colonna
1-verifica del titolo	OSM mangime (NON campionare in mangiatoia o su sacco aperto)	SULFAMIDICI (sulfadiazina)	1	1	aprile				
2-verifica dell'utilizzo di sostanze vietate	allevamento / mangime	cloranfenicolo,BETA-AGONISTI, virginiamicina	3	1	marzo	1	maggio	1	settembre
3-verifica dell'utilizzo non dich. Fraud	allevamento / acq abbeverata	coccidiostatici ionofori, chinolonici, antibiotici polip.	3	1	marzo	1	maggio	1	novembre

PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE ANNO 2024
CAPITOLO 2
PIANO CAMPIONAMENTO ADDITIVI E PRINCIPI FARMACOLOGICAMENTE ATTIVI / SORVEGLIANZA

A.S.Re.M. - sede operativa di Termoli

FINALITA'	LUOGO CAMP/MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
1-verifica del titolo	OSM mangime (NON campionare in mangiatoia o su sacco aperto)	COCCIDIOSTATICI (Semduramicina)	1	1	maggio
2-verifica dell'utilizzo di sostanze vietate	allevamento / mangime	BETA-AGONISTI	1	1	aprile
3-verifica dell'utilizzo non dich. Fraud	allevamento / acq abbeverata	coccidiostatici ionof	1	1	luglio

PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE ANNO 2024**CAPITOLO 2****PIANO CAMPIONAMENTO ADDITIVI E PRINCIPI FARMACOLOGICAMENTE ATTIVI / SORVEGLIANZA
CONTAMINAZIONE CROCIATA****A.S.Re.M. - sede operativa di Agnone**

FINALITA'	LUOGO CAMP/MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
4-verifica carry over-cont croc	4 b) Altri OSM / mangime	sulfadiazina	1	1	luglio

A.S.Re.M. - sede operativa di Isernia

FINALITA'	LUOGO CAMP/MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
4-verifica carry over-cont croc	4 b) Altri OSM / mangime	eritromicina	1	1	luglio

A.S.Re.M. - sede operativa di Campobasso

FINALITA'	LUOGO CAMP/MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
4-verifica carry over-cont croc	4a) mangimificio prod mangimi medicati	coccidiostatici	1	1	maggio
4-verifica carry over-cont croc	4 b) Altri OSM/mangime	coccidiostatici	1	1	maggio

A.S.Re.M. - sede operativa di Termoli

FINALITA'	LUOGO CAMP/MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
4-verifica carry over-cont croc	4 b) Altri OSM / mangime	amoxicillina, diclazuril	1	1	giugno

PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE ANNO 2024
CAPITOLO 3
PIANO CAMPIONAMENTO DIOSSINE / DL-PCB E NDL-PCB / MONITORAGGIO

A.S.Re.M. - sede operativa di Isernia

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
Materie prime di O.A. (grassi animali)	dl-PCB e ndl-PCB	1	1	marzo
materie prime O.V. (foraggi)	dl-PCB e ndl-PCB	1	1	giugno
mangime composto	dl-PCB e ndl-PCB	1	1	agosto

A.S.Re.M. - sede operativa di Campobasso

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
materie prime O.V. (foraggi)	dl-PCB e ndl-PCB	1	1	maggio
mangime composto	dl-PCB e ndl-PCB	1	1	settembre
mangime composto	dl-PCB e ndl-PCB	1	1	ottobre

A.S.Re.M. - sede operativa di Termoli

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangime composto	dl-PCB e ndl-PCB	1	1	giugno
materie prime O.V. (Semi oleosi semi leguminose)	dl-PCB e ndl-PCB	1	1	agosto
Altro (Mangimi minerali/additivi/premiscele)	dl-PCB e ndl-PCB	1	1	giugno

PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE ANNO2024
CAPITOLO 3
PIANO CAMPIONAMENTO DIOSSINE / DL-PCB E NDL-PCB / SORVEGLIANZA

A.S.Re.M. - sede operativa di Campobasso

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
Materie prime di origine vegetale	dl-PCB e ndl-PCB	1	1	maggio

A.S.Re.M. - sede operativa di Isernia

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
Additivi	dl-PCB e ndl-PCB	1	1	maggio

A.S.Re.M. - sede operativa di Termoli

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
Oli di origine vegetale e loro sottoprodotti	dl-PCB e ndl-PCB	1	1	maggio

A.S.Re.M. - sede operativa di Agnone

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
foraggi (*)	dl-PCB e ndl-PCB	1	1	settembre

(*) si raccomanda di effettuare il prelievo in prossimità di potenziali fonti di emissione (acciaierie, inceneritori di rifiuti, cementifici, industrie di lavorazione di metalli)

PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE ANNO 2024**CAPITOLO 4****PIANO CAMPIONAMENTO MICOTOSSINE / MONITORAGGIO + CONOSCITIVO****ANIMALI DA REDDITO****A.S.Re.M. - sede operativa di Agnone**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese	campioni	mese
mangime per animali da reddito	aflatossina B 1 + zearalenone	2 + 1	1 +1 zea conoscitivo	marzo	1	maggio
mangime per animali da reddito	ocratossina A + fumonisine	2 +1	1 + 1 fumo-conoscitivo	luglio	1	ottobre
avena - grano e mangimi che li contengono	tossine T-2 e HT-2+deossinivalenolo	1 + 1	1 T2 e TH conoscitivo +1 deossi-conoscitivo	marzo		

A.S.Re.M. - sede operativa di Isernia

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese	campioni	mese
mangime per animali da reddito	aflatossina B 1 + zearalenone	2 + 1	1 +1 zea conoscitivo	aprile	1	giugno
mangime per animali da reddito	ocratossina A + fumonisine	2 +2	1 + 1 fumo-conoscitivo	marzo	1 + 1 fumo-conoscitivo	luglio
avena - grano e mangimi che li contengono	tossine T-2 e HT-2+deossinivalenolo	1 + 1	1 T2 e TH conoscitivo +1 deossi-conoscitivo	marzo		

PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE ANNO 2024**CAPITOLO 4****PIANO CAMPIONAMENTO MICOTOSSINE / MONITORAGGIO + conoscitivo****ANIMALI DA REDDITO****A.S.Re.M. - sede operativa di Campobasso**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese	campioni	mese
mangime per animali da reddito	aflatossina B 1 + zearalenone	2 + 1	1 +1 zea conoscitivo	marzo	1	maggio
mangime per animali da reddito	ocratossina A + fumonisine	2 +1	1 + 1 fumo-conoscitivo	aprile	1	giugno
avena - grano e mangimi che li contengono	tossine T-2 e HT-2+deossinivalenolo	1+1	1 T2 e TH conoscitivo +1 deossi-conoscitivo	maggio		

A.S.Re.M. - sede operativa di Termoli

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese	campioni	mese
mangime per animali da reddito	aflatossina B 1 + zearalenone	2 + 1	1 +1 zea conoscitivo	marzo	1	maggio
avena - grano e mangimi che li contengono	tossine T-2 e HT-2+deossinivalenolo	1 + 1	1 T2 e TH conoscitivo +1 deossi-conoscitivo	giugno		
mangime per animali da reddito	ocratossina A + fumonisine	1+2	1+2fumonisine	giugno		

PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE ANNO 2024**CAPITOLO 4****PIANO CAMPIONAMENTO MICOTOSSINE / MONITORAGGIO + conoscitivo****ANIMALI DA COMPAGNIA****A.S.Re.M. - sede operativa di Campobasso**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangime secco per animali da compagnia	aflatossina B 1	1	1	marzo
mangime secco per animali da compagnia	ocratossina A	1	1 conoscitivo	luglio

A.S.Re.M. - sede operativa di Isernia

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangime secco per animali da compagnia	ocratossina A	1	1 conoscitivo	giugno

A.S.Re.M. - sede operativa di Termoli

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangime secco per animali da compagnia	aflatossina B 1	1	1	luglio

A.S.Re.M. - sede operativa di Agnone

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangime secco per animali da compagnia	ocratossina A	1	1 conoscitivo	luglio

PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE ANNO 2024**CAPITOLO 4****PIANO CAMPIONAMENTO MICOTOSSINE / SORVEGLIANZA****ANIMALI DA REDDITO****A.S.Re.M. - sede operativa di Agnone**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangime	aflatossina B 1	1	1	maggio

A.S.Re.M. - sede operativa di Isernia

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangime	acrotossina A	1	1	maggio

A.S.Re.M. - sede operativa di Campobasso

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangime	fumonisine	1	1	giugno

A.S.Re.M. - sede operativa di Termoli

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
materie prime per mangimi	acido cianidrico	1	1	aprile

PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE ANNO 2024**CAPITOLO 5**

PIANO CAMPIONAMENTO MONITORAGGIO PER CONTAMINANTI INORGANICI, COMPOSTI AZOTATI, PESTICIDI, RESIDUI DI CONFEZIONAMENTO, IMPURITA' BOTANICHE + conoscitivo per RADIONUCLIDI e NITRATI ANIMALI DA REDDITO

A.S.Re.M. - sede operativa di Agnone

MATRICE	SPECIE ANIMALE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
materie prime vegetali in granello	bovini	Impurità botaniche	1	1+1 radionuclidi conoscitivo	marzo

A.S.Re.M. - sede operativa di Isernia

MATRICE	SPECIE ANIMALE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
Materie prime di origine vegetale	bovini	Pesticidi organofosforati e piretroidi	1	1+1 radionuclidi conoscitivo	giugno

A.S.Re.M. - sede operativa di Campobasso

MATRICE	SPECIE ANIMALE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangime composto contenente sottoprodotti alimentari	suini	residui di Packaging	1	1	giugno
Mangimi composti contenenti fosfati	bovini	fluoro	1	1	aprile

A.S.Re.M. - sede operativa di Termoli

MATRICE	SPECIE ANIMALE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangime completo	istributori di petfoc	Teobromina	1	1	novembre

PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE ANNO 2024**CAPITOLO 5**

PIANO CAMPIONAMENTO SORVEGLIANZA PER CONTAMINANTI INORGANICI - COMPOSTI AZOTATI, PESTICIDI, RESIDUI DI CONFEZIONAMENTO, IMPURITA' BOTANICHE ANIMALI DA REDDITO

A.S.Re.M. - sede operativa di Agnone

MATRICE	SPECIE ANIMALE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
foraggio	equina	cadmio	1	1	maggio
mangime (cont farina di pesce)	avicoli	arsenico	1	1	aprile

A.S.Re.M. - sede operativa di Isernia

MATRICE	SPECIE ANIMALE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
foraggio	ovicaprini	cadmio	1	1	marzo
mangime	ovaiole	pesticidi organoclorurati	1	1	ottobre
insilati	bovini	piombo	1	1	ottobre
mangime cont farina di pesce	ovaiole	arsenico	1	1	settembre
mangimi completi per acquacoltura	acquacoltura	mercurio	1	1	novembre

(*) *altre materie prime di origine vegetale (es. semi di soia, legumi, etc.)*

A.S.Re.M. - sede operativa di Campobasso

MATRICE	SPECIE ANIMALE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangime	bovini da latte	pesticidi organoclorurati	1	1	ottobre
mangime	ovaiole	piombo	1	1	giugno
mangime contenente farina di pesce	acquacoltura	pesticidi organoclorurati	1	1	novembre
mangime contenente farina di pesce	acquacoltura	cadmio	1	1	maggio
mangime per animali da compagnia	animali da comp	Melamina	1	1	aprile
mangime cont farina di pesce	suini	arsenico	1	1	settembre
Mangimi completi	bovini da latte	nitriti	1	1 + 1 osservazio ne nitrati	settembre

A.S.Re.M. - sede operativa di Termoli

MATRICE	SPECIE ANIMALE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangime	ovaiole	piombo	1	1	luglio
mangime	ovaiole	pesticidi organoclorurati	1	1	luglio

PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE ANNO 2024**CAPITOLO 6****PIANO CAMPIONAMENTO SALMONELLE / MONITORAGGIO****A.S.Re.M. - sede operativa di Agnone**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
materie prime per mangimi di origine vegetale	salmonella	1	1	aprile
mangimi composti per ovini e caprini	salmonella	1	1	giugno
mangimi composti	salmonella	1	1	settembre

A.S.Re.M. - sede operativa di Isernia

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese	campioni	mese
materie prime per mangimi di origine vegetale	salmonella	2	1	marzo	1	maggio
mangimi composti	salmonella	2	1	aprile	1	giugno
materie prime per mangimi di origine animale	salmonella	2	1	maggio	1	luglio

A.S.Re.M. - sede operativa di Campobasso

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese	campioni	mese
materie prime per mangimi di origine vegetale	salmonella	2	1	marzo	1	giugno
mangimi composti	salmonella	2	1	aprile	1	luglio
materie prime per mangimi di origine animale	salmonella	2	1	maggio	1	settembre

A.S.Re.M. - sede operativa di Termoli

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangimi composti per conigli	salmonella	1	1	aprile
materie prime per mangimi di origine vegetale	salmonella	1	1	ottobre
mangimi composti	salmonella	1	1	novembre

PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE ANNO 2024**CAPITOLO 6****PIANO CAMPIONAMENTO SALMONELLE / SORVEGLIANZA****animali da reddito****A.S.Re.M. - sede operativa di Agnone**

MATRICE	SOSTANZA	mpioni prev	campioni	mese
mangimi contenenti semi di soia e loro derivati	salmonella	1	1	aprile

A.S.Re.M. - sede operativa di Isernia

MATRICE	SOSTANZA	mpioni prev	campioni	mese	campioni	mese
mangime composto per pollame	salmonella	2	1	aprile	1	ottobre
mangimi contenenti semi di soia e loro derivati	salmonella	1	1	giugno		

ASREM - sede operativa di Campobasso

MATRICE	SOSTANZA	mpioni prev	campioni	mese	campioni	mese	ampio	mese
mangime composto per pollame	salmonella	3	1	aprile	1	giugno	1	ottobre

ASREM - sede operativa di Termoli

MATRICE	SOSTANZA	mpioni prev	campioni	mese
mangime composto per suini	salmonella	1	1	settembre

PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE ANNO 2024**CAPITOLO 6****PIANO CAMPIONAMENTO SALMONELLE / SORVEGLIANZA****animali da compagnia****A.S.Re.M. - sede operativa di agnone**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangimi per animali da compagnia contenenti materie prime di origine animale (alla distribuzione)	salmonella	1	1	settembre

A.S.Re.M. - sede operativa di Isernia

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangimi per animali da compagnia contenenti materie prime di origine animale (alla distribuzione)	salmonella	1	1	giugno

ASREM - sede operativa di Campobasso

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
alimenti ad alto rischio come ad esempio alimenti greggi per animali da compagnia (alla distribuzione)	salmonella	1	1	aprile

PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE ANNO 2024
CAPITOLO 7
PIANO CAMPIONAMENTO ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI / MONITORAGGIO

A.S.Re.M. - sede operativa di Agnone

MATRICE	SOSTANZA	circuito	mpioni previ	campioni	mese	campioni	mese	campioni	mese
mangime (*)	OGM autorizzati e NON autorizzati	convenzionale	3	1	marzo	1	maggio	1	giugno

A.S.Re.M. - sede operativa di Isernia

MATRICE	SOSTANZA	circuito	mpioni previ	campioni	mese	campioni	mese	campioni	mese	campioni	mese
mangime (*)	OGM autorizzati e NON autorizzati	convenzionale	4	1	aprile	1	maggio	1	settembre	1	novembre

A.S.Re.M. - sede operativa di Campobasso

MATRICE	SOSTANZA	circuito	mpioni previ	campioni	mese	campioni	mese	campioni	mese	campioni	mese	campioni	mese
mangime (*)	OGM autorizzati e NON autorizzati	convenzionale	5	1	aprile	1	maggio	1	luglio	1	settembre	1	novembre

A.S.Re.M. - sede operativa di Termoli

MATRICE	SOSTANZA	circuito	mpioni previ	campioni	mese	campioni	mese	campioni	mese	campioni	mese
mangime (*)	OGM autorizzati e NON autorizzati	convenzionale	4	1	aprile	1	maggio	1	agosto	1	ottobre

(*) N.B. Si raccomanda di prelevare, in via prioritaria, mangimi composti (completi o complementari) compresi i prodotti destinati agli animali da compagnia, e mangimi semplici. Tutti i campioni dovranno contenere almeno una delle seguenti specie vegetali: soia, mais, cotone, colza, barbabietola da zucchero, patata, riso, lino.

La ricerca di OGM autorizzati potrà essere effettuata solo su campioni che, rispetto ad almeno una delle specie vegetali sopra menzionate con eventi GM autorizzati al momento del prelievo, non riportano in etichetta la presenza di materiale geneticamente modificato. Per ciò che concerne la ricerca degli OGM non autorizzati è possibile orientarsi su prodotti contenenti riso, patata o lino, oppure si può procedere alla ricerca degli eventi ricadenti nel Regolamento (UE) 619/2011 (per ricerca di OGM per i quali sia in corso una procedura di autorizzazione o la cui autorizzazione sia scaduta).

PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE ANNO 2024
CAPITOLO 7
PIANO CAMPIONAMENTO ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI / SORVEGLIANZA

A.S.Re.M. - sede operativa di Campobasso

MATRICE	SOSTANZA	circuito	campioni previsti	campioni	mese
mangime (*)	OGM autorizzati e NON autorizzati+ biologico (solo ricerca OGM NON autorizzati)	convenzionale	1	1	aprile

(*) N.B.-

Si raccomanda di prelevare, in via prioritaria, mangimi composti (completi o complementari) compresi i prodotti destinati agli animali da compagnia, e mangimi semplici (materie prime). Per le materie prime si raccomanda di effettuare almeno il 50 % del totale dei campioni. Tutti i campioni dovranno contenere almeno una delle seguenti specie vegetali: soia, mais, cotone, colza, barbabietola da zucchero, patata, riso e lino. Nel circuito convenzionale dovranno essere prelevati solo i campioni che, rispetto ad una delle specie vegetali sopra descritte, non riportano in etichetta la presenza di materiale geneticamente modificato.